

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Anno 137° — Numero 24

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 giugno 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 187. Sentenza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Pagamento di sanzioni amministrative - Facoltà di procedere al pagamento in forma ridotta mediante corresponsione del doppio del minimo edittale ovvero mediante il pagamento di somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa - Preclusione - sottrazione al soggetto colpito della possibilità di scelta della misura più favorevole - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 6, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30)

Pag. 11

N. 188. Sentenza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Limiti di pena edittale - Reclusione militare - Arresto in flagranza - Misure cautelari personali coercitive e interdittive - Effetti preclusivi - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Omogeneità della reclusione militare e di quella ordinaria - Autonomia delle pene quanto a modalità di esecuzione - Discrezionalità legislativa - Invito al legislatore a provvedere alla riforma dei codici militari in conformità ai principi della Costituzione repubblicana - Non fondatezza - Inammissibilità.

[C.P.P., artt. 280, 287 e 381, commi 1 e 2, lettere c) e g); disposizioni di attuazione del c.p.p. art. 207].

(Cost., artt. 3 e 112).

» 14

N. 189. Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli - Pensione di anzianità - Elevazione del requisito contributivo effettivo per i lavoratori agricoli «eccezionali» - *Ius superveniens*: d.-l. 30 ottobre 1995, n. 449 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, commi 9, 12 e 12-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

» 23

N. 190. Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Integrazione salariale straordinaria - Trattenute INPS sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto - Restituzione - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale - Omessa previsione di un limite per la trattenuta in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato - Inesistenza della previsione di una sanzione di decadenza - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 31 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

» 26

(Cost., artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma)

N. 191. Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro probatorio di immobile - Procedimento di riesame - Dichiarazione di perdita di efficacia della misura coercitiva da parte della Corte di cassazione in caso di annullamento dell'ordinanza di conferma della misura stessa da parte del tribunale in sede di riesame - Omessa previsione - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 309, decimo comma, e 324, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 28

N. 192. Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratrici - Prepensionamento nel settore siderurgico - Riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa come per gli uomini - Omessa previsione - Analoga questione già decisa dalla Corte (vedi sentenza n. 64/1996) - Attribuzione di una maggiorazione dell'anzianità contributiva per entrambi i sessi nella misura di dieci anni - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27, primo comma, e 29, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37)

» 30

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 marzo 1996 (della regione Sicilia).

Finanza pubblica allargata - Tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. - Modalità di versamento, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Obbligo per le banche di versare il 50% delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Applicabilità delle disposizioni anche per le operazioni effettuate in Sicilia - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Violazione della normativa di cui all'art. 3 del d.m. 20 agosto 1992 - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 47/1968 e 49/1972.

(Circolare del Ministero delle finanze - Dipart. entrate del 15 gennaio 1996, n. II/4/126).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2)

Pag. 33

N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° aprile 1996 (della provincia autonoma di Trento).

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico - Determinazione del numero - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni - Ricomprensione, tra i destinatari, anche delle province autonome di Trento e Bolzano - Lesione delle competenze provinciali in materia di commercio ed esercizi pubblici - Violazione dei limiti posti all'attività e all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle province autonome, nonché del potere di direttiva in materia delegata.

(D.P.R. 13 dicembre 1995).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, nn. 3 e 7, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, secondo, terzo e settimo comma)

» 35

n. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Sanità pubblica - Regione siciliana - Incremento di ulteriori 109 unità (88 ausiliari socio-sanitari e 21 autisti) del personale del Policlinico di Palermo - Attribuzione del relativo onere finanziario a carico del Policlinico ed autorizzazione all'assessore regionale alla sanità di tratteneere gli importi per la corresponsione della retribuzione al personale in questione (3 miliardi e 500 milioni di lire) dalle somme dovute al Policlinico stesso per le prestazioni assistenziali rese nell'ambito del rapporto convenzionale Università-Regione siciliana - Mancata preventiva verifica dei carichi di lavoro e razionalizzazione delle procedure come prescritto dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1993.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Ammissione dei dipendenti assunti in qualità di supplente a concorso riservato per la definitiva immissione in ruolo - Riproposizione di disposizione di legge di identico contenuto normativo già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 484/1991 - Elusione di pronuncia della Corte costituzionale - Ingiustificato trattamento di privilegio - Violazione del principio del concorso pubblico per l'assunzione dei pubblici dipendenti, dell'assunzione tramite gli uffici di collocamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 88/1966, 223/1983 e 527/1995.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Trasferimento mediante concorso riservato del personale del centro trasfusionale, dipendente o convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993, al servizio di immunoematologia e trasfusionale del Policlinico di Palermo, per la copertura dei posti previsti in organico alla data del 31 dicembre 1988 - Trasferimento del personale dei centri trasfusionali di Sciacca e Trapani rispettivamente all'Azienda U.S.L. 1 di Agrigento e all'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani - Ingiustificato trattamento di privilegio - Violazione del principio del concorso pubblico nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 1, 2, 3 e 4).

[Cost., artt. 3, 51, 81, 97 e 136; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, punto 6; legge 23 ottobre 1992, n. 412, art. 2, lett. r); legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 9 e 12; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, quarto comma, n. 4; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)].

Pag. 40

n. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Impiego pubblico - Regione siciliana - Inquadramento nei ruoli della regione dei tecnici (circa 1.500) assunti con contratti a termine di durata non superiore al biennio per l'istruttoria delle domande di sanatoria degli abusi edilizi - Violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1994, 478 e 479 del 1995.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, art. 1).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2; statuto regione Sicilia, art. 14).

» 43

N. 13. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione - Richiesta di sanatoria - Introduzione del silenzio-assenso - Inammissibilità dell'applicazione del silenzio-assenso in materia ambientale e necessità di una pronuncia esplicita della p.a., secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 26/1996).

Ambiente (tutela dell') - Introduzione di norme intese ad accelerare le procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche - Indebolimento della tutela del paesaggio.

Ambiente (tutela dell') - Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento - Istituzione di un apposito ufficio di segreteria della cennata commissione - Possibile coincidenza delle funzioni di dirigente coordinatore dell'ufficio di segreteria e presidente della commissione - Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della p.a.

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero - Possibilità per i comuni e/o i consorzi di comuni di autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico-conserviero a sversare nel sistema fognario nei limiti fissati dalla legge regionale 13 maggio 1986, n. 27 - Lamentata deroga ai limiti previsti dalla legge c.d. Merli (n. 319/1979) - Indebita interferenza del legislatore regionale in materia penale.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 2, 8, 13 e 14, primo comma).

(Cost., artt. 9, secondo comma, 25 e 97; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; statuto regione Sicilia, artt. 12 e 14)

Pag. 45

N. 14. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Impiego pubblico regionale - Modifiche alla composizione delle sezioni centrali e provinciali del comitato regionale di controllo - Soppressione dell'incompatibilità relativa a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché a coloro i quali abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato regionale di controllo - Violazione dei principi della parità di trattamento e dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Determinazione delle piante organiche - Principio generale di non utilizzabilità della graduatoria di idonei di precedenti concorsi in relazione a posti istituiti successivamente all'approvazione della graduatoria medesima - Elusione dei principi che regolano l'accesso ai pubblici uffici (sentenza n. 266/1993) - Violazione dei principi della parità di trattamento, dell'accesso ai pubblici uffici e dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Inserimento con effetto retroattivo nel ruolo speciale transitorio del personale regionale presso l'Opera universitaria di Palermo - Violazione del principio del concorso pubblico che regola l'accesso ai pubblici uffici - Violazione dei principi della parità di trattamento, dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Denunciata applicazione per la violazione delle norme della legge *de qua* delle sanzioni previste per le elezioni amministrative anziché per quelle dei componenti della Camera - Violazione dei principi statutari regionali in materia.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 11, secondo comma, 14, 21 e 23).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; statuto regione Sicilia, art. 3)

» 49

- n. 15.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositata in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Lavoro (rapporto di) - Trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale del personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. - Messa a disposizione delle unità di personale all'Anas con l'obbligo della regione di corresponsione delle relative retribuzioni - Mancanza delle esigenze di pubblico interesse - Mancato riconoscimento dell'interesse nazionale unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, art. 1).

[Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. r); statuto regione Sicilia, art. 14, lett. q)]

Pag. 52

- n. 16.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositata in cancelleria il 10 aprile 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Lavoro (rapporto di) - Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali e ambientali - Assunzione di circa 700 unità di personale (in servizio in società e consorzi appaltatori di lavoro a censimento e catalogazione con contratti triennali in base alle leggi regionali nn. 41/1986, 25/1993 e 34/1994) con automatica trasformazione a tempo indeterminato dei relativi contratti triennali di lavoro - Ingiustificato trattamento di privilegio del personale in questione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della p.a.

Lavoro (rapporto di) - Possibilità di stipulare contratti di lavoro con i soggetti impegnati nel progetto «Barocco siciliano» e di quello denominato patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani - Mancanza di effettive esigenze della p.a. consistenti nel raggiungimento del fine istituzionale con il minore sacrificio economico possibile - Ingiustificato trattamento di privilegio del personale in questione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996).

[Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. r); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, punto 6]

» 53

- n. 513.** Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 12 marzo 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 55

N. 514. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dell'11 ottobre 1995.

Impiego pubblico - Direttori di consorzi provinciali antitubercolari afferenti a province di classe 1/A e con anzianità di servizio inferiore a cinque anni - Inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo anziché di direttore amministrativo capo servizio come previsto dalla disciplina previgente - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Deteriore trattamento dei direttori in questione rispetto ai direttori di c.p.a. di classe 1/B in possesso di cinque anni di anzianità di servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 64, primo comma, e tab all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 57

N. 515. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia del 1° marzo 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma)

» 61

N. 516. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 9 luglio 1991.

Posta e telecomunicazioni - Esclusione di responsabilità delle Poste e telecomunicazioni in caso di ingiustificato ritardo nel recapito di corrispondenza produttivo di danno (nella specie «espresso» contenente modelli per la partecipazione a concorso per amministratori presso la Corte di giustizia della C.E.E. spedito il 19 gennaio 1990 e pervenuto all'interessato solo il 21 febbraio 1990 oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande) - Ingiustificata deroga al principio del risarcimento del danno - Violazione dei principi della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici per atti illeciti o illegittimi, di imparzialità e buon andamento della p.a., di tutela giurisdizionale e di gestione con criteri di economicità dei servizi pubblici essenziali gestiti in forma di impresa.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113)

» 64

N. 517. Ordinanza della corte d'appello, sezione minorenni di Bologna, del 20 marzo 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che si sia comunque pronunciato in materia di libertà personale dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag 67

N. 518. Ordinanza del pretore di Torino del 22 marzo 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Limite di età per il collocamento a riposo - aumentato da 60 a 61 anni per gli uomini e da 55 a 56 anni per le donne - Esclusione dalla applicazione della nuova normativa per i lavoratori posti in c.d. mobilità lunga - Mancata previsione dell'esclusione altresì per i lavori posti in c.d. mobilità corta - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6 comma 10-*bis*, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, art. 5, settimo comma, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 68

N. 519. Ordinanza del tribunale di Avellino del 9 novembre 1995.

Misure di prevenzione - Obbligo di soggiorno - Possibilità di autorizzazione a recarsi fuori dal comune di residenza o di dimora abituale per gravi e comprovati motivi di salute - Mancata previsione di concedibilità di detta autorizzazione anche per motivi di lavoro - Irragionevolezza - Lesione del diritto al lavoro.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-*bis*).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 71

N. 520. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 5 febbraio 1996.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Ammissione al beneficio, per il condannato a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, condizionata alla preventiva osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 72

N. 521. Ordinanza del tribunale di Benevento del 27 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma)

Pag. 76

N. 522. Ordinanza del tribunale di Benevento del 27 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma)

» 80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 187

Sentenza 29 maggio-7 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Pagamento di sanzioni amministrative - Facoltà di procedere al pagamento in forma ridotta mediante corresponsione del doppio del minimo edittale ovvero mediante il pagamento di somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa - Preclusione - sottrazione al soggetto colpito della possibilità di scelta della misura più favorevole - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 6, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30, promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Peter Paul Pertoll e Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Peter Paul Pertoll e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Massimo Colarizi per Peter Paul Pertoll, Rolando Riz e Sergio Pannunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento instaurato da Peter Paul Pertoll avverso l'ordinanza-ingiunzione della Provincia autonoma di Bolzano intimante il pagamento di lire 742.000 a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso di apprestare le necessarie cure all'ordine e alla pulizia del laboratorio di produzione della sua pasticceria (art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in relazione all'art. 17 della legge n. 283 del 1962), il Pretore di Bolzano, con

ordinanza del 21 luglio 1995 (r.o. n. 725 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), «aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30», nella parte in cui preclude, anche in relazione alle materie attribuite alla competenza solo secondaria della Provincia autonoma di Bolzano (art. 9, in riferimento all'art. 5, dello Statuto), la facoltà di procedere al pagamento in forma ridotta mediante corresponsione del doppio del minimo edittale, ricavabile dagli artt. 10, primo comma, e — avuto riguardo agli artt. 24 e 26 del codice penale — dall'art. 38, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo il rimettente la norma impugnata, nel prevedere che «qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta è ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso», colliderebbe con la previsione contenuta nell'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981, in base al quale, «in assenza dei limiti minimo o massimo speciali o di entrambi, valgono i limiti generali propri della specie di pena di cui si tratta, con la conseguenza che, ove la sanzione sia prevista, come nel caso di specie, solo nel massimo edittale, l'interessato può corrispondere il doppio del minimo come indicato dall'art. 10 della stessa legge ovvero, in applicazione dell'art. 38, primo comma, dall'art. 26 c.p.».

Secondo il Pretore, il richiamato art. 16 della legge n. 689 del 1981 avrebbe natura di principio fondamentale della materia, suscettibile di vincolare anche la Provincia autonoma di Bolzano che, in materia di «igiene e sanità», è dotata di potestà legislativa concorrente. E ciò indipendentemente dalla possibilità o meno di individuare nel richiamato art. 16 anche un principio generale dell'ordinamento giuridico, peraltro negata dal rimettente.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo la infondatezza della questione.

La difesa della Provincia esclude che si possa fare riferimento alla sentenza della Corte n. 152 del 1995, in quanto alla Provincia medesima spetta, alla luce dell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 267 del 1992, «il potere specifico e speciale di dettare sanzioni amministrative per le materie ad essa attribuite». Sia per le materie di competenza primaria che secondaria spetta alla Provincia dettare i minimi delle sanzioni amministrative (purché abbiano il minimo più alto di lire quattromila), per cui non illegittimamente essa ha stabilito in via generale il minimo della sanzione pecuniaria pari ad un sesto della pena edittale massima.

Secondo la memoria, ciò non può essere ritenuto in contrasto con l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non ci sono prescrizioni che obbligano la Provincia autonoma a fissare il minimo in misura tale che il doppio dello stesso risulti inferiore al terzo del massimo edittale, tanto più che l'art. 16 medesimo non è ricompreso tra i principi generali della legge n. 689 del 1981, né è riconducibile, come ha rilevato anche il rimettente, tra i principi generali dell'ordinamento giuridico. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità della normativa provinciale porterebbe ad una eccessiva divaricazione tra il minimo ed il massimo, con il pericolo che la sanzione appaia inadeguata e priva del suo carattere deterrente.

3. — Con una successiva memoria, presentata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano deduce l'inammissibilità della questione, della quale il giudice rimettente avrebbe affermato in modo apodittico e immotivato la rilevanza. Infatti, la norma impugnata non sarebbe applicabile alla controversia pendente nel giudizio *a quo* in quanto all'interessato è stata contestata la violazione delle norme igieniche stabilite per i locali di produzione di alimentari dal d.P.R. n. 327 del 1980, per la cui inosservanza l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 stabilisce la punizione «con ammenda fino a lire 1.500.000». Poiché tale contravvenzione non è stata depenalizzata dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981, agli illeciti costituiti dalla violazione dell'art. 17 della legge n. 283 del 1962 non è applicabile la disciplina delle sanzioni amministrative e, di conseguenza, né l'art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1977, né l'art. 16 della legge statale n. 689 del 1981.

A non voler dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la questione, gli atti andrebbero comunque restituiti al giudice *a quo* ai fini di una nuova valutazione della rilevanza, o di una più adeguata motivazione della medesima.

4. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata con la ordinanza del Pretore di Bolzano, questione che si ritiene analoga a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 1995.

5. — Con una successiva memoria, in prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata, ribadite le affermazioni contenute nell'atto di costituzione, si sofferma sulla interpretazione dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, quale emerge dal «diritto vivente», nel senso che «ove la disposizione comminante la sanzione preveda solo il limite massimo della stessa, non anche il limite minimo, tale limite minimo, al fine del pagamento ridotto, si identifica in quello fissato in via generale per la pena pecuniaria amministrativa».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), «aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30».

Secondo il rimettente tale disposizione, consentendo, nei casi in cui sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, il pagamento ridotto in misura pari ad un terzo del massimo stesso, si porrebbe in contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, giacché disattenderebbe, in materia di competenza provinciale concorrente, i principi fondamentali contenuti nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

2. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione della difesa della Provincia autonoma di Bolzano, la quale sostiene l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto la contravvenzione che ha dato luogo al giudizio, essendo prevista dall'art. 17 della legge n. 283 del 1962 e dall'art. 29 del d.P.R. n. 327 del 1980, rientrerebbe fra quelle che l'art. 34, primo comma, lettera e), della legge n. 689 del 1981, esclude dalla depenalizzazione.

L'eccezione si basa, infatti, su un assunto smentito dalla giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, da considerare perciò alla stregua di diritto vivente, nel senso che l'esclusione dalla depenalizzazione prevista dall'art. 34, primo comma, lettera e), della legge n. 689 del 1981 non riguarda le contravvenzioni di cui all'art. 17 della legge n. 283 del 1962, le cui fattispecie penali risultano identificate non già da questa legge, ma solo dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 327 del 1980).

3. — Nel merito la questione è fondata.

L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale», nel disciplinare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, statuisce che le stesse possono essere estinte mediante il pagamento di una somma «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale».

Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta indicato dall'art. 10 della medesima legge n. 689 del 1981 (in una somma non inferiore a lire quattromila), mentre, per le sanzioni depenalizzate di cui all'art. 32, può essere desunto, come la Corte ha avuto occasione di precisare (sentenza n. 152 del 1995), dall'art. 38 della legge in questione, ove, per individuare l'entità della somma dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e dell'ammenda. Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante — come nel caso preso in esame nel giudizio *a quo* — da una contravvenzione depenalizzata (ex art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283), la misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via generale — così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata quale «diritto vivente» nell'ordinanza di rinvio — dall'art. 26 del codice penale, che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila.

4. — Così ricostruita la disciplina generale del pagamento in forma ridotta delle sanzioni amministrative, occorre considerare che la legge n. 689 del 1981 opera, rispetto alla competenza legislativa regionale (e provinciale) in tema di sanzioni, come legge contenente principi fondamentali, da intendersi alla luce dell'orientamento secondo il quale la competenza sanzionatoria non attiene ad una materia a sé, ma accede alle materie sostanziali, con funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (sentenza n. 28 del 1996), riservando in particolare alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome la individuazione delle fattispecie sanzionate, nonché la determinazione delle sanzioni stesse, fra un minimo e un massimo.

Alla predetta legge n. 689 del 1981, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuta l'idoneità a vincolare il legislatore regionale (e provinciale) sia con riferimento alla previsione della possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta, sia con riferimento alla determinazione di tale misura, che l'art. 16 viene a indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale.

La norma provinciale impugnata, in una materia di competenza concorrente quale l'igiene e sanità (art. 9, numero 10 dello Statuto speciale, in relazione al precedente art. 5) riduce, di contro, questa alternativa all'unica ipotesi del pagamento di un terzo del massimo, là dove la sanzione risulti comminata solo nella misura massima, senza considerare che il rispetto del principio stabilito nell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 impedisce alla Provincia di determinare la misura della sanzione solo in relazione al terzo del massimo edittale, sì da non garantire al soggetto colpito la possibilità di scelta della misura più favorevole tra le due indicate dallo stesso art. 16. Ne discende, che la Provincia stessa, in assenza di un minimo specificamente previsto nella legge provinciale, non può sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilità di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0869

N. 188

Sentenza 29 maggio-7 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Limiti di pena edittale - Reclusione militare - Arresto in flagranza - Misure cautelari personali coercitive e interdittive - Effetti preclusivi - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Omogeneità della reclusione militare e di quella ordinaria - Autonomia delle pene quanto a modalità di esecuzione - Discrezionalità legislativa - Invito al legislatore a provvedere alla riforma dei codici militari in conformità ai principi della Costituzione repubblicana - Non fondatezza - Inammissibilità.

[C.P.P., artt. 280, 287 e 381, commi 1 e 2, lettere c) e g); disposizioni di attuazione del c.p.p. art. 207].
(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 280, 287 e 381, primo comma, numero 1 e secondo comma, lettera c) e g) del codice di procedura penale e dell'art. 207 disp. att. codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, il 2 agosto 1995, il 17 e il 24 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 431, 695, 733 e 789 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 30, 44, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, al quale veniva chiesta, in sede di giudizio di convalida di arresto in flagranza per diversi reati, l'adozione di una misura cautelare coercitiva a carico di un militare in relazione al delitto di insubordinazione con violenza, rilevato che la pena edittale massima prevista per quel delitto è inferiore al limite generale — reclusione superiore nel massimo a tre anni — fissato dall'art. 280 del codice di procedura penale per l'applicazione di misure cautelari coercitive, e che l'insubordinazione con violenza non è compresa nell'elenco dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen., può comunque procedersi all'arresto facoltativo in flagranza, con la conseguenza che la misura cautelare non avrebbe potuto essere adottata nemmeno ai sensi dell'art. 391, quinto comma, secondo periodo, cod. proc. pen., ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 24 aprile 1995, pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1995 (r.o. n. 431 del 1995), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del medesimo art. 381, secondo comma, lettera c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. del cod. proc. pen., nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336, secondo comma, cod. pen.), non lo consentono per il reato di insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186, primo comma, del codice penale militare di pace.

Premette il giudice remittente che, a seguito della sentenza n. 503 del 1989 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, cod. pen. mil. di pace, a determinare i casi in cui si può procedere ad arresto in flagranza non possono che essere le disposizioni del diritto processuale ordinario: ma, al di sotto del limite di pena fissato in via generale dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., l'arresto è consentito solo in relazione ai reati comuni elencati nel secondo comma dello stesso art. 381, mentre non lo è in relazione a reati militari che hanno identici elementi costitutivi dei reati comuni elencati.

La differenza di trattamento fra reati comuni e reati militari sarebbe, secondo il remittente, priva di fondamento razionale. In particolare, sarebbe palese l'irragionevolezza della discriminazione tra il reato comune di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e quello militare di insubordinazione con violenza. Infatti i reati militari di insubordinazione con violenza e di abuso di autorità, previsti dal codice penale militare, sarebbero in rapporto di specialità rispetto alla normativa comune concernente i delitti dei privati contro pubblici ufficiali, onde apparirebbe del tutto irrazionale che soltanto per i primi non si possa procedere all'arresto facoltativo in flagranza.

Tale preclusione assumerebbe poi un ulteriore profilo di irragionevolezza in quanto sarebbe del tutto incongruo che, di fatto, non si possa procedere con giudizio direttissimo in casi in cui fatti analoghi potrebbero invece essere perseguiti con quel procedimento se di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Né l'obiezione secondo cui la decisione di accoglimento avrebbe effetto *in malam partem* apparirebbe tale da precludere la proposizione della questione, posto che a ben vedere l'eventuale declaratoria di incostituzionalità si porrebbe piuttosto come ulteriore esplicazione della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 503 del 1989) che espunse dall'ordinamento una norma di maggior sfavore come l'art. 308 cod. pen. mil. di pace; e che già con la sentenza n. 469 del 1990 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che non consentiva il procedimento in contumacia nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, eliminando un privilegio ingiustificato.

2. — Nel corso di un giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di un militare per il reato di furto militare a danno dell'amministrazione militare, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17 luglio 1995, pervenuta a questa Corte il 3 ottobre 1995 (r.o. n. 733 del 1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione, nonché dello stesso art. 381, secondo comma, lettera g), nella parte in cui esclude l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevede per il reato di furto comune.

Il remittente rileva che il reato per il quale si procede è punito con la reclusione militare, mentre l'art. 381, primo comma, cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza per i delitti non colposi per i quali sia stabilita la pena della «reclusione» superiore nel massimo a tre anni. Il principio di tassatività sancito dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione non consentirebbe di estendere la previsione dell'arresto in flagranza ai casi in cui la pena prevista non è quella della reclusione ma quella della reclusione militare; e d'altra parte si tratterebbe di pene diverse, come è confermato dal fatto che determinati reati militari sono puniti con la pena della reclusione,

tant'è che l'art. 23 del codice militare accomuna la reclusione e la reclusione militare sotto le dizioni di «pene detentive» o «restrittive della libertà personale», e proprio alla prima di queste dizioni si riferivano le previgenti disposizioni dello stesso codice che disciplinavano le misure restrittive della libertà.

Inoltre il remittente rileva che l'art. 381, secondo comma, lettera g), cod. proc. pen. consente l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di furto, non per il reato di furto militare: sarebbe, a suo giudizio, del tutto irrazionale che fatti sostanzialmente uguali e connotabili di uguale gravità, come il furto e il furto militare, sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità dell'arresto in flagranza.

Benché si tratti di questione *in malam partem* essa sarebbe — rileva il giudice *a quo* — ugualmente sollevabile trattandosi di materia processuale e comunque perché altrimenti si dovrebbe riconoscere la non impugnabilità di norme costitutive di privilegi positivi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrebbe, a parere del remittente, estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 380, primo comma (arresto obbligatorio in flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di delitto), 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e 287 (condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del codice di procedura penale, che presenterebbero gli stessi vizi.

3. — Il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale militare di Padova, investito di una richiesta di applicazione di misura coercitiva a carico di un militare indagato per concorso in truffa militare aggravata, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 2 agosto 1995, pervenuta a questa Corte il 26 settembre 1995 (R. O. n. 695 del 1995), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 280 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente l'applicabilità di misure cautelari coercitive nel caso di reati militari puniti con la reclusione militare superiore nel massimo a tre anni, come invece prevede per i reati comuni puniti con la reclusione.

Il giudice remittente esclude che in via di interpretazione l'art. 280 possa applicarsi ai reati puniti con la reclusione militare, ritenendo tale interpretazione preclusa dal principio di tassatività dei casi di limitazione della libertà personale, di cui all'art. 13 della Costituzione, e dal divieto di interpretazione analogica di leggi che fanno eccezione alla regola generale della libertà personale.

Tuttavia, secondo il remittente, sarebbe del tutto irrazionale e perciò lesivo del principio di uguaglianza che fatti come quelli puniti dal codice militare, ontologicamente uguali e connotabili di uguale gravità rispetto a quelli previsti dal codice penale comune, sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità di misure cautelari; né sussisterebbero giustificazioni per tale diversità di trattamento, che anzi la qualità militare del soggetto attivo del reato può rendere in talune fattispecie ancor più concrete e pressanti le esigenze cautelari.

In riferimento all'art. 112 della Costituzione, il remittente osserva che privare il pubblico ministero del potere di richiesta di misure cautelari implicherebbe un sostanziale indebolimento dell'azione penale che finirebbe col non essere più assistita dai mezzi e supporti necessari per un corretto esercizio.

4. — La stessa autorità giudiziaria, investita di una richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva ovvero di una misura cautelare interdittiva nei confronti di un militare indagato per truffa militare, con ordinanza del 24 luglio 1995, pervenuta a questa Corte il 25 ottobre 1995 (r.o. n. 789 del 1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono l'applicazione di misure coercitive, e rispettivamente di misure interdittive, per reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati comuni o ai reati militari puniti con la reclusione.

Seguendo una linea argomentativa analoga a quella esposta nella ordinanza di cui sopra, al numero 3, il remittente esclude che gli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. possano trovare applicazione per i reati puniti con la reclusione militare, trattandosi di pena diversa da quella della reclusione; e rileva che tale diversità di trattamento sarebbe irrazionale, e quindi lesiva del principio di uguaglianza.

Considerato in diritto

1. — I quattro giudizi instaurati con le ordinanze dei Giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali militari di Roma e di Padova possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, data la connessione fra le questioni sollevate.

2. — Queste hanno ad oggetto due gruppi di norme — rispettivamente l'art. 381, primo comma e secondo comma, lettere *c*) e *g*) del codice di procedura penale, concernente l'arresto in flagranza (ordinanza n. 431 del giudice per le indagini preliminari di Roma e ordinanza n. 733 del giudice per le indagini preliminari di Padova), e l'articolo 280 (ordinanze nn. 695 e 789 del giudice per le indagini preliminari di Padova) nonché l'articolo 287 (per la sola ordinanza n. 789) del codice di procedura penale, concernenti le misure cautelari personali coercitive e interdittive — accomunate, nella prospettazione delle questioni, dal fatto che esse non consentirebbero di disporre l'arresto in flagranza, e rispettivamente le misure cautelari, per i reati militari puniti con la pena della reclusione militare, ovvero per reati militari di gravità uguale a quella di reati comuni per i quali l'arresto in flagranza, e conseguentemente anche l'adozione di misure coercitive, sono viceversa possibili.

Più precisamente, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ritiene bensì applicabile anche ai reati militari puniti con la reclusione militare l'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'arresto facoltativo in flagranza è consentito per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; ma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen. — ove si prevedono i reati per i quali l'arresto in flagranza è consentito comunque, al di fuori del limite di pena di cui al primo comma — in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono l'arresto in flagranza e conseguentemente precludono l'adozione di misure cautelari coercitive al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, ai sensi dell'art. 391, quinto comma, secondo periodo, dello stesso codice, per il reato di insubordinazione con violenza (art. 186 cod. pen. mil. di pace), laddove lo consentono per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. pen. comune.

A sua volta il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova da un lato nega — in contrasto con l'altro giudice remittente — che l'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., prevedendo l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo edittale a tre anni, sia applicabile anche ai reati militari puniti con la reclusione militare, e per questa ragione dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale di detta norma; e dubita altresì della legittimità del secondo comma, lettera *g*) dello stesso art. 381, nella parte in cui non consente l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo consente per il reato di furto previsto dal codice penale comune (ordinanza n. 733). Dall'altro lato, lo stesso giudice dubita, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., e in un caso anche in riferimento all'art. 112 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione da lui seguita, l'adozione di misure cautelari coercitive, e rispettivamente interdittive, per i reati puniti con la reclusione militare (ordinanze nn. 695 e 789).

La stretta connessione fra tutte le questioni è messa ulteriormente in luce dall'ordinanza n. 733 del giudice per le indagini preliminari di Padova là dove il giudice remittente — sia pure andando oltre il compito a lui affidato — esprime l'avviso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 381 cod. proc. pen. debba estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di delitto), 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e 287 (condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del codice di procedura penale, disposizioni che, ad avviso del medesimo remittente, «tutte presentano gli stessi vizi delle disposizioni direttamente impugnate».

3. — È opportuno premettere un cenno sulle vicende normative da cui deriva la situazione oggi denunciata dai giudici remittenti.

Il codice penale militare di pace, che contiene la generale norma di rinvio di cui all'art. 261, in forza della quale «salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari», disciplinava all'origine in modo autonomo e compiuto l'adozione delle misure restrittive della libertà personale dell'imputato di reati militari. Precisamente, l'art. 308 di detto codice prevedeva l'arresto obbligatorio di chiunque fosse colto in flagranza di un reato militare punibile con pena detentiva; l'art. 309 prevedeva che, fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non potesse essere arrestato se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria, salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipendeva ritenesse di adottare; a loro volta gli artt. 313 e 314 disciplinavano i casi in cui il mandato di cattura era obbligatorio (in particolare riferendosi, oltre che ad alcuni reati elencati, a tutti i reati non colposi soggetti alla giurisdizione militare per i quali la legge stabilisse una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, con la sola eccezione dei reati di duello: art. 313, primo comma, numero 3), ovvero facoltativo (in particolare riferendosi ai reati non colposi per i quali la legge stabilisse una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni,

con eccezione dei reati di duello, e dunque, in sostanza, pressoché a tutti i restanti reati puniti con pena detentiva: art. 314); l'art. 322 disciplinava la concessione della libertà provvisoria all'imputato che si trovava nello stato di custodia cautelare, vietandola nei casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio.

4. — Su questa normativa, ispirata a largo impiego delle misure restrittive di libertà *ante causam*, sono venute ad incidere varie pronunce di questa Corte, e più radicalmente le innovazioni legislative apportate a partire dal 1988 in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale degli imputati.

In particolare, la sentenza n. 68 del 1974, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 322, secondo comma, cod. pen. mil. di pace nella parte in cui non consentiva la concessione della libertà provvisoria nei casi in cui era obbligatorio il mandato di cattura, osservò, fra l'altro, che la carcerazione preventiva «non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare», pur ammettendo che, in via generale, possano essere legittime le disposizioni integrative e derogative dei codici penali militari, ragionevolmente giustificate, nonostante la loro differenza da quelle del codice comune; e la sentenza n. 50 del 1985, dopo l'introduzione legislativa della richiesta di riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, chiari che essa trovava applicazione anche con riguardo agli imputati soggetti alla giurisdizione militare, in forza del generale richiamo alle norme del codice comune contenuto nell'art. 261 del codice penale militare di pace.

L'art. 309 cod. pen. mil. di pace, che disciplinava in generale l'arresto dei militari fuori dei casi di flagranza, fu poi dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 74 del 1985, la quale, pur fondandosi essenzialmente sul contrasto con l'art. 13 della Costituzione di quella parte di detto art. 309 che prevedeva «misure precauzionali» adottate dal comandante del corpo, ritenne che la declaratoria di illegittimità dovesse coinvolgere l'intero articolo, per lo stretto collegamento fra le varie sue parti, e dunque colpire anche la parte che prevedeva l'arresto «in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria». In quella sede la Corte affermò esplicitamente, come conseguenza «ovvia» della pronuncia, che «a disciplinare l'"arresto fuori dei casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi potranno subentrare — nell'attesa di un intervento legislativo, soprattutto ipotizzabile in sede di sempre più auspicata riforma del codice penale militare di pace — le vigenti disposizioni del diritto processuale penale ordinario, com'è logico che sia, quando si tratta di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare»; e richiamò l'assunto, già espresso nella sentenza n. 68 del 1974, secondo cui la funzione e la finalità della carcerazione preventiva non sono diverse nel rito ordinario e in quello militare.

Infine con la sentenza n. 503 del 1989, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 308 cod. pen. mil. di pace, concernente l'arresto in flagranza, osservando che la previsione in esso contenuta dei casi di arresto difettava dei requisiti di eccezionalità prescritti dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, per le misure restrittive di libertà adottate dalle autorità di pubblica sicurezza. Anche in quella occasione la Corte affermò, come conseguenza «evidente» della pronuncia, che «a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario», vale a dire gli artt. 380 e 381 del nuovo codice, in forza del «lineare» dettato dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace.

Nel frattempo, peraltro, l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, e ancor prima della legge 5 agosto 1988, n. 330, che ne anticipava alcune linee in tema di disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pose il problema della sopravvivenza delle norme che in questa materia erano dettate dal codice militare. La conclusione cui pervenne la giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché quella dei tribunali militari, e che ha trovato largo appoggio nella dottrina, nonostante perplessità e dissensi sulle argomentazioni di supporto ad essa, fu nel senso che debbano ritenersi inapplicabili, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice, le disposizioni degli artt. 313 fino a 323 del codice penale militare di pace, che disciplinavano i mandati di cattura e la custodia cautelare, applicandosi dunque integralmente anche ai reati di competenza dei tribunali militari le norme del nuovo codice di procedura penale (v. ad esempio Cass., sez. I, 22 marzo-22 maggio 1991, Pagliarini).

Questa conclusione era sorretta dalla consapevolezza della totale dissonanza della normativa già contenuta nel codice militare con i principi in materia di misure restrittive della libertà personale accolti nel nuovo codice di rito comune. Era dunque evidente l'esigenza di provvedere in via legislativa al coordinamento del codice militare, tuttora non riformato, con il nuovo codice di procedura penale: dato che quest'ultimo, anche in forza dei limiti della delega sulla cui base era stato emanato, non aveva potuto dettare in proposito una adeguata disciplina.

5. — Da tale mancato coordinamento traggono origine anche i dubbi di costituzionalità prospettati dai giudici remittenti.

In primo luogo, infatti, le norme del codice comune, che prevedono le condizioni generali per l'adozione delle misure coercitive e interdittive (artt. 280 e 287 cod. proc. pen.), per l'arresto in flagranza (artt. 380 e 381 cod. proc. pen.), nonché per il fermo di indiziato di delitto (art. 384 cod. proc. pen.), si riferiscono a tale fine ai limiti della pena edittale comminata per i vari reati: ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni per le misure coercitive e interdittive, o non inferiore nel massimo a quattro anni per la custodia cautelare in carcere (art. 280, primo comma e 2, e art. 287); ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni per l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, primo comma); reclusione superiore nel massimo a tre anni, o a cinque anni in caso di delitti colposi, per l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, primo comma); ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, per il fermo di indiziato di delitto (art. 384, primo comma, prima parte).

Tutte queste norme fanno riferimento alla pena della «reclusione». Ora, i reati previsti dal codice penale militare sono talvolta anch'essi puniti con le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione (v. art. 23, secondo comma, cod. pen. mil. di pace), ma per lo più sono invece puniti con l'unica pena militare principale rimasta dopo l'abolizione della pena di morte: la «reclusione militare» (art. 22, primo comma, numero 2, e art. 26 cod. pen. mil. di pace).

Di qui la tesi interpretativa, peraltro minoritaria ancorché non isolata — e fatta propria anche da uno dei giudici remittenti — secondo cui il mancato riferimento, nelle citate norme del codice di procedura, ai delitti puniti con la reclusione militare non consentirebbe di applicarle in tutti i casi in cui si procede per reati militari puniti con tale pena, e dunque per la grande maggioranza dei reati previsti dal codice militare.

Sussisterebbe in proposito una vera e propria lacuna, sulla quale si appuntano le censure di costituzionalità del giudice per le indagini preliminari di Padova, il quale ritiene che tale situazione normativa, che non consentirebbe all'autorità giudiziaria militare di disporre misure coercitive o interdittive, né alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza, in caso di reati militari puniti con la reclusione militare, contrasti con l'art. 3 nonché, per quanto riguarda l'art. 280 cod. proc. pen., anche con l'art. 112 della Costituzione.

6. — La questione così prospettata è infondata sotto tutti i profili, in quanto è errata, a giudizio di questa Corte, la premessa interpretativa sulla quale essa si fonda.

Il letterale riferimento delle norme in questione, ai fini di individuare i reati per i quali è prevista l'adozione delle diverse misure cautelari, a determinati minimi o massimi di pena della «reclusione» non impedisce, secondo una lettura ragionevole e sistematica delle norme stesse, che tenga conto dell'evoluzione normativa accennata, di considerarle applicabili anche ai reati per i quali la pena prevista è quella della «reclusione militare».

E' ben vero, infatti, che la reclusione militare è stata considerata, anche da questa Corte, come pena autonoma, diversa dalla reclusione comune e dotata di autonoma disciplina giuridica, così da far ritenere legittima e non irrazionale la diversa disciplina della rispettiva durata minima (v. ordinanza n. 220 del 1987): e che le due pene sono accomunate dal codice penale militare sotto la denominazione di «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» (cfr. art. 23 cod. pen. mil. di pace). Ma il fondamento, considerato dalla Corte tuttora «apprezzabile» pur «nel quadro della odierna integrazione dell'ordinamento militare in quello statale», della «specialità della reclusione militare» è stato indicato solo nelle diverse modalità di esecuzione della pena, che caratterizzerebbero in senso militare i fini rieducativi perseguiti con la pena stessa, e precisamente comporterebbero una finalità di «recupero al servizio militare» (sentenza n. 503 del 1989).

A tali differenti modalità di esecuzione non fa riscontro una vera e propria differenza di natura fra le due pene. Nemmeno può dirsi che l'esecuzione di ciascuna delle due pene corrisponda e consegua sempre alla condanna per reati o categorie di reati distinte. Non solo infatti il codice penale militare commina per taluni reati militari, soggetti alla giurisdizione militare, la pena della reclusione comune (cfr. per esempio artt. 157, 167, primo comma, 215, 216 cod. pen. mil. di pace). Ma, soprattutto, il sistema normativo del codice militare è ispirato a quello che si potrebbe definire come principio di «sostituibilità» fra reclusione e reclusione militare. Così, ai sensi dell'art. 27, primo comma, cod. pen. mil. di pace, «alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione», vale a dire la pena militare accessoria che, secondo l'art. 28 del codice militare, priva il condannato della qualità di militare (art. 55 cod. pen. mil. di pace). Parimenti, ai fini della esecuzione delle pene inflitte a militari «in servizio permanente alle armi», l'art. 63, numero 3, dello stesso codice prescrive che «alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale

durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese». Per converso, e specularmente, nei casi di condannati a pene militari che abbiano prestato servizio militare puramente di fatto, ovvero abbiano cessato di appartenere alle forze armate, o siano assimilati ai militari, o iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, o siano comunque persone estranee alle forze armate, in sede di esecuzione «alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata» (art. 65 cod. pen. mil. di pace). Ancora, nel caso di concorso di più reati, alcuni dei quali puniti con la reclusione, altri con la reclusione militare, si applica la reclusione ovvero la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva dell'altra pena che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti, a seconda che la condanna importi ovvero non importi la degradazione.

Appare evidente dalle disposizioni citate che l'ordinamento considera le due pene come reciprocamente sostituibili (si noti come la «conversione» di una pena nell'altra sia prevista sempre a parità di durata), e che l'applicazione di una o dell'altra pena non dipende in definitiva tanto dalla specie del reato commesso quanto dalla circostanza che il reo o il condannato rivesta tuttora, ovvero non rivesta o non rivesta più, la qualità di militare. In altri termini, la reclusione militare non è altro che la reclusione che può essere inflitta e applicata nei confronti di coloro che rivestono la qualità soggettiva di militare, mentre il venir meno di tale qualità comporta l'automatica conversione della reclusione militare inflitta in reclusione comune.

Ciò conferma che la specialità della reclusione militare si colloca esclusivamente sul versante delle modalità di esecuzione di una pena fondamentalmente unitaria. Se infatti si trattasse veramente di pene di natura diversa, non sarebbe ammissibile, in quanto contrasterebbe pienamente, fra l'altro, con il principio costituzionale di legalità delle pene (art. 25 Cost.), la conversione dell'una nell'altra pena in forza di circostanze esterne rispetto alla fattispecie del reato commesso, come la perdita successiva della qualità di militare da parte del condannato.

7. — Del resto la piena equiparabilità, a certi fini, di reclusione comune e reclusione militare è stata ritenuta da questa Corte quando essa ha censurato le norme dell'ordinamento penitenziario le quali non prevedevano l'applicabilità della misura alternativa della detenzione domiciliare per i condannati alla reclusione militare, sia pure limitatamente all'ipotesi del condannato in condizioni di salute particolarmente gravi (sentenza n. 414 del 1991), o non prevedevano l'ammissione ai permessi premio dei condannati alla reclusione militare (sentenza n. 227 del 1995); o quando ha censurato come ingiustificata la differenza di disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, quanto ad indefettibilità della previa osservazione della personalità, del condannato militare rispetto al condannato comune (sentenza n. 119 del 1992); o ancora quando ha ammesso la non irrazionalità del principio della sostituzione della reclusione comune con quella militare, di cui al citato art. 27 del codice militare (sentenza n. 409 del 1989, numero 7 del *Considerato in diritto*).

Né contraddice questa linea la ritenuta illegittimità di tale sostituzione nel caso di condanna per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, che era motivata dalla contraddizione fra la previsione dell'esonero dal servizio militare, previsto per i così detti obiettori totali a seguito dell'espiazione della pena, e una modalità di esecuzione della pena stessa improntata alla finalità del recupero del soggetto al servizio militare, nonché dal rischio di «spirale delle condanne» derivante dall'assoggettamento dell'obiettore totale al trattamento proprio della reclusione militare (sentenza n. 358 del 1993).

Dal canto suo la giurisprudenza dei giudici comuni ha ammesso l'applicabilità delle norme sul trattamento sanzionatorio della continuazione tra reati anche al caso di reati puniti rispettivamente con la reclusione e con la reclusione militare (v. Cass., sez. un., 5 luglio 1984, Falato); e, ancor più significativamente, ha ammesso l'applicabilità del «patteggiamento» anche quando debba infliggersi la pena della reclusione militare, ancorché l'art. 444 cod. proc. pen., nello stabilire il limite di pena che consente il «patteggiamento», faccia riferimento letterale alla «reclusione» (v. ad es. Cass., sez. I pen., 28 ottobre 1995, Gallo).

8. — Si può dunque concludere che, essendo la reclusione comune e la reclusione militare solo due *species* dell'unico *genus* «reclusione», e in concreto due pene autonome quanto a modalità di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabili a parità di durata, nulla vieta di applicare le norme del codice di procedura penale, che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive ovvero l'arresto in flagranza o il fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per cui si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare: considerato anche che «la carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare» (sentenza n. 68 del 1974). Questa è anzi l'unica ragionevole lettura del sistema normativo, una volta che si considerino venute meno le norme speciali del codice militare sulle misure restrittive della libertà, e quindi debbano trovare applicazione anche in queste ipotesi, in forza del generale richiamo dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace, le norme dell'ordinamento processuale penale comune.

Così interpretate le norme denunciate, non si pone evidentemente il problema che ha dato luogo alle censure sollevate dal giudice remittente in ordine alla presunta mancata previsione nelle stesse norme della possibilità di adottare misure cautelari per reati puniti con la reclusione militare.

9. — Resta da esaminare il secondo ordine di questioni sollevate, concernente l'asserita lacuna dell'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen., laddove, nell'elencare i reati per i quali può procedersi all'arresto in flagranza al di fuori delle condizioni generali in ordine all'entità della pena edittale stabilite dal primo comma, non contempla reati militari che sarebbero in qualche modo assimilabili, per natura e gravità, a reati comuni compresi nel predetto elenco.

In proposito deve però ritenersi rilevante solo la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma con riguardo alla lettera c) del secondo comma dell'art. 381, ove si menziona il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod. pen., in riferimento al reato di insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186, primo comma, cod. pen. mil. di pace.

Viceversa non è rilevante l'analoga questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza n. 733 con riguardo alla lettera g) del secondo comma dell'art. 381, ove si menziona il reato di furto previsto dall'art. 624 del codice penale, in riferimento al reato di furto militare previsto dall'art. 230 cod. pen. mil. di pace. Infatti nella specie sottoposta al giudice patavino si procede per il delitto di furto militare a danno dell'amministrazione militare, per il quale l'art. 230, secondo comma, cod. pen. mil. di pace prevede la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, e dunque una pena superiore al limite al di sopra del quale l'arresto facoltativo in flagranza è comunque consentito a norma dell'art. 381, primo comma, cod. proc. pen, secondo la lettura qui accolta. Dovendo trovare applicazione tale norma, è inammissibile, in quanto priva di rilevanza, la questione che investe la diversa norma del secondo comma, lettera g) dello stesso art. 381.

10. — La questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma è infondata.

L'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen. introduce una deroga alla regola generale di cui al primo comma, che collega la facoltà di procedere all'arresto in flagranza all'entità della pena (reclusione superiore nel massimo a tre anni nel caso di delitto non colposo, consumato o tentato) prevista per il reato per il quale si procede. Tale deroga consiste nella previsione nominativa di una serie di reati elencati, per i quali tale facoltà è concessa anche se la pena per essi prevista dalla legge è inferiore al limite di cui al primo comma. Si tratta ovviamente di un elenco tassativo, non suscettibile né di letture estensive (i reati sono indicati con la loro denominazione e con il richiamo alla corrispondente disposizione del codice penale o di altra legge, e dunque si tratta di fattispecie ben determinate), né tanto meno di applicazione analogica, trattandosi di norma eccezionale in rapporto alla regola generale del primo comma.

Ora, non vi è dubbio che sussista una disarmonia in questa disciplina, in quanto il legislatore del codice ha elencato solo i reati comuni colpiti con pena edittale meno elevata, ma per i quali si è ritenuto possano sussistere particolari esigenze cautelari tali da richiedere l'arresto in flagranza, mentre ha completamente pretermesso la considerazione dei reati militari previsti dal codice militare, in ordine ai quali in precedenza provvedeva con disposizione di generalissima applicazione l'art. 308 del codice militare medesimo. Caduta tale disposizione a seguito della sentenza n. 503 del 1989 di questa Corte, sono rimaste solo le norme del codice comune, le quali però, mentre stabiliscono le condizioni generali per procedere all'arresto (primo comma dell'art. 381, applicabile, come si è detto, anche ai reati militari puniti con la reclusione militare), nulla dispongono in ordine a singoli reati militari per i quali si consenta l'arresto fuori da quelle condizioni generali.

Tuttavia la disarmonia non è tale da dar luogo ad una situazione di incostituzionalità.

Non può infatti che essere riservato al legislatore, nella sua esclusiva discrezionalità, stabilire in via tassativa, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, i casi e i modi in cui possono essere disposte restrizioni della libertà personale, e specificamente i «casi eccezionali di necessità ed urgenza» in cui possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di fuori della riserva di giurisdizione esistente in materia. Tali casi, costituenti altrettante deroghe — costituzionalmente ammesse — alla regola generale dell'inviolabilità della libertà personale, non possono essere estesi con pronunce di questa Corte, per ragioni analoghe a quelle che impediscono la introduzione, per via di pronunce di incostituzionalità, di nuove ipotesi di reati o di pene (v. da ultimo sentenza n. 411 del 1995).

Il reato militare di insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186 cod. pen. mil. di pace può ben essere considerato di gravità equiparabile a quella del reato comune di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. pen., anche se si tratta di fattispecie diverse per alcuni degli elementi costi-

tutivi: l'insubordinazione con violenza è configurata come reato contro la disciplina militare (titolo terzo del libro secondo, cod. pen. mil. di pace), mentre la violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale è compresa fra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (libro II, titolo II, capo II, cod. pen).

Ma resta il fatto che solo il legislatore può compiere l'apprezzamento necessario per includere eventualmente tale reato militare fra quelli per i quali è consentito l'arresto in flagranza fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen.

11. — La riforma dei codici militari in conformità ai principi della Costituzione repubblicana è impegno che da troppo tempo ormai grava, insoddisfatto, sugli organi legislativi. Questa Corte ritiene di dover indirizzare ad essi un nuovo, pressante invito a provvedere, anche prendendo spunto dai problemi applicativi di cui le presenti questioni di costituzionalità, sollevate da giudici militari, sono ulteriore testimonianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;*

b) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;*

c) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;*

d) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;*

e) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 189

*Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli - Pensione di anzianità - Elevazione del requisito contributivo effettivo per i lavoratori agricoli «eccezionali» - *Ius superveniens*: d.-l. 30 ottobre 1995, n. 449 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, commi 9, 12 e 12-bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici*: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 9, 12 e 12-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 maggio 1995 dalla Corte di cassazione sui ricorsi promossi dall'INPS contro D'Amico Nicola e Ancona Aurelia, iscritte ai nn. 859 e 860 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di D'Amico Nicola, Ancona Aurelia e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per D'Amico Nicola e Ancona Aurelia, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto — entrambe emesse il 5 maggio 1995 nel corso di altrettanti giudizi promossi da lavoratori agricoli «eccezionali» al fine di ottenere dall'INPS la pensione di anzianità — la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di costituzionalità dell'art. 7, commi 9, 12 e 12-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui hanno elevato il requisito contributivo effettivo richiesto ai lavoratori agricoli eccezionali dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in modo tale da pregiudicare il conseguimento della pensione di anzianità, stante anche l'esclusione della possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo;

che, secondo il giudice *a quo* va condiviso il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568, la quale ha affermato che, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli, il requisito contributivo stabilito dalle norme impugnate è

costituito, non solo dalla contribuzione complessiva pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo, quantomeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi di categoria — cui peraltro non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria, né si applica alcuna rivalutazione per i contributi relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1984 —, ma anche da un minimo di contribuzione annua, pari a 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione, formato (anche) dai menzionati contributi figurativi e soggetto alla prevista rivalutazione concernente, appunto, i contributi relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1984;

che tuttavia — a giudizio della Corte rimettente — seguendo tale interpretazione, l'esclusione dell'operatività del temperamento della rivalutazione rispetto al concorrente requisito dei contributi effettivi per 5460 giornate lavorative (elevato per tutte le categorie di lavoratori agricoli, senza più le differenziazioni di cui alla precedente normativa, che contemplava requisiti contributivi meno gravosi per alcune specifiche categorie di lavoratori agricoli caratterizzate dalla eccezionalità dell'opera prestata o dall'età del prestatore) comporta un inasprimento del regime giuridico preesistente, con pregiudizio delle relative situazioni soggettive afferenti a rapporti di durata, giunti oltretutto in fase avanzata;

che dette norme si pongono perciò in contrasto, sia con l'art. 3 della Costituzione, per la lesione del principio di uguaglianza sostanziale derivante dalla disparità di trattamento tra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e quelli che successivamente a tale data soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina, sia col successivo art. 38, in quanto la notevole elevazione del requisito contributivo può di fatto precludere alle persone prossime al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità, in contrasto con le primarie esigenze di vita dei lavoratori;

che in particolare, poi, l'art. 7, comma 12-bis, risulta intrinsecamente irragionevole, là dove esso — contestualmente al meccanismo della rivalutazione dei contributi giornalieri versati — ne prevede l'annullamento nella parte superiore a 270 per anno, non consentendo di utilizzare (in termini di media contributiva di cui all'art. 22 della citata legge n. 153 del 1969) i periodi di massima attività per neutralizzare gli effetti negativi derivanti da periodi di minore intensità occupazionale;

che, nella sola ordinanza r.o. n. 859 del 1995, tale ultima norma viene infine censurata con riferimento all'ulteriore irragionevole elemento di discriminazione operante tra i lavoratori più anziani e quelli più giovani, in quanto l'indennità di disoccupazione, che dà luogo alla contribuzione figurativa computabile nelle 270 giornate di contribuzione annua è stata introdotta soltanto con l'emanazione del d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, per cui i lavoratori che abbiano iniziato a lavorare prima di quell'anno non sempre possono raggiungere il limite sancito nonostante la prevista rivalutazione;

che, nel solo giudizio promosso con r.o. n. 859 del 1995, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni, siccome già dichiarate infondate con la sentenza n. 573 del 1990 di questa Corte;

che, in entrambi i giudizi, si è costituito l'INPS, concludendo (con motivazioni ribadite in due identiche memorie depositate nell'imminenza dell'udienza) per l'inammissibilità delle questioni — in ragione dell'interpretazione autentica delle norme censurate fornita dalla richiamata decretazione d'urgenza (art. 3 del decreto-legge n. 449 del 1995, reiterato dal decreto-legge n. 554 del 1995 e dal decreto-legge n. 84 del 1996), secondo la quale non è più richiesto, per i periodi precedenti al 1 gennaio 1984, il requisito delle 270 giornate di contribuzione annua e la rivalutazione, di cui all'impugnato primo comma² dell'art. 7, opera anche per il raggiungimento del requisito delle 5460 giornate di contribuzione complessive — ovvero per la loro infondatezza nel merito;

che si sono costituiti, altresì, i ricorrenti dei giudizi *a quibus* aderendo sostanzialmente alle prospettazioni contenute nelle ordinanze di rimessione e concludendo per l'accoglimento delle sollevate questioni o, in via subordinata — come prospettato in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza —, per la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per *ius superveniens*.

Considerato che le due ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche o connesse e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte è chiamata, tra l'altro, a decidere se i commi 9, 12 e 12-bis dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la richiamata sentenza del 14 febbraio 1995 n. 1568 — violino l'art. 3 della Costituzione per la derivante disparità di trattamento tra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e quelli che successivamente a tale data soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina, dovuta all'innalzamento dei requisiti contributivi per le categorie dei braccianti eccezionali, con esclusione della possibilità della rivalutazione dei contributi nell'arco dell'intero periodo assicurativo, nonché l'art. 38 della Costituzione, in quanto l'elevazione del requisito contributivo, non temperato dal meccanismo della rivalutabilità, può di fatto precludere alle persone prossime al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449 (Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati, nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti), il quale, in particolare, all'art. 3 così dispone: «1. Il nono comma dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri. 2. Per le giornate di contribuzione inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'art. 7 del decreto-legge di cui al primo comma, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.»;

che tali disposizioni sono state riprodotte — nell'identico tenore testuale — nei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, e, da ultimo, nel decreto-legge 26 aprile 1996, n. 219, attualmente vigente;

che, essendo mutato il complessivo quadro normativo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 190

*Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Integrazione salariale straordinaria - Trattenute INPS sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto - Restituzione - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale - Omessa previsione di un limite per la trattenuta in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato - Inesistenza della previsione di una sanzione di decadenza - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 31 marzo 1988, n. 86, art. 8, quinto comma, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).****(Cost., artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;**Giudici:** prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1995 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Conversa Antonio e S.p.a. OTO Melara ed altro, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. OTO Melara e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Antonio Conversa contro la S.p.a. OTO Melara e altro per ottenere la restituzione della somma di 9.461.000 lire trattenutagli per conto dell'INPS sulla liquidazione del trattamento di fine lavoro in quanto indebitamente percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il periodo 2 marzo 1992-31 ottobre 1992, avendo il ricorrente prestato attività lavorativa non comunicata dal 14 settembre al 15 ottobre 1992, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 14 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, senza stabilire «alcun limite per la trattenuta in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato»;

che al giudice rimettente la sanzione della decadenza dell'intero trattamento di integrazione salariale, confrontata con l'analoga sanzione prevista dal precedente quarto comma nel limite delle giornate di lavoro effettuate, appare eccessiva e pertanto censurabile alla stregua dei parametri costituzionali richiamati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti la Società OTO Melara e l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di manifesta infondatezza;

Considerato che l'art. 8, quarto comma, del d.-l. n. 86 del 1988 non prevede una sanzione di decadenza, bensì stabilisce l'incompatibilità tra attività lavorativa retribuita (il cui svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale, disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

che, pertanto, con questa norma non è confrontabile la disposizione impugnata, la quale sanziona l'incompatibilità comminando al lavoratore, che non adempia il detto obbligo di comunicazione, la decadenza dal diritto all'integrazione salariale;

che la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il quale non potrebbe essere attuato se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'INPS e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione;

che non può dirsi violato l'art. 38 della Costituzione da una norma, come quella in esame, che si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati;

che nemmeno è prospettabile una violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., il quale in materia previdenziale può essere richiamato solo per il tramite dell'art. 38 e nei limiti di questo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente e redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 191

Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Sequestro probatorio di immobile - Procedimento di riesame - Dichiarazione di perdita di efficacia della misura coercitiva da parte della Corte di cassazione in caso di annullamento dell'ordinanza di conferma della misura stessa da parte del tribunale in sede di riesame - Omessa previsione - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 309, decimo comma, e 324, sesto comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 324, sesto comma, e 309, decimo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1995 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Angelo Micozzi, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, giudice di rinvio nel procedimento di riesame del sequestro probatorio di un immobile in danno di Angelo Micozzi, indagato per violazioni edilizie, con ordinanza del 13 maggio 1995, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, interpretato dalla Cassazione nel senso che non è consentito al tribunale, in sede di riesame, integrare mediante ulteriore termine quello inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso, nonché, dell'art. 309, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione dichiari la perdita di efficacia della misura coercitiva quando annulla, perché emanata all'esito di giudizio affetto da nullità, l'ordinanza di conferma della stessa misura da parte del tribunale in sede di riesame;

che, rispetto all'art. 324, sesto comma, il giudice rimettente premette che la Cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza confermativa del sequestro per violazione del termine libero di tre giorni e che, secondo il principio di diritto cui è vincolato, è necessaria la decorrenza *ex novo* del termine libero ed è insufficiente la sua integrazione;

che, secondo il giudice *a quo* l'interpretazione vincolante fornita dalla Cassazione, diversa da quella prevalente, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, apparendo irrazionale che un termine effettivo superiore a tre giorni, per effetto della proroga, sia ritenuto lesivo del diritto di difesa;

che, rispetto all'art. 309, decimo comma, il giudice rimettente, premesso che — secondo le Sezioni Unite della Cassazione — la perdita di efficacia della misura coercitiva si verifica solo in caso di mancata decisione e non anche in caso di decisione affetta da nullità, osserva che, potendosi evitare la decadenza mediante l'emanazione di un provvedimento nullo, sarebbero lesi i diritti della difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità di entrambe le questioni;

Considerato, con riferimento alla prima questione, che la norma impugnata prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta almeno tre giorni prima;

che il giudice, in esito all'udienza camerale, dubita della costituzionalità dell'interpretazione adottata dalla Cassazione, nonostante che, come emerge dagli atti, la prescrizione di cui all'art. 324, sesto comma, sia stata di fatto rispettata, essendo stato assicurato il termine di tre giorni tra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza, mentre non si sono verificate le condizioni per l'applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione;

che, pertanto, la questione sollevata non appare rilevante nel giudizio *a quo* e, di conseguenza, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, inoltre, con riferimento all'art. 309, decimo comma, la norma impugnata prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva ove la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame non intervenga entro il termine di dieci giorni prescritto dal nono comma dello stesso articolo;

che la norma censurata non attribuisce al tribunale del riesame alcuna cognizione sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, competente a verificare la quale è il giudice che procede e non il giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure coercitive;

che, pertanto, anche la seconda questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza nel giudizio *a quo*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 309, decimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 192

*Ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Lavoratrici - Prepensionamento nel settore siderurgico - Riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa come per gli uomini - Omessa previsione - Analoga questione già decisa dalla Corte (vedi sentenza n. 64/1996) - Attribuzione di una maggiorazione dell'anzianità contributiva per entrambi i sessi nella misura di dieci anni - Manifesta infondatezza.****(Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 27, primo comma, e 29, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 37).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promossi con ordinanze emesse:

1) il 12 ottobre 1995 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Vitale Alessandra e l'INPS, iscritta al n. 855 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 2 novembre 1995 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Annarella Maria Grazia e l'INPS, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Vitale Alessandra, Annarella Maria Grazia e dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa da una lavoratrice, dipendente di un'impresa operante nel settore siderurgico, nei confronti dell'INPS, per ottenere il riconoscimento del diritto al versamento di accrediti contributivi pari al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età, il Pretore di Milano, con ordinanza del 12 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscano del prepensionamento ivi stabilito il medesimo riconoscimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa degli uomini;

che il giudice *a quo*, nel sollevare tale eccezione, ha chiarito che la ricorrente, collocata in prepensionamento all'età di quarantanove anni, si era vista riconoscere dall'INPS una maggiorazione d'anzianità fino a cinquantacinque anni di età e non per dieci anni, come invece richiesto;

che il medesimo giudice, richiamate le sentenze n. 371 del 1989 e n. 503 del 1991 di questa Corte, ha aggiunto che, essendo ormai l'età pensionabile uguale per gli uomini e per le donne, la facoltà prevista per queste ultime di ottenere il pensionamento cinque anni prima (ossia a cinquantacinque anni) non può venire a determinare uno svantaggio nel riconoscimento dei periodi di anzianità contributiva, poiché le donne hanno diritto di lavorare fino alla stessa età degli uomini;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata dal Pretore, con argomentazioni analoghe a quelle sostenute da quest'ultimo;

che nel giudizio si è costituito anche l'INPS, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, richiamandosi alla sentenza n. 345 del 1994 di questa Corte ed osservando che la lamentata lesione costituzionale non sussiste, poiché la disparità in oggetto è da ricondurre alla diversità dell'età pensionabile degli uomini rispetto a quella delle donne;

che nel corso di una controversia previdenziale promossa da altra lavoratrice nei confronti dell'INPS il Pretore di Venezia, con ordinanza del 2 novembre 1995, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i giudici *a quibus* lamentano che, a parità di anzianità contributiva e di età anagrafica, gli uomini possano godere di una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa di cinque anni in più rispetto a quella riconosciuta alle donne;

che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha deciso un'analoga questione di legittimità costituzionale, interpretando l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne, attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci anni;

che la corretta interpretazione del sistema vigente non consente, quindi, di ravvisare le lesioni dei principi costituzionali lamentate dai giudici *a quibus*;

che la questione — relativa sempre a lavoratrici del settore siderurgico — deve essere dichiarata manifestamente infondata, perché fatta oggetto di precedente decisione, senza che le presenti ordinanze di rimessione prospettino profili diversi di censura;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo comma, e 29, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Milano e dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 marzo 1996
(della regione Sicilia)*

Finanza pubblica allargata - Tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. - Modalità di versamento, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Obbligo per le banche di versare il 50% delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Applicabilità delle disposizioni anche per le operazioni effettuate in Sicilia - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Violazione della normativa di cui all'art. 3 del d.m. 20 agosto 1992 - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 47/1968 e 49/1972.

(Circolare del Ministero delle finanze - Dipart. entrate del 15 gennaio 1996, n. II/4/126).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 25 gennaio 1996, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica a Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96, recante: «Versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e il numero di partita IVA - Istituzioni di codici-tributo».

F A T T O

Con legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995, sono state adottate diverse misure di razionalizzazione della finanza pubblica. In particolare l'art. 3, commi da 138 a 146, ha apportato varie modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative sopprimendone alcune con effetto immediato, altre a partire dal 1988 ed elevando la misura o modificando le modalità di riscossione di quelle mantenute. Tra le modifiche assume rilievo nella genesi del presente conflitto quella riguardante la tassa per l'attribuzione annuale della partita I.V.A. istituita con l'art. 36 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (che non conteneva alcuna riserva della relativa entrata in favore dell'Erario). L'art. 3 della citata legge n. 549/1995, al comma 143, innova le modalità di pagamento di tale tassa disponendo che venga «corrisposta mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato ...» anziché mediante versamento presso l'ufficio del registro — tasse sulle concessioni governative — di Roma come avveniva in precedenza. Al comma 241 si prevede poi che le «entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo sono destinate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

In attuazione delle disposizioni di cui sopra il Ministero delle finanze con la predetta nota n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996 ha dettato le modalità di versamento delle somme riscosse dalle banche a titolo di tassa annuale di vidimazione dei libri sociali e tassa annuale partita I.V.A., attribuendo alle stesse, rispettivamente, i codici 7085 e 7088 e prevedendo che, «per le operazioni eseguite nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, la banca versa il 50% delle somme riscosse con il predetto codice alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato al Capo VIII, capitolo 1217, art. 1 del bilancio dello Stato e la restante parte all'art. 3 dello stesso Capo e Capitolo»; mentre per «le operazioni effettuate in Sicilia», la stessa circolare dispone che «la banca versa

il 50% alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, al Capo VIII, Capitolo 1217, art. 3 del bilancio dello Stato e la restante parte direttamente all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana al rispettivo Capo, Capitolo e articolo di competenza della Cassa regionale siciliana corrispondente all'art. 1 Capitolo 1217 del bilancio dello Stato».

La suddetta circolare, nella parte in cui, per le operazioni effettuate in Sicilia demanda alle banche il versamento del 50% delle somme riscosse a titolo di tassa partita I.V.A. alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, si appalesa lesiva delle attribuzioni della regione siciliana e viene censurata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Ai sensi dell'art. 2, comma primo, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 — che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalità insito nell'art. 36 dello statuto stesso — spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia è quello della novità dell'entrata, ravvisabile in «un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente» (sentt. n. 47 del 1968, n. 49 del 1972).

Ora, le modifiche introdotte dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 alla previgente normativa concernente la tassa sulla partita I.V.A. non incrementano il flusso della corrispondente entrata, essendo limitate esclusivamente alle modalità di versamento, senza alcuna variazione dell'importo del tributo sinora pacificamente incamerato dalla regione.

Manca, quindi, all'entrata in discorso l'estremo della novità, come precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte.

Vero è che il comma 241 del citato art. 3, recante la clausola devolutiva all'erario prevista dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 si riferisce indiscriminatamente alle «entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo», e quindi anche a quella derivante dalla tassa sulla partita I.V.A., che nuova non è. Tuttavia il comma 243 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995 chiarisce che le disposizioni di questa «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Quindi, atteso il palese contrasto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 cit. della devoluzione all'erario di un'entrata spettante alla regione, il citato art. 3 (commi 143 e 146) legge n. 549/1995, ove ritenuto integralmente applicabile in Sicilia, sarebbe costituzionalmente illegittimo e la regione prudenzialmente ha avanzato al riguardo impugnativa in via principale della legge con ricorso notificato il 29 gennaio 1996.

Ma il canone ermeneutico che, nel dubbio, privilegia la lettura di una disposizione in senso conforme al dettato costituzionale (o statutario), induce ad escludere l'applicazione in Sicilia del combinato-disposto dei commi 143 e 146 legge n. 549/1995 quanto al versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. Di qui l'erroneità sul punto della circolare impugnata, resa evidente del resto, dall'istruzione di versare alle tesorerie provinciali dello Stato solo il 50% anziché l'intero gettito del tributo riscosso in Sicilia. Tale istruzione, invero, ricalca la disposizione dell'art. 3, comma primo, prima parte del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992), attuativo della clausola devolutiva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 100% delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, previsto dall'art. 10, comma primo, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, destinate dall'art. 13 dello stesso decreto-legge alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Ma mentre in quel caso il 50% delle entrate raddoppiate riservato alla regione corrispondeva all'intero ammontare della vecchia entrata spettante alla medesima, nel caso attuale, non essendovi stata alcuna maggiorazione della tassa di partita I.V.A., il dimezza-

mento della corrispondente entrata riservata alla regione siciliana non ha alcuna ragion d'essere. Onde è da presumere che il Ministero, più che ritenere integralmente applicabile in Sicilia il citato art. 3, commi 143 e 146 della legge n. 549/1995 (nel qual caso avrebbe dato disposizione alle banche di versare l'intero gettito del tributo) sia incorso in errore sulla novità dell'entrata.

In ogni modo è innegabile il pregiudizio subito dalla regione ricorrente per effetto dell'atto impugnato che si manifesta peraltro in palese violazione dello stesso decreto ministeriale 20 agosto 1992, il cui art. 3, ultimo inciso dispone l'integrale versamento alla regione siciliana delle tasse relative all'attribuzione del numero di partita I.V.A.

P. Q. M.

Si chiede a codesta Corte costituzionale:

di volere accogliere il presente ricorso, dichiarando che la circolare del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96, indicata nelle premesse, è illegittima in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 36 dello statuto siciliano e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

di volere pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui sottrae alla regione siciliana il 50% delle somme riscosse in Sicilia per tassa di partita I.V.A., alla stessa integralmente spettante.

Si depositano col presente atto:

- 1) autorizzazione a ricorrere (delibera della giunta regionale n. 21 del 1996);*
- 2) copia della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96.*

Palermo, addì 12 marzo 1996

Avv. Francesco TORRE - avv. Francesco CASTALDI

96C0409

N. 7

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° aprile 1996
(della provincia autonoma di Trento)*

Alimenti e bevande (Igiene e commercio) - Esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico - Determinazione del numero - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni - Ricomprensione, tra i destinatari, anche delle province autonome di Trento e Bolzano - Lesione delle competenze provinciali in materia di commercio ed esercizi pubblici - Violazione dei limiti posti all'attività e all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle province autonome, nonché del potere di direttiva in materia delegata.

(D.P.R. 13 dicembre 1995).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, nn. 3 e 7, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, secondo, terzo e settimo comma).

Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzano con deliberazione della Giunta provinciale n. 3050 del 15 marzo 1996 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 19 marzo 1996 (rep. n. 61896) rogata dal notaio dott. Pierluigi Mott del Collegio notarile di Trento e Rovereto (all. 2) dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di emanare nei confronti della provincia autonoma di Trento il d.P.R. 13 dicembre 1995, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996; nonché per il conseguente annullamento dello stesso decreto, per violazione:

degli artt. 9, n. 3) e n. 7), nonché dell'art. 16 dello Statuto;

dell'art. 3, commi 2, 3 e 7 d-lgs. 16 marzo 1992, n. 266;

dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, nonché del potere di direttiva in materia delegata;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

La ricorrente provincia è titolare di potestà legislativa e di potestà amministrativa sia nella generale materia del commercio che nella specifica materia degli esercizi pubblici, ai sensi degli artt. 9, n. 3) e n. 7), nonché dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia. Alle competenze statutarie è stata data piena attuazione sin dal d.P.R. n. 686 del 1973, secondo il quale le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano in materia di esercizi pubblici le funzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato, mentre analogamente è disposto per il commercio dal d.P.R. n. 1017 del 1978.

Nell'esercizio della propria potestà legislativa la provincia di Trento ha emanato una ampia ed organica legislazione, in particolare con la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, recante disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento, il cui titolo VI disciplina in particolare la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici. In attuazione di tale legge la provincia autonoma di Trento ha poi adottato il piano provinciale di politica commerciale (delib. della giunta provinciale n. 5544 del 12 giugno 1987 e n. 9320 dell'11 agosto 1988), nel quale sono in particolare contenuti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

La materia del commercio e degli esercizi pubblici non è invece compresa tra quelle che l'art. 117, comma primo, della Costituzione assegna alle regioni a statuto ordinario, ma, nel quadro delle disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, è stato delegato a tali Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative, tra l'altro, «ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande» (art. 52, primo comma, lett. a).

Con la legge 25 agosto 1991, n. 278, lo Stato ha ora dettato una nuova disciplina di aggiornamento della normativa sull'insegnamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

In tale legge è tra l'altro previsto che le Regioni, evidentemente nell'ambito della delega ad esse affidata, provvedono a fissare «periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate», e che ciò avvenga «sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Si noti che il riferimento a tale lettera d) appare il frutto, se non di un puro errore di stampa, almeno di un equivoco, essendo palese, in relazione al carattere delegato delle funzioni delle Regioni ordinarie in tale materia ed alla stessa terminologia usata dal legislatore, che esso andava invece rivolto alla lettera e) dello stesso art. 2, terzo comma, cioè alle «direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni».

In ogni modo, poiché la stessa legge n. 287 del 1991 prevedeva che le proprie disposizioni si applicassero nelle regioni a statuto speciale «in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti» le competenze e le prerogative della Provincia autonoma di Trento erano salvaguardate espressamente, senza che vi fosse ragione alcuna di contestare il contenuto della legge.

È perciò con sorpresa che la provincia autonoma di Trento ha dovuto constatare che il qui impugnato d.P.R. 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996, non solo si autoqualifica quale atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma espressamente include tra i propri destinatari anche «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Non c'è bisogno di dire, infatti, che se tale atto si fosse considerato — come ad avviso della provincia autonoma di Trento si doveva — quale espressione del potere di direttiva delle funzioni delegate alle Regioni a statuto ordinario, esso non avrebbe dovuto affatto essere rivolto alla stessa provincia, titolare di funzioni proprie. Ma se anche in denegata ipotesi si potesse considerare il compito previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 287/1991 come realmente ascrivibile alla funzione di indirizzo e coordinamento, nei confronti della provincia autonoma di Trento esso rimarrebbe comunque illegittimo e lesivo delle sue prerogative costituzionali per violazione dei principi codificati in materia, in attuazione dello statuto di autonomia, dal d.lgs. n. 266 del 1992.

Pertanto, sia considerato quale direttiva relativa alle funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario, impropriamente rivolta anche alla provincia autonoma di Trento, sia considerato quale atto di indirizzo e coordinamento esso risulta lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Erronea ed arbitraria estensione alle autonomie speciali ed alla provincia autonoma di Trento del potere di direttiva relativo alle funzioni delegate alle Regioni a statuto ordinario.

Come detto in narrativa, le funzioni amministrative in materia di pubblici esercizi sono assegnate alle regioni a statuto ordinario in regime di delega, e non quale materia propria. In questo contesto, ben si comprende come il legislatore statale, nell'atto di prevedere il potere regionale di stabilire «criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate» abbia tuttavia subordinato questo potere alle «direttive» statali rivolte alle regioni stesse: ovvero alla regioni a statuto ordinario in quanto titolari di funzioni delegate.

In altre parole, ad avviso della provincia autonoma di Trento non solo dal tenore letterale del riferimento alle «direttive», ma del contesto della legge, e più in generale dell'assetto costituzionale dei poteri, risulta chiaro che si tratta di quelle direttive in materia delegata cui si riferisce la legge n. 400 del 1988, art. 2, terzo comma, lett. e), per stabilire che la loro approvazione è sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; e risulta chiaro altresì che per mero equivoco la legge contiene invece un riferimento anziché alla lett. e) alla lettera d), ovvero a quella che si riferisce agli atti di indirizzo e coordinamento.

Ma ciò non basta certo a mutare la natura dell'atto, né legittima lo Stato a rivolgere le proprie direttive anche alla provincia autonoma di Trento, titolare in materia di funzioni legislative ed amministrative proprie. Assurdo sarebbe assimilare la condizione delle regioni meramente delegatarie dell'esercizio della funzione con la condizione di diretta titolarità delle funzioni legislative ed amministrative.

È chiara di conseguenza l'illegittimità dell'atto che pretende di sottoporre la ricorrente al potere statale di direttiva delle funzioni delegate.

2. — Illegittimità del decreto impugnato anche considerato quale atto di indirizzo e coordinamento a) Ommissione della procedura di consultazione in violazione art. 3, terzo comma, d.lgs. n. 266/1992.

Come ricordato in narrativa, il d.P.R. 13 dicembre 1995 di autoqualifica quale atto di indirizzo e coordinamento, seguendo (ad avviso della provincia erroneamente) l'indicazione proveniente dal riferimento della legge n. 287 del 1991 alla lett. d) della legge n. 40 del 1988. Ed è dunque chiaro che in questi termini si tratterebbe di un atto di indirizzo del tutto privo di fondamento legislativo.

Ma se anche in denegata ipotesi la legge n. 287/1991 andasse intesa nel senso di prevedere un atto di indirizzo e coordinamento rivolto a tutte le autonomie regionali, l'atto qui impugnato, in quanto rivolto alla provincia autonoma di Trento risulterebbe comunque illegittimo sotto diversi profili.

In primo luogo risulta palesemente violato l'art. 3, terzo comma, delle norme attuazione di cui al d.lgs n. 266 del 1992, secondo il quale le province autonome di Trento e di Bolzano «sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le rispettive norme di attuazione». Infatti nessuna consultazione della Provincia è avvenuta, come d'altronde risulta anche dal preambolo dell'atto impugnato.

Si noti che tale adempimento ha nel sistema delle norme di attuazione un valore portante. Non solo infatti esso è finalizzato ad un preventivo confronto tra i rispettivi punti di vista dello Stato e della provincia — un confronto utile ad armonizzare i contenuti degli atti statali allo Statuto di autonomia, e per questa via anche a ridurre il contenzioso costituzionale — ma ulteriormente esso ha nel sistema delle norme di attuazione un ruolo pratico ed operativo di fondamentale importanza: dal momento che, nelle osservazioni fatte dalle province si manifesti l'avviso di non compatibilità, l'efficacia dell'atto di indirizzo e coordinamento rimane, ai sensi del comma 4 dello stesso decreto, «sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo statuto».

Inoltre, secondo il comma ancora successivo, se nei trenta giorni in questione la provincia autonoma di Trento, per ottenere l'accoglimento del proprio punto di vista già svolto, notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto di indirizzo, l'efficacia di tale atto rimane ancora sospesa «fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale».

Occorre dunque chiedersi quali siano sul piano dell'operatività gli effetti della mancata consultazione: perché se si ritenesse che l'atto opera ugualmente, tale mancata consultazione, oltre ad impedire nel merito il confronto di cui si è detto, precluderebbe e vanificherebbe la garanzia della non applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tempestivamente contestato ed impugnato fino alla conclusione del giudizio costituzionale.

In realtà, la ricorrente provincia ritiene che il meccanismo delle norme di attuazione vada inteso nel senso che ogni modo in assenza di consultazione l'atto di indirizzo si trovi in una condizione di inapplicabilità per quanto riguarda le autonomie protette dal d.lgs. n. 266 del 1992.

Tuttavia, proprio in quanto rivolto anche (ed espressamente) alla provincia autonoma di Trento esso manifesta una pretesa statale di applicazione di per sé lesiva.

b) Specifica illegittimità delle disposizioni aventi contenuto dettagliato e direttamente prescrittivo, in violazione dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 266/1992.

Secondo la disposizione di attuazione citata in epigrafe gli atti di indirizzo comunque «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essa stabiliti». Ciò comporta, come sembra evidente, che tali atti vadano concepiti in termini di posizione di obiettivi e risultati, e non come specifiche prescrizioni vincolanti.

Ora, alcune delle disposizioni del decreto corrispondono a questo canone, indicando effettivamente obiettivi da raggiungere (facilità di accesso al servizio da parte degli utenti, assenza di ostacoli alla concorrenza, facilitazione dell'apertura e trasferimento degli esercizi). Altre disposizioni invece contraddicono il canone indicato.

Così, la disposizione del punto d) dispone che «i criteri ed i parametri regionali in materia debbono essere indicati con periodicità almeno triennale, distintamente per le autorizzazioni non stagionali e per quelle stagionali». Così facendo tale disposizione impone un vincolo che non è di obiettivo o di risultato, ma è rivolto a porre una disciplina diretta della funzione amministrativa regionale. Inoltre, essa appare anche violare la stessa legge n. 287/1991, che pone alle regioni il solo obbligo della periodicità, riservandone ad esse la determinazione. Non pare dubbio che se il legislatore avesse inteso porre una periodicità almeno triennale lo avrebbe direttamente stabilito.

L'atto statale si arroga qui una funzione che non è affatto di indirizzo, ma di vera integrazione normativa, che non può certo essere esercitata nei confronti della ricorrente provincia autonoma di Trento, la quale nell'ambito delle sue leggi ha già provveduto a stabilire che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi pubblici siano contenuti in un generale (piano provinciale di politica commerciale) di durata quinquennale (artt. 4 e 5 l p. n. 46 del 1983).

Ancora più gravemente, la lett. f) del decreto impugnato stabilisce perentoriamente che «è vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili». È evidente che tale proposizione non ha alcun contenuto di indirizzo, ma stabilisce invece in modo diretto una regola di disciplina della materia, ed oltretutto con una regola di dettaglio, ma una regola che, se fosse contenuta nella legge, avrebbe indubbiamente carattere di principio. Dunque, anche ed ancor più in questo caso, il presunto atto di indirizzo si arroga in realtà compiti di legislazione, dando così vita ad una doppia illegittimità, sia nei confronti del sistema normativo statale — nel quale l'atto di indirizzo abusivamente vorrebbe penetrare — sia nei confronti delle potestà riservate alle regioni, e limitabili soltanto dai principi di legislazione statale.

Tra l'altro, nel suo contenuto il divieto posto dall'atto di indirizzo appare piuttosto contraddire i principi legislativi, secondo i quali i criteri e parametri da stabilire devono essere «atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate».

Infine, il comma finale del d.P.R. -13 dicembre 1995 dispone che le Regioni «sono tenute ad emanare i criteri ed i parametri di cui al comma primo entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione» del decreto stesso. Sembra chiaro che anche in questo caso l'atto, ben lungi dal porre gli obiettivi e gli indirizzi, si arroga un compito di integrazione normativa, ponendo un vincolo che il legislatore avrebbe - se avesse inteso porlo - certamente posto nella legge. Ma poiché nella legge tale vincolo non è posto, non spetta certo all'atto di indirizzo di porlo in sostituzione del legislatore; quanto meno di fronte alla autonomia legislativa ed amministrativa propria, e non a mere funzioni delegate, ed in contrasto con quanto specificatamente disposto dalla legge provinciale (sulla cui base la provincia autonoma di Trento ha già emanato i criteri in questione).

Tra l'altro, il contenuto del vincolo temporale sfiora il paradosso, se si considera che a partire dall'agosto 1991 lo Stato ha impiegato oltre quattro anni a produrre una direttiva che nella *Gazzetta Ufficiale* occupa circa mezza pagina, e pretende di imporre alle Regioni centoventi giorni per elaborare criteri di necessità ben più analitici.

c) Specifica illegittimità per violazione dell'art. 3, comma settimo, d.lgs. n. 266/1992.

Secondo il comma settimo del d.lgs. n. 266/1992 «l'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recanti da atto legislativo dello Stato non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i principi e norme».

La disposizione si collega al sistema dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale e provinciale precisato dall'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 266/1992, ed in particolare alla statuizione secondo la quale al subentrare di nuova legislazione statale che comporti obbligo di adeguamento spetta alla regione ed alle province tale adeguamento, con esclusione della diretta operatività della legislazione statale. In questo quadro, la disposizione ora riportata specifica che nel periodo di adeguamento il sopravvivere della originaria legislazione locale comporta che essa sia efficace anche nella guida dell'azione amministrativa, persino se incompatibile con i nuovi principi statali.

Da tali previsioni non può non ricavarsi un principio più generale secondo il quale, in definitiva, l'atto di indirizzo statale opera non in contrasto ma in conformità con la legislazione regionale e provinciale, e nei limiti di tale conformità. Certamente, se sopraggiungono principi innovativi, la legislazione locale deve entro certi limiti venire adeguata: ma sin tanto che tale adeguamento non si produca è pur sempre la legislazione locale a guidare l'azione amministrativa locale.

A maggior ragione la capacità della legislazione regionale di guidare l'azione amministrativa locale deve ritenersi quando la sua corrispondenza ai principi statali non sia neppure posta in discussione, come in questo caso. Così se la legislazione provinciale, specificando la «periodicità» prevista dalla legge statale, dispone la durata quinquennale dei criteri, del tutto illegittima e comunque ingiustificata è la pretesa che la provincia si adegui (ed entro centoventi giorni) alla «triennialità» disposta con decreto presidenziale; ed adeguamento dicasi per l'altra disposizione qui contestata, sul divieto del numero massimo (divieto non previsto dalla legislazione provinciale, come d'altronde da quella statale).

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di emanare nei confronti della provincia autonoma di Trento il d.P.R. 13 dicembre 1995, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1996 nonché conseguentemente annullare in quanto rivolto alla provincia autonoma di Trento, lo stesso decreto, per violazione:

degli artt. 9, n. 3) e n. 7), nonché dell'art. 16 dello Statuto;

dell'art. 3, commi 2, 3 e 7 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;

dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, nonché del potere di direttiva in materia delegata; così come indicato in premessa ed illustrato nel ricorso.

Padova-Roma, addì 21 marzo 1996

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

N. 11

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Sanità pubblica - Regione siciliana - Incremento di ulteriori 109 unità (88 ausiliari socio-sanitari e 21 autisti) del personale del Policlinico di Palermo - Attribuzione del relativo onere finanziario a carico del Policlinico ed autorizzazione all'assessore regionale alla Sanità di trattenere gli importi per la corresponsione della retribuzione al personale in questione (3 miliardi e 500 milioni di lire) dalle somme dovute al Policlinico stesso per le prestazioni assistenziali rese nell'ambito del rapporto convenzionale Università-Regione siciliana - Mancata preventiva verifica dei carichi di lavoro e razionalizzazione delle procedure come prescritto dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1993.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Ammissione dei dipendenti assunti in qualità di supplente a concorso riservato per la definitiva immissione in ruolo - Riproposizione di disposizione di legge di identico contenuto normativo già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 484/1991 - Elusione di pronuncia della Corte costituzionale - Ingiustificato trattamento di privilegio - Violazione del principio del concorso pubblico per l'assunzione dei pubblici dipendenti, dell'assunzione tramite gli uffici di collocamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 88/1966, 223/1983 e 527/1995.

Sanità pubblica - Regione siciliana - Trasferimento mediante concorso riservato del personale del Centro trasfusionale, dipendente o convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993, al servizio di immunoematologia e trasfusionale del Policlinico di Palermo, per la copertura dei posti previsti in organico alla data del 31 dicembre 1988 - Trasferimento del personale dei centri trasfusionali di Sciacca e Trapani rispettivamente all'Azienda U.S.L. 1 di Agrigento e all'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani - Ingiustificato trattamento di privilegio - Violazione del principio del concorso pubblico nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 1, 2, 3 e 4).

[Cost., artt. 3, 51, 81, 97 e 136; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, punto 6; legge 23 ottobre 1992, n. 412, art. 2, lett. r); legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 9 e 12; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, quarto comma, n. 4; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)].

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1193 dal titolo «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali», pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996.

Scopo precipuo del provvedimento legislativo in questione è quello di procedere all'ennesimo incremento del contingente aggiuntivo di personale istituito presso l'ex U.S.L. n. 58 di Palermo per assicurare la funzionalità delle strutture assistenziali del Policlinico Universitario della città.

In proposito va ricordato che il detto contingente a seguito delle leggi regionali numeri 32 e 33 del 1982, n. 17 del 1993 e n. 3 del 1994 presenta in atto una dotazione di ben 589 unità di cui 260 medici, 300 agenti socio-sanitari, 19 biologi e 10 tecnici amministrativi.

Codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 266 del 1993 ha ritenuto costituzionalmente legittimo un aumento di personale di una U.S.L. al fine di metterlo a disposizione di un istituto universitario che collabora all'erogazione delle attività assistenziali di competenza della regione, pur adombrando il dubbio sulla vigenza del sistema convenzionale fra Regione e Policlinico, ex art. 39 della legge n. 833/1978, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992.

Orbene, nonostante l'avvenuto consolidarsi del nuovo sistema normativo nazionale di riferimento in materia sanitaria e di pubblico impiego, il legislatore siciliano persevera nella ormai consolidata prassi di disporre *ope legis* aumenti nelle dotazioni organiche di personale eludendo, così, nei fatti, l'obbligo per la p.a. di verificare preventivamente i carichi di lavoro dei propri dipendenti e razionalizzare le procedure prima di assumere nuovo personale, obbligo introdotto con le recenti riforme in materia di pubblico impiego.

In proposito, va rilevato che reiterate richieste di chiarimenti, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, circa l'avvenuta effettuazione delle predette incombenze da parte del Policlinico e dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo sono rimaste inevase e che da atti in possesso di questo Ufficio (all. 1) risulta che la struttura universitaria non dispone ancora di una pianta organica rideterminata sulla base degli effettivi carichi di lavoro, né delle eventuali integrazioni necessarie per l'attuazione dei piani di sviluppo.

Si soggiunge che, a tutt'oggi, non è stato approvato dalla regione il Piano sanitario regionale in cui devono essere individuati gli obiettivi assistenziali e l'apporto delle strutture universitarie, tant'è che sinora non si è potuto procedere alla stipulazione del protocollo d'intesa in sostituzione della originaria convenzione stipulata ai sensi dell'art. 833/78, ormai da oltre un biennio in regime di *prorogatio*.

La cennata mancata definizione dei rapporti giuridico-economici fra le due istituzioni (Regione ed Università) suscita sotto altro profilo la censura del provvedimento legislativo in questione, per quanto attiene alla individuazione del sistema di copertura delle spese che ne derivano.

Contraddittorio appare, infatti, porre da un canto l'onere finanziario a carico del Policlinico Universitario di Palermo (art. 1, secondo comma) e, dall'altro, autorizzare (art. 2) l'assessore regionale alla Sanità a trattenere gli importi relativi alla corresponsione della retribuzione al personale in questione (3 miliardi e 500 milioni di lire secondo il terzo comma dell'art. 1) dalle somme dovute al primo per le prestazioni assistenziali rese nell'ambito del rapporto convenzionale Università-Regione siciliana.

Detta procedura non tiene in considerazione che con il nuovo sistema dell'accreditamento non si può più aprioristicamente quantificare l'importo delle somme dovute dalla Regione al Policlinico di Palermo, potendosi, in ipotesi, verificare che l'entità e la specie delle prestazioni sanitarie rese potrebbe non rendere possibile la prevista decurtazione alla fonte operata dall'assessore alla Sanità sui trasferimenti in favore del Policlinico stesso e tenuto, altresì, conto che dalle medesime somme devono prelevarsi i fondi occorrenti per il pagamento degli emolumenti alle altre 589 unità già in servizio.

Danno, altresì, adito a rilievi di carattere costituzionale le previsioni di cui agli artt. 3 e 4.

L'art. 3, che di seguito si trascrive, costituisce la riproposizione in termini lessicali diversi della disposizione contenuta nell'art. 8 del d.d.-l n. 745 approvato dall'A.R.S. il 1° maggio 1991, già dichiarata illegittima da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 484/91.

«1. — Per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le disposizioni indicate dall'art. 1, quindicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano al personale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere già in servizio ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121 in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6, ventitreesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.

2. — Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere applicano le disposizioni di cui al primo comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Si soggiunge che il legislatore siciliano già con l'art. 51 del d.d.-l. n. 360, impugnato da questo ufficio con ricorso n. 64 del 1993, ha riproposto sotto altra veste la norma in questione, poi omessa in sede di promulgazione dal Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale.

Orbene, il legislatore siciliano, sempre al fine di consentire l'immissione definitiva nel ruolo regionale del personale sanitario di dipendenti assunti in qualità di supplenti nelle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 121/1983, dispone l'ammissione dei suddetti ad un concorso riservato, facendo stavolta riferimento alle previsioni dell'art. 1, quindicesimo comma, della legge n. 549/1995.

Preliminarmente, si rappresenta che la norma testè descritta (poiché si riferisce ad unità di personale di livello non superiore al quarto per le quali è richiesto l'avviamento tramite uffici di collocamento) si pone in palese contrasto con la vigente normativa nazionale in materia di collocamento e di ammissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e segnatamente con l'art. 16 della legge n. 56/1987 nonché con gli artt. 9 e 12 del d.P.R. n. 761/1979 e con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Si soggiunge che il legislatore siciliano con la censurata disposizione regionale, nell'intervenire su di una legge statale *id est*, art. 1, quindicesimo comma, legge n. 549/1995) estendendone l'applicazione e dettando una disciplina in materia riservata alla competenza dello Stato, illegittimamente esorbita dall'ambito delle proprie competenze statutariamente determinate C.c. n. 527/1995).

Ultima in ordine di esposizione ma non di importanza è la censura della norma *de qua* sotto il profilo della violazione dell'art. 136 della Costituzione.

L'art. 136 della Costituzione, infatti, non solo comporta che la norma dichiarata illegittima non venga assunta a criterio di qualificazione di fatti, atti o situazioni, ma impedisce, altresì, che attraverso una successiva, ulteriore legge, si imponga che fatti, atti o situazioni possano essere valutati come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non fosse intervenuta (C.c. n. 88/1966).

Al legislatore è pertanto precluso non solo che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì di raggiungere «anche se indirettamente» esiti corrispondenti a quelli non consentiti (C.c. n. 223/1983).

Del pari, dà adito a rilievi di carattere costituzionale la norma dell'art. 4, che di seguito si trascrive, con cui si conferisce ultrattività ad una disposizione statale transitoria, relativa all'assunzione di personale in servizio presso centri trasfusionali gestiti dall'Avis:

«1. — Al fine di garantire la funzionalità del servizio trasfusionale in attuazione dell'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, il centro trasfusionale «P. Giaccone» sito presso il Policlinico universitario di Palermo gestito dall'Avis comunale di Palermo è trasferito al Policlinico universitario di Palermo ed assume la denominazione di servizio di immunoematologia e trasfusionale.

2. — Il personale del Centro trasfusionale dipendente o convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 è trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusionale del Policlinico per la copertura dei posti previsti in organico alla data del 31 dicembre 1988. È trasferito altresì il personale che abbia occupato i posti derivanti da trasformazioni e/o sostituzioni che si siano resi successivamente, indispensabili.

3. — Per le finalità del primo comma, il personale dei Centri trasfusionali di Sciacca e Trapani, gestiti in convenzione dalle corrispondenti Avis è trasferito rispettivamente all'Azienda unità sanitaria locale 1 di Agrigento — nelle more dell'attivazione dell'Azienda ospedaliera di Sciacca di cui alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 39 — e all'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani.

4. — Per il trasferimento del personale di cui al secondo e terzo comma, in servizio alla data indicata nei citati commi, con osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, si applicano le procedure e i criteri indicati nell'art. 19, quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

5. — È soppresso l'art. 63 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

6. — All'onere finanziario previsto per complessive lire 2.300 milioni si farà fronte:

a) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42802 del bilancio della regione siciliana;

b) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della regione siciliana».

L'art. 19 della legge n. 107/1990, infatti, in via eccezionale e transitoria ha consentito il trasferimento alle UU.SS.LL., previo concorso riservato per titoli ed esami, del personale dipendente o convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso i centri trasfusionali, gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private, con l'osservanza di un orario di lavoro non inferiore alle 28 ore settimanali.

Orbene, il legislatore siciliano nel disporre l'applicazione della norma *de qua* anche ad unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1993 (epoca ampiamente successiva al 31 dicembre 1988) autorizza il bando del concorso riservato in palese contrasto con l'art. 47, quarto comma, n. 4, della legge n. 833/1978 che stabilisce il principio del concorso pubblico; principio questo che può di certo essere derogato da norme di legge statale (com'è infatti avvenuto con il cennato art. 19 della legge n. 107/1990) ma che non può subire eccezione alcuna da leggi regionali adottate in sede di attuazione-integrazione (C.c. sentenza n. 266/1993).

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 1193 dal titolo: «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di Centri trasfusionali», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, e segnatamente:

gli artt. 1 e 2 per violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 22, punto 6), legge n. 724/1994 e dell'art. 2, lettera r) della legge n. 421/1992 nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

l'art. 3, per violazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987, degli artt. 9 e 12 del d.P.R. n. 761/1979 nonché degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;

l'art. 4 per violazione dell'art. 47, quarto comma, n. 4 della legge n. 833/1978 nonché degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ed in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto Speciale.

Palermo, addì 1° aprile 1996

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

96C0550

N. 12

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Impiego pubblico - Regione siciliana - Inquadramento nei ruoli della regione dei tecnici (circa 1.500) assunti con contratti a termine di durata non superiore al biennio per l'istruttoria delle domande di sanatoria degli abusi edilizi - Violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1994, 478 e 479 del 1995.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, art. 1).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2; statuto regione Sicilia, art. 14).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1199-1020-1217-1226 dal titolo «Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 marzo 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme» pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996.

Il legislatore regionale, con l'art. 1 del provvedimento in questione, intende dare definitiva soluzione all'attuale stato di precariato in cui versano i circa 1500 tecnici, assunti originariamente dai comuni per il disbrigo delle pratiche relative alla sanatoria edilizia disciplinata dalla legge n. 47/1985, prevedendo il loro inquadramento nei ruoli, anche in soprannumero.

Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie è opportuno premettere che il legislatore siciliano con l'art. 14 della legge 15 marzo 1986, n. 26 (Norme integrative della legge relativa alla sanatoria dell'abusivismo edilizio) dispone che «per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria ... l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratti a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentata».

Il rapporto di lavoro instaurato dai comuni con i suddetti tecnici, dopo una prima proroga disposta dall'art. 1 legge regionale n. 11/1990, in considerazione dell'elevato numero delle domande in sanatoria presentate e della complessità del procedimento relativo alla loro trattazione, è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato dall'art. 1 della legge regionale n. 9/1993, contestualmente alla previsione della loro possibile utilizzazione anche per l'espletamento dei generali compiti d'istituto.

In relazione al carattere contingente delle finalità della legge e di avventiziato del rapporto di lavoro instaurato per fronteggiarle, questo non ha cessato comunque di essere destinato ad avere termine con la cessazione del bisogno che l'ha determinato (definizione delle pratiche di sanatoria).

Ciò è tanto vero che con la citata legge regionale n. 9/1993 è stato fissato per il 30 giugno 1994 il termine per il completamento del disbrigo delle pratiche (termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996 con la legge n. 34/1995).

Da ciò emerge la contraddittorietà del legislatore, che da una parte prevede un termine non lontano per lo smaltimento del lavoro affidato prevalentemente ai suddetti tecnici e dall'altra stabilisce il loro inquadramento nei ruoli.

Per queste e per le ulteriori motivazioni che seguono la norma dà adito a rilievi di carattere costituzionale.

Va, preliminarmente, rilevato che l'assemblea regionale siciliana con l'adozione della norma in questione mostra di non tenere alcun conto della recente riforma del pubblico impiego, tesa alla razionalizzazione degli apparati burocratici ed al rigoroso controllo delle spese connesse alla gestione del personale.

È di palmare evidenza, infatti, che la norma *de qua* confligge *in toto* con i cennati principi di carattere unitario e nazionale delle leggi dello Stato, atteso che cosente la stabilizzazione di rapporti di lavoro da ritenersi non necessari per gli enti, in quanto non rientrano nelle previsioni delle piante organiche rideterminate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali, vincolanti anche per la regione siciliana.

È vero che, in via di principio, non può escludersi che la regione nella sua autonomia possa decidere di sistemare (con l'assunzione in ruolo) particolari categorie assunte con contratti di lavoro anche a tempo determinato per esigenze contingenti e non stabili purché, pur divergendo dalla disciplina generale in materia di assunzioni (*id est* concorso pubblico), preveda idonei strumenti di verifica della capacità ed idoneità professionale dei candidati ed escluda ogni forma di automatismo nel reclutamento dei dipendenti (Corte costituzionale n. 314/1994).

Orbene, il sistema previsto dal legislatore per procedere all'inquadramento nei ruoli comunali dei tecnici in questione non appare idoneo a fornire quelle garanzie minime di obiettività e buon andamento della p.a., che richiedono il ricorso a procedure congrue e ragionevoli per l'ammissione nel settore del pubblico impiego, soprattutto se si tratta di posti, come nel caso in specie, di livello medio elevato (sentenza Corte costituzionale n. 478/1995).

Sembra, invero, non congruo per effettuare la valutazione delle attitudini dei candidati il semplice rinvio alle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 26/1986 e/o a quelle compilate secondo i criteri del decreto del presidente della regione 7 agosto 1993, n. 18.

In tale regolamento (che si allega) mentre all'art. 1, in via teorica, si fa riferimento ad una regolare procedura concorsuale, nel successivo art. 2, si dà atto che almeno parte dei tecnici in questione sono stati assunti per chiamata diretta o tramite gli uffici di collocamento, e per essi, pertanto, si prevede, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, un giudizio di idoneità; giudizio, però, consistente nella mera valutazione dei titoli di studio e professionali (oltre dal carico familiare) posseduti, da valutarsi secondo i criteri ed i punteggi indicati con decreto dell'assessore regionale degli enti locali 3 febbraio 1992.

Ma è ancor più grave che il legislatore siciliano preveda d'inquadrare nei ruoli tecnici della sanatoria, prescindendo dalla effettiva necessità di copertura dei servizi, in rapporto alla domanda degli enti locali formulata in base alla verifica dei carichi di lavoro ed alla quantità di attività svolta (Corte costituzionale sentenza n. 479/1995), dimostrando così di privilegiare esclusivamente l'esigenza dei dipendenti che aspirano ad avere stabilito il proprio precario rapporto di servizio.

Ma vi è di più: a tale esigenza ritenuta prioritaria viene postergato il diritto costituzionalmente garantito ai cittadini di poter partecipare in condizioni di eguaglianza, ai concorsi per l'accesso ai pubblici uffici.

Invero, negli enti locali siciliani, se dovesse trovare attuazione la norma dell'art. 1, secondo comma, per molti anni, sino al completo riassorbimento del personale in questione, non avrebbero luogo procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di unità con qualifiche tecniche, impedendo, altresì, alla p.a. di operare una selezione quanto più ampia possibile dei propri dipendenti, in palese contrasto con il principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1 del disegno di legge n. 1199-1020-1217-1226 dal titolo: «Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme» approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché dell'art. 2 legge n. 421/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.

Palermo, addì 1° aprile 1996

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto Vittorio PIRANEO

96C0551

N. 13

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Ambiente (tutela dell') - Opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione - Richiesta di sanatoria - Introduzione del silenzio-assenso - Inammissibilità dell'applicazione del silenzio-assenso in materia ambientale e necessità di una pronuncia esplicita della p.a., secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 26/1996).

Ambiente (tutela dell') - Introduzione di norme intese ad accelerare le procedure in materia di autorizzazioni paesagistiche - Indebolimento della tutela del paesaggio.

Ambiente (tutela dell') - Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento - Istituzione di un apposito ufficio di segreteria della cennata commissione - Possibile coincidenza delle funzioni di dirigente coordinatore dell'ufficio di segreteria e presidente della commissione - Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della p.a.

Ambiente (tutela dell') - Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero - Possibilità per i comuni e/o i consorzi di comuni di autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico-conserviero a sversare nel sistema fognario nei limiti fissati dalla legge regionale 13 maggio 1986, n. 27 - Lamentata deroga ai limiti previsti dalla legge c.d. Merli (n. 319/1979) - Indebita interferenza del legislatore regionale in materia penale.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 2, 8, 13 e 14, primo comma).

(Cost., artt. 9, secondo comma, 25 e 97; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; statuto regione Sicilia, artt. 12 e 14).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 991-1221 dal titolo «Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere» pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996.

Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente destinato ad introdurre alcune disposizioni integrative in materia urbanistica, a seguito dei numerosi emendamenti approvati in aula sono confluite norme attinenti anche ai settori della tutela ambientale e dei lavori pubblici, alcune delle quali danno adito a censure di costituzionalità.

L'art. 2, che di seguito si trascrive, limitatamente al terzo comma, si rivela lesivo dei principi di cui agli articoli 9, secondo comma, e 97 della Costituzione:

«1. — Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è sostituito dai seguenti:

Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità delle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Per le opere ricadenti nell'ambito di riserve naturali, tale nulla-osta è reso dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'art. 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

Qualora il nulla-osta di cui ai precedenti commi non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, lo stesso si intende rilasciato favorevolmente».

Con la sopracitata previsione viene introdotto l'istituto del silenzio assenso nella procedura per il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 7 legge n. 1497/1939, di competenza dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e del presidente dell'ente parco, a seconda che le opere realizzate ricadano nell'ambito di riserve naturali o di parchi.

Orbene, l'istituto del silenzio-assenso può ritenersi ammissibile soltanto in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il tasso di discrezionalità, mentre la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalità farebbe venire meno l'esame e la valutazione degli organi preposti alla tutela paesaggistica, facendo assumere all'attività preventiva di controllo della pubblica amministrazione un carattere meramente eventuale.

Come codesta ecc.ma Corte ha, infatti, di recente avuto occasione di ribadire (sentenza n. 26/1996), in materia di tutela ambientale opera il principio fondamentale della necessità di una pronuncia esplicita, in quanto al silenzio della amministrazione preposta al vincolo ambientale non può essere attribuito valore di assensi (C.c. n. 302/1988).

Suscita, inoltre, dubbi di costituzionalità sotto il profilo della violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione e degli artt. 12 e 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, l'art. 8 con il quale vengono dettate norme intese ad accelerare le procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Va preliminarmente rilevato (anche se non si è in grado di stabilire se possa essere stata consumata la violazione dell'art. 12 dello statuto) che il disegno di legge in cui la norma è contenuta, come si evince dai lavori preparatori, è stato sottoposto al preventivo esame delle commissioni permanenti territorio ed ambiente e finanze e non anche della commissione beni culturali, il cui apporto in materia di sua stretta pertinenza (anche per la necessaria presenza dell'assessore al ramo e dei tecnici regionali) sarebbe stato sommamente utile.

Nel merito, si osserva che una modifica della ripartizione delle competenze fra regioni, comuni e province nella particolare materia, con la sottrazione all'amm.ne centrale dei compiti essenziali per una adeguata ed efficace tutela del paesaggio è assolutamente irragionevole.

Il trasferimento ai comuni, privi come sono di adeguate strutture tecniche, si traduce inevitabilmente in un indebolimento della tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione.

Ma detto trasferimento, per le stesse ragioni, non può non costituire altresì violazione del principio del buon andamento di cui al successivo art. 97.

La norma si rivela, altresì, in aperto contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, pacificamente applicabile anche nella regione siciliana. In particolare, il terzo comma dell'articolo prevede che la sovrintendenza può avocare a sé l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica soltanto quando questa incida notevolmente sul paesaggio in considerazione della dimensione o di altre caratteristiche, lasciando quindi ampio margine di discrezionalità a chi presenta l'istanza e al comune che la riceve.

Inoltre, il quinto comma prevede l'obbligo di dotarsi del piano paesaggistico solo per i territori di dimensioni superiore a 1000 ettari, in aperto contrasto con l'art. 1-bis della legge n. 431/1985 che riferisce detto obbligo all'intero territorio regionale, norma cui si richiama anche la legge n. 15/1991.

In aperto contrasto con l'art. 12 dello statuto speciale si rivela, infine, il sesto comma nel quale si prevede che nelle more del piano paesaggistico le sovrintendenze emanano, con riferimento alle aree del comma precedente, un regolamento contenente prescrizioni, modalità e divieti.

Infatti un regolamento di tal genere, a norma del più volte citato art. 12 dello statuto speciale, può essere emanato con decreto del presidente della regione.

Del pari, dà adito a rilievi di carattere costituzionale per violazione dell'art. 97 della Costituzione la previsione dell'art. 13, con cui si intende apportare l'ennesima modifica al disposto dell'art. 16 legge regionale n. 39/1977, concernente la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

La norma testé introdotta istituisce un apposito ufficio di segreteria della cennata commissione, cui è preposto un dirigente coordinatore individuato tra gli ispettori sanitari *ex* medici provinciali o tra i dirigenti tecnici dell'assessorato territorio ed ambiente.

A fondamento del motivo di gravame è la prevista eventualità che nella stessa persona possano coincidere le funzioni di dirigente coordinatore dell'istituendo ufficio di segreteria e di presidente della commissione.

Non si ritiene conforme, invero, al principio di buon andamento della p.a., in relazione all'organizzazione delle strutture burocratiche, la possibilità che venga a crearsi una sorta di unione personale tra il responsabile dell'ufficio di segreteria, organo di supporto tecnico-amministrativo, ed il presidente dell'organo collegiale consultivo-deliberante.

Parimenti suscita censure di carattere costituzionale la norma di cui all'art. 14, che qui sotto si trascrive:

«Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero.

1. — Nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 17 maggio 1995, n. 172, i comuni e/o i consorzi di comuni possono autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico-conserviero a sversare nel sistema fognario tenendo conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 27, cui possono derogare anche in senso meno restrittivo nei casi ed alle condizioni stabilite, sentito l'assessorato del territorio e dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

2. — I comuni ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero, adeguano i programmi di attuazione della rete fognante, prevedendo ove possibile, allo scopo di minimizzare i costi di gestione, apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra loro per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali».

Il legislatore siciliano ha ritenuto di potere intervenire nella materia degli scarichi con la soprariportata norma transitoria, eccezionale e derogatoria, al fine di trovare immediata soluzione alle delicate problematiche del settore dell'industria ittico-conserviera emerse a seguito dei sequestri, di recente disposti dall'autorità giudiziaria, degli impianti di talune imprese.

La norma *de qua* contiene, infatti, un potere di derogare ai limiti previsti dalla tabella 2 (oltre che a quelli della tabella 1) della legge regionale n. 27/1986, che riproduce quelli della tabella c) della legge Merli, stabilendo che il sindaco può autorizzare l'emissione, in via provvisoria, degli scarichi degli insediamenti del settore ittico-conserviero nelle pubbliche fognature.

Ciò può, pertanto, comportare una palese violazione della predetta legge Merli, che costituisce norma di riforma economico-sociale, in relazione anche all'adempimento di obblighi comunitari, nonché un'indebita interferenza del legislatore siciliano in materia penale.

L'art. 3 della legge n. 172/1995, che sostituisce parte dell'art. 21 della legge n. 319/1976, dispone, infatti, che per gli scarichi da insediamento produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla stessa e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 12 [*id est* tabella c) e quindi tabella 2 della legge regionale n. 27/1986], si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno.

L'entrata in vigore della norma in esame, pertanto, non solo consentirebbe di legittimare una condotta rilevante sotto il profilo sanzionatorio penale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione, ma essa comporterebbe anche un *vulnus* al principio della tutela dell'ambiente di cui all'art. 9, secondo comma.

Questo ufficio non ignora che l'A.R.S., nell'adottare la soprariportata deroga alle vigenti normative sugli scarichi dei rifiuti degli insediamenti produttivi, è stata mossa dal plausibile intento di non compromettere l'agibilità di aziende di notevole dimensione ed importanza, con i conseguenti possibili riflessi sull'occupazione.

Non può, peraltro, non rilevare che sul bilanciamento dei valori non può non darsi prevalenza al primario interesse costituzionale alla tutela dell'ambiente. Le problematiche in questione, d'altronde, vanno affrontate con norme più acconce e soprattutto realizzando senza ulteriori remore tutte le infrastrutture che consentano il rispetto delle vigenti normative che, come si è dianzi rilevato, rispondono ad obblighi assunti in sede comunitaria.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 991-1221 dal titolo: «Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere», approvato dall'A.R.S. il 24 marzo 1996:

art. 2, terzo comma, per violazione degli artt. 9, secondo comma, e 97 della Costituzione;

art. 8 per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione nonché degli artt. 12 e 14 dello statuto speciale;

art. 13 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

art. 14, primo comma, limitatamente alle parole «e 2», per violazione degli artt. 9 e 25 della Costituzione nonché dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale.

Palermo, addì 1^o aprile 1996

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

N. 14

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Impiego pubblico regionale - Modifiche alla composizione delle sezioni centrali e provinciali del comitato regionale di controllo - Soppressione dell'incompatibilità relativa a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché a coloro i quali abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato regionale di controllo - Violazione dei principi della parità di trattamento e dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Determinazione delle piante organiche - Principio generale di non utilizzabilità della graduatoria di idonei di precedenti concorsi in relazione a posti istituiti successivamente all'approvazione della graduatoria medesima - Elusione dei principi che regolano l'accesso ai pubblici uffici (sentenza n. 266/1993) - Violazione dei principi della parità di trattamento, dell'accesso ai pubblici uffici e dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Inserimento con effetto retroattivo nel ruolo speciale transitorio del personale regionale presso l'Opera universitaria di Palermo - Violazione del principio del concorso pubblico che regola l'accesso ai pubblici uffici - Violazione dei principi della parità di trattamento, dell'imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico regionale - Denunciata applicazione per la violazione delle norme della legge *de qua* delle sanzioni previste per le elezioni amministrative anziché per quelle dei componenti della Camera - Violazione dei principi statutari regionali in materia.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, artt. 11, secondo comma, 14, 21 e 23).

(Cost., artt. 3, 51 e 97; statuto regione Sicilia, art. 3).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 771-853-888 dal titolo: «Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli Enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli Enti locali. Abrogazione di norme», pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996.

Il provvedimento legislativo contiene una serie di norme attinenti a svariati aspetti dell'ordinamento degli enti locali nonché diverse disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione regionale.

Gli artt. 11, 14 e 21 danno adito a censure di carattere costituzionale.

L'art. 11, che di seguito si trascrive, apporta modifiche alla composizione delle sezioni centrale e provinciali del comitato regionale di controllo, nonché al regime di incompatibilità per i componenti dei medesimi.

«Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44

1. — All'art. 2., lett. *b*) della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sostituire il punto 2 con:
nella misura massima di un terzo dei componenti chi abbia i requisiti indicati alla lettera *a*), punto 3 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. — La lettera *h*) dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 è abrogata.

3. — Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

3. — La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguito di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti».

Come si vede, mentre in analogia a quanto disposto dall'art. 42, legge n. 142/1990 viene prevista la possibilità di nominare fra i componenti dell'organo di controllo ex-sindaci, presidenti di provincia, consiglieri regionali e parlamentari nazionali prima esclusi dal legislatore siciliano con la l.r. n. 44/1991, si elide una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla nomina a componente dei comitati regionali di controllo prevista dall'art. 43, legge n. 142/1990, integralmente recepito dall'art. 5, l.r. n. 44/1991.

Il legislatore siciliano, con l'approvazione di un emendamento estemporaneamente presentato in aula nel corso del dibattito sul provvedimento legislativo *de quo*, ha, infatti, senza alcuna giustificazione, soppresso l'incompatibilità di cui al punto *h*) del cennato art. 5, l.r. n. 44/1991, relativa a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché a coloro i quali abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato regionale di controllo.

Orbene, quest'ultima previsione si appalesa censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, atteso che con la previsione di cui alla lett. *h*) del citato articolo si mira ad impedire l'inserimento nell'organo di controllo di soggetti che, per le cariche politiche rivestite, risultano i meno adatti all'espletamento di compiti di carattere tecnico-giuridico, quale quello cui è chiamato il comitato in questione.

La norma nazionale, così come quella regionale che ora si intende abrogare, soddisfa in pieno all'esigenza di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica.

E analogamente a quanto rilevato da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 453\1990 in materia di commissioni di concorso, il principio di imparzialità non può, invero, non essere destinato anche a riflettersi sulla composizione delle commissioni di controllo degli atti degli enti locali, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nell'esame di legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti controllati.

Ciò comporta che nella formazione dei comitati il carattere assolutamente tecnico e neutro del giudizio debba essere preservato ad ogni rischio di deviazione verso eventuali interessi di parte (*rectius* di partito) o comunque diversi da quelli propri dell'attività di controllo medesimo.

L'art. 14, che si trascrive, dà anch'esso adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione:

«Determinazione delle piante organiche.

1. — Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1995 n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, già esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti.

2. — In deroga alle disposizioni dell'art. 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, semprechè le relative graduatorie non risultino approvate da oltre trentasei mesi».

La norma riproduce, in termini ancor più oscuri, il contenuto dell'art. 4 del disegno di legge n. 904, già oggetto del gravame proposto da questo ufficio con il ricorso n. 1\1996.

Essa costituisce nella sostanza un tentativo di eludere il principio generale del pubblico impiego, ribadito da codesta Corte con sentenza n. 266\1993, in base al quale non è consentito utilizzare la graduatoria di idonei di precedenti concorsi in relazione a posti istituiti, come nel caso in specie, successivamente all'approvazione delle graduatorie medesime, giacché se così non fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe più, nei fatti, un carattere concorsuale ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione *ad personam*.

Non può, infatti, ritenersi concessa al legislatore siciliano la potestà di considerare ciò che è nuovo come preesistente, (*id est* posti di nuova creazione quali posti preesistenti).

L'art. 21 che di seguito si riporta, del pari suscita rilievi di carattere costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

«Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

1. — Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime decorrenze e modalità».

Con la disposizione in questione si permette, infatti, l'inserimento con effetto retroattivo nel ruolo speciale transitorio del personale regionale, istituito con la l.r. n. 53/1985, di soggetti di cui non è dato conoscere né l'amministrazione di provenienza, né il titolo giuridico in virtù del quale prestava servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, né tantomeno il periodo minimo di permanenza alle dipendenze dell'ente in questione.

La norma, per il suo contenuto oltremodo generico circa l'individuazione dei destinatari, beneficiari dell'inquadramento, appare pertanto non solo lesiva del principio che regola l'accesso ai pubblici uffici mediante concorso, ma anche confliggente con quello del buon andamento della p.a.

La disposizione sembra, inverò, tesa a sanare *ex post* situazioni irregolari di determinati soggetti che non avrebbero potuto godere dei benefici di cui alla l.r. n. 53/1985 o, eventualmente, ad evitare giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno consentito il permanere di personale non in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nei ruoli regionali.

Si soggiunge che il contenuto totalmente generico della norma, senza alcun riferimento all'attuale permanenza in servizio presso l'ente *de quo*, potrebbe addirittura comportare la riassunzione di personale che da circa 10 anni è stato dimesso.

Dà, altresì, adito a dubbi di costituzionalità si trascrive:

«Modifica alla l.r. 20 marzo 1951, n. 29.

1. — L'articolo 67 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108».

L'art. 67 della legge n. 29/1951, che si vuole sostituire, stabilisce che per le violazioni delle norme della stessa legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per la elezione dei componenti della Camera dei deputati (titolo VII del t.u. 30 marzo 1957 n. 361).

Esso è perfettamente in linea con l'art. 3 dello statuto speciale della regione siciliana, il quale prevede che l'ARS è eletta «secondo la legge regionale in base ai principi fissati dalla costituente in materia di elezioni politiche».

Con la nuova norma, invece, attraverso un rinvio dinamico di non chiarissimo significato, si intendono applicare le sanzioni previste per le elezioni amministrative, disattendendo, pertanto, palesemente la citata norma statutaria di valenza costituzionale.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 771-853-888 «Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli Enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli Enti locali. Abrogazione di norme», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996:

l'art. 11, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

l'art. 14, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

l'art. 21, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

l'art. 23, per violazione degli art. 3 dello statuto speciale.

Palermo, addì 1° aprile 1996

*Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO*

n. 15

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Lavoro (rapporto di) - Trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale del personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. - Messa a disposizione delle unità di personale all'Anas con l'obbligo della regione di corresponsione delle relative retribuzioni - Mancanza delle esigenze di pubblico interesse - Mancato riconoscimento dell'interesse nazionale unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996, art. 1).

[Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. r); statuto regione Sicilia, art. 14, lett. q)].

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1182-1210 dal titolo: «Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea», pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996.

L'art. 1 del provvedimento legislativo in questione prevede la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale, istituiti ai sensi dell'art. 76, legge regionale n. 25/1993 con il personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a., società queste con capitale a partecipazione pubblica poste in liquidazione.

La trasformazione dei rapporti di lavoro sarebbe finalizzata, da quanto si desume dallo stesso dettato normativo, a realizzare una più rapida esecuzione della fase di progettazione e direzione dei lavori, ivi comprese le attività di studio di impatto ambientale, relative ad opere pubbliche dell'Anas del settore della viabilità.

Orbene, l'intervento legislativo *de quo* si appalesa censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione per i seguenti motivi.

In proposito, preliminarmente, si rappresenta che secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969, le unità di personale interessato dalla disposizione sono 89 e appartengono per la maggior parte alla 5ª e 6ª qualifica funzionale (all. 1).

Non appare, pertanto, *ictu oculi* confacente con le finalità perseguite l'intento di avvalersi di unità di personale di certo non in possesso di particolari, infungibili requisiti professionali, nei cui confronti potrebbe comunque, in astratto, essere consentita soltanto l'ulteriore stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e per l'espletamento di ben individuati compiti.

L'iniziativa legislativa si connota, invero, quale strumento surrettizio per garantire stabilità occupazionale a ben determinati soggetti senza che, peraltro, per gli stessi venga previsto alcun mezzo di verifica della relativa capacità ed idoneità professionale.

Il legislatore siciliano, nella presunta assenza di una razionale e ponderata rideterminazione delle proprie dotazioni organiche (questo commissariato ha chiesto, senza ottenere alcun ricontra, di conoscere se sia stata effettuata la prescritta verifica dei carichi di lavoro dei dipendenti regionali), pur di assicurare la prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione, mette addirittura a disposizione di un ente (l'Anas), diverso e totalmente estraneo all'amministrazione regionale, le unità di personale della cui retribuzione, tuttavia, si fa carico.

E che l'assunzione a tempo indeterminato di detto personale non sia connessa a comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse emerge anche dal rilievo che l'ente destinatario delle prestazioni lavorative dei dipendenti in questione ha fatto presente di non aver avanzato alcuna richiesta in proposito, e che soltanto dietro offerta specifica della amministrazione regionale ha mostrato disponibilità ad avvalersi eventualmente di tencici, purché dotati di qualificata professionalità (all. 2).

È di tutta evidenza, pertanto, che l'assemblea regionale siciliana, con la disposta trasformazione del rapporto giuridico intrattenuto dalla regione con gli *ex* dipendenti delle due società poste in liquidazione, dà un'ennesima dimostrazione di non voler riconoscere l'esistenza dell'interesse nazionale unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego, contenuto nella più recente legislazione statale, cui codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto valenza di riforma economico-sociale (da ultimo, sentenza n. 528/1995).

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1 del disegno di legge n. 1182-1210 dal titolo: «Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, lett. r) legge n. 421/1992, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lett. q) dello statuto speciale.

Palermo, addì 1° aprile 1996

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

96C0554

N. 16

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 1996
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Lavoro (rapporto di) - Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali e ambientali - Assunzione di circa 700 unità di personale (in servizio in società e consorzi appaltatori di lavoro a censimento e catalogazione con contratti triennali in base alle leggi regionali nn. 41/1986, 25/1993 e 34/1994) con automatica trasformazione a tempo indeterminato dei relativi contratti triennali di lavoro - Ingiustificato trattamento di privilegio del personale in questione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della p.a.

Lavoro (rapporto di) - Possibilità di stipulare contratti di lavoro con i soggetti impegnati nel progetto «Barocco siciliano» e di quello denominato patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani - Mancanza di effettive esigenze della p.a. consistenti nel raggiungimento del fine istituzionale con il minore sacrificio economico possibile - Ingiustificato trattamento di privilegio del personale in questione - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 24 marzo 1996).

[Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. r) legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, punto 6].

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1181-1205-1209-1227 dal titolo: «Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali e ambientali», pervenuto a questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996.

Con il provvedimento legislativo in questione si dispone l'automatica trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro di durata triennale, stipulati dalla amministrazione regionale ai sensi dell'art. 111, legge regionale n. 25/1993 e dell'art. 13, legge regionale n. 34/1994.

Il legislatore regionale, nell'ambito degli interventi per la catalogazione dei beni culturali siciliani, al fine di garantire la continuità di lavoro alle circa 500 unità di personale, che avevano prestato la loro opera nelle società e nei consorzi appaltatori di lavori di censimento e catalogazione finanziati dalla legge n. 41/1986, con la cennata legge regionale n. 25/1993 ha disposto che tutti gli uffici periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali stipulassero convenzioni triennali, con contratti di diritto privato, con i suddetti soggetti.

Con successiva legge regionale n. 34/1994 (art. 13) è stato ulteriormente ampliato il numero, delle unità interessate ai rapporti in questione, portandolo ad oltre 700 unità, ed esplicitata la natura di contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile.

La disposizione dell'art. 1, che di seguito si riporta, dà adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per i motivi che di seguito si espongono.

«1. — Al fine di consentire l'attuazione immediata di un programma regionale di inventariazione e catalogazione computerizzata dei beni culturali, archeologici, monumentali, storici, artistici, archivistici, librari, etnoantropologici, naturali, e naturalistici esistenti in Sicilia, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del per-

sonale di cui all'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, senza soluzione di continuità, consentendo, altresì, la massima conoscenza e fruibilità dell'intero patrimonio culturale ed ambientale siciliano.

2. — I contratti stipulati tra l'amministrazione regionale ed il personale di cui al primo comma sono trasformati a tempo indeterminato».

Preliminarmente va rilevato, come rappresentato in occasione di altro ricorso in materia analoga, che la regione siciliana non ha ancora avviato le procedure di verifica dei carichi di lavoro dei propri dipendenti, né tantomeno rideterminato in conseguenza la dotazione organica degli uffici (All. 1).

Si soggiunge che i contratti che si intendono *ope legis* trasformare a tempo indeterminato sono stati stipulati soltanto nel secondo semestre del 1994 e che, pertanto, la loro validità è tuttora in corso, per cui non si comprende l'urgenza di provvedere, alla loro proroga senza peraltro avere prima proceduto alla verifica dei risultati sinora conseguiti.

Non appare, inoltre, supportato da obiettive esigenze funzionali della p.a. nonché da ragionevole motivazione il disporre il mantenimento a tempo indeterminato di un così cospicuo numero di soggetti per una finalità, quale quella della catalogazione, che per sua intrinseca natura è limitata nella materia e nel tempo.

Unico scopo del legislatore sembra essere, ancora una volta, esclusivamente quello di assicurare stabilità occupazionale a soggetti che, peraltro, non hanno sostenuto alcuna prova di verifica delle relative capacità e di idoneità professionale al momento della stipula dei contratti e che ne saranno esonerati anche adesso.

Che questo sia il vero intento dell'assemblea è altresì reso evidente dalla previsione dei successivi artt. 2 e 3, del pari oggetto di gravame, con cui si estende, senza alcuna motivazione correlata allo svolgimento di specifiche, ulteriori attività ritenute indispensabili dall'Amministrazione e non altrimenti realizzabili, la possibilità di stipulare contratti di lavoro con i soggetti impegnati nel progetto di catalogazione del Barocco siciliano ed in quello denominato «patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani», nonché indistintamente tutto il personale utilizzato per le catalogazioni esterne delle sovrintendenze siciliane, prima escluso dall'applicazione dell'art. 111, legge regionale n. 25/1993.

Non influente ai fini della valutazione della corrispondenza della norma al principio dell'art. 97 della Costituzione è, altresì, la considerazione che la mancata previsione di un termine per il completamento delle operazioni di catalogazione ed inventariazione di certo non incentiva, bensì deresponsabilizza, i funzionari preposti alla verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissi.

In via prioritaria, pertanto, sembrano essere valutate le aspettative di lavoro, seppure plausibili, dei soggetti destinatari della norma piuttosto che esigenze della p.a., consistenti nel raggiungimento del fine istituzionale con il minore sacrificio economico possibile.

In tale direzione si è, peraltro, orientato il legislatore nazionale con tutta la più recente produzione normativa in materia di pubblico impiego, che non a caso è stata inserita nei procedimenti di natura finanziaria, allo scopo di razionalizzare l'impiego delle risorse umane con il minore possibile esborso di denaro.

Codesta ecc.ma Corte, inoltre, si è espressa in tal senso con numerose pronunce di cui ultima la n. 528/1995, ribadendo l'interesse unitario del Paese a che i principi contenuti nella legge n. 421/1992 e nella legge n. 724/1994 nonché nella legge n. 549/1995 trovino osservanza anche da parte della regione siciliana in quanto norme di riforma economico-sociale.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 1181-1205-1209-1227 dal titolo: «Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali e ambientali» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, lettera r), legge n. 421/1992 e dell'art. 22, punto 6), legge n. 724/1994.

Palermo, addì 1° aprile 1996

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

96C0555

N. 513

*Ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla corte d'appello di Napoli
sull'istanza di ricusazione proposta da Minopoli Gennaro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare, presso il tribunale di Napoli, dott. Maria Aschettino per incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato, avendo in precedenza emesso ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere.

FATTO E DIRITTO

Minopoli Gennaro proponeva, nel giudizio abbreviato a suo carico, dichiarazione di ricusazione del g.u.p., per essere la stessa persona che aveva emesso a suo carico, nello stesso procedimento, un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Eccepiva l'incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., trattandosi di ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale.

All'udienza odierna avanti questa Corte, fissata ex art. 41 c.p.p., il difensore del Minopoli si riportava alla dichiarazione di ricusazione e, in via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. Il p.g. si opponeva all'accoglimento delle istanze. All'esito della odierna camera di consiglio, osserva la Corte:

1) L'istanza è ammissibile in quanto proposta da Minopoli Gennaro nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. nell'ambito del giudizio abbreviato a suo carico avanti il g.u.p. presso il tribunale di Napoli;

2) Il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; nè la prospettata causa di incompatibilità può farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, per l'assenza di disposizioni che consentano di estendere la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a fattispecie diversa da quella esaminata;

3) Va invece ritenuta la rilevanza, ai fini del procedimento di ricusazione in corso, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale, per le seguenti considerazioni:

a) la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 432/1995, ha affermato il principio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimità, ma di merito — sia pure prognostico ed allo stato degli atti — sulla colpevolezza dell'indagato: una valutazione sul merito della *res iudicanda*. A tale conclusione la Corte costituzionale è pervenuta anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che impone al giudice, per l'applicazione di una misura cautelare personale, un pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, emersi dall'attività di indagine del p.m. e l'obbligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che assumono rilevanza, pena la nullità del provvedimento applicativo;

b) l'accertamento che il g.u.p. è tenuto a compiere nel giudizio abbreviato è una valutazione di merito degli elementi probatori allo stato degli atti: i poteri valutativi sono esattamente quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorché rimanda immutato il quadro probatorio. L'assimilabilità dell'attività valutativa del g.u.p. nel giudizio abbreviato con quella del giudice del dibattimento consente di ravvisare una analogia di situazioni fra il caso in esame e quello verificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995, essendo parimenti suscettibile di influenzare lo svolgimento dell'attività di decisione nel merito l'adozione preventiva — nella qualità di g.i.p. — di una misura cautelare personale, per la cui pronuncia si compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini;

c) appare dunque in contrasto con gli articoli 3, 24, 25 della Costituzione l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede il predetto caso di incompatibilità.

La diversità di trattamento è ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sarà frutto di un approccio valutativo non pregiudicato.

La lesione del diritto di difesa è conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che può inquinare il convincimento del g.u.p. del giudizio abbreviato per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso.

L'identità soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità di fondamento dell'accusa ed il g.u.p. chiamato a decidere in sede di giudizio abbreviato è idonea a determinare (o far paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice.

P. Q. M.

Visti gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al successivo giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il procedimento di ricasazione in corso;

Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricasato, dott. Maria Aschettino, sospenda ogni attività processuale nei confronti dell'imputato ricasante Minopoli Gennaro, ad eccezione degli atti urgenti; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al predetto giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, all'imputato Minopoli Gennaro, al p.g. in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, il 12 marzo 1996

Il presidente: DE CRISTOFARO

N. 514

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 maggio 1996) dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Li Rosi Nunzio contro l'Assessorato regionale per la sanità della regione siciliana ed altri.

Impiego pubblico - Direttori di consorzi provinciali antitubercolari afferenti a province di classe 1/A e con anzianità di servizio inferiore a cinque anni - Inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo anziché di direttore amministrativo capo servizio come previsto dalla disciplina previgente - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Deteriore trattamento dei direttori in questione rispetto ai direttori, di c.p.a. di classe 1/B in possesso di cinque anni di anzianità di servizio - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 64, primo comma, e tab. all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 3615/1989 e 5057/1992 proposti dal sig. Li Rosi Nunzio, rappresentato e difeso, quanto al primo ricorso, dalla dott.ssa proc. Lidia Cantone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Caronda n. 412 e, quanto al secondo ricorso, dall'avv. S. Buscemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via F. De Roberto, n. 31; contro:

l'assessorato regionale per la sanità, in persona dell'assessore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato;

l'Unità sanitaria, locale n. 36 di Catania, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ali, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via Crociferi n. 60;

e quanto al ricorso n. 5047/1992 nei confronti di Musumeci Mario e Lo Presti Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio in Catania, via V. Giuffrida n. 37 sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento quanto al ricorso n. 3615/1989:

1) del d.a. del 4 luglio 1989, nella parte relativa all'iscrizione del ricorrente nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983 nel profilo e posizione funzionale di direttore amministrativo;

quanto al ricorso n. 5047/1992:

1) del decreto 14 luglio 1992 n. 867 con cui l'Assessore reg.le della sanità ha revocato il proprio decreto 6 dicembre 1990 n. 88195, relativo all'iscrizione del ricorrente nei ruoli nominativi regionali con la posizione di direttore amministrativo capo servizio e ne ha disposto l'iscrizione dal 1° gennaio 1983 con quella di direttore amministrativo;

2) della deliberazione 7 agosto 1992 n. 1773 dell'Amministratore straordinario dell'U.S.L. n. 36 di Catania avente ad oggetto la presa d'atto del D.A. 867 del 14 luglio 1992;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell'11 ottobre 1995 il referendario dott.ssa Paola Puliatti;

Uditi l'avv. G. Vaccaro su delega della dott.ssa proc. Lidia Cantone e il dott. Calanni su delega dell'avv. S. Buscemi per il ricorrente, l'avv. M. Ali per la U.S.L. n. 36 di Catania, l'avv. F. Giurdanella su delega dell'avv. A. Scuderi per i controinteressati, nonché l'avvocato dello Stato A. Palazzo per l'Assessorato regionale intimato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo dei ricorsi in esame, il ricorrente impugna i ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari nella parte in cui inquadra il ricorrente nel ruolo del personale amministrativo con la posizione e profilo professionale di direttore amministrativo, anziché come direttore amministrativo capo servizio.

Egli afferma di provenire dall'Amministrazione provinciale di Catania, (comune di classe 1/A), comandato presso il Consorzio provinciale antitubercolare, dove ha svolto di fatto mansioni di codirigenza con il Presidente del consorzio (ordine di servizio del 3 dicembre 1973).

Istituito il ruolo dei servizi amministrativi del c.p.a., con atti n. 10/1977 e n. 23/1977, è stato inquadrato come direttore amministrativo (delibera n. 86/1977).

In base all'accordo nazionale di lavoro del 1974 è stato inquadrato agli effetti giuridici nel VII livello *bis/B*, corrispondente a quello attribuito al capo ripartizione presso l'Amministrazione provinciale di Catania.

Nel passaggio al ruolo del personale sanitario doveva essere salvaguardata la posizione giuridica acquisita (ex art. 66, IV c., d.P.R. n. 761/1979) e perciò doveva disporsi l'inquadramento nella posizione di direttore amministrativo capo servizio.

Lamenta il ricorrente che l'applicazione letterale della tabella all.to 2 al d.P.R. n. 761/1979, porta ad effetti discriminatori, se paragonato il nuovo sistema con quello previgente che stabiliva l'equiparazione di trattamento tra capi ripartizione di comuni e province e direttori di c.p.a., distinguendo ulteriormente tra gli stessi il livello di inquadramento solo in dipendenza della diversa classe del comune o della Provincia, e mai in forza dell'anzianità di servizio.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a seguito di ricorso in sede amministrativa, il ricorrente veniva inquadrato come direttore amministrativo capo servizio, con d.a. n. 88195 del 6 dicembre 1990.

Con delibera del 20 febbraio 1991 n. 723, l'U.S.L. n. 36 prendeva atto del nuovo inquadramento.

A seguito di esposto di alcuni dipendenti della stessa U.S.L. n. 36, e facendo proprio il parere reso dall'Avvocatura dello Stato, con il provvedimento impugnato veniva revocato il decreto assessoriale suddetto e disposto nuovamente l'inquadramento del dott. Li Rosi nel profilo professionale e posizione funzionale di direttore amministrativo.

Con il ricorso n. 5047/1992, il ricorrente denuncia l'illegittimità del d.a. n. 867 del 14 luglio 1992 per violazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e della allegata tabella n. 2 di equiparazione; la mancata applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 761/1979, e delle direttive del Ministero della sanità, nonché la carenza di presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e l'eccesso di potere per contraddittorietà, sostanzialmente ribadendo, con varie argomentazioni, il diritto alla conservazione della posizione giuridica e funzionale acquisita presso l'ente di provenienza e correttamente attribuita col d.a. n. 88195 del 6 dicembre 1990, oggi revocato.

Denuncia, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale delle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761/1979 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto si determina la penalizzazione dei direttori di C.P.A. afferenti a provincia di classe 1/A, cui appartiene il ricorrente, i quali, ove non in possesso di anzianità quinquennale nella qualifica, si vedono collocati in posizione deteriore rispetto a quella dei direttori di ripartizione delle province medesime, ai quali erano equiparati, e scavalcati dai direttori di C.P.A. di classe 1/B con cinque anni di anzianità, i quali nell'ordinamento pregresso erano collocati ad un livello retributivo funzionale inferiore al loro.

Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimato ed i controinteressati, eccepivano l'infondatezza in merito del ricorso.

DIRITTO

1. — Con separata sentenza, in pari data, il Collegio ha, preliminarmente, disposto la riunione dei ricorsi in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva, e, nel merito, ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 3615/1989, proposto avverso il decreto assessoriale di inquadramento del 4 luglio 1989, superato dai successivi provvedimenti; ha ritenuto, inoltre, infondati il primo motivo del ricorso n. 5047/1992, nonché il motivo illustrato con memoria del 20 dicembre 1994, coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 e dell'allegata tabella n. 2 di equiparazione, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio ha, a tal proposito, ribadito il carattere residuale del criterio dell'equipollenza tra le qualifiche, richiamando quanto si è affermato in giurisprudenza, e cioè che «l'inquadramento del personale nei ruoli nominativi va effettuato secondo le tabelle di corrispondenza con le posizioni di provenienza, nel contesto di determinazioni vincolate» (C.d.S., IV, 628 del 20 luglio 1988 e 436 del 27 giugno 1989). E ancora, che «L'inquadramento deve avvenire in primo luogo sul raffronto tra le qualifiche funzionali possedute presso le Amministrazioni di provenienza con quelle previste per il personale delle U.S.L. esistenti nelle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. citato; solo non trovando tale corrispondenza si può provvedere alla attribuzione del livello previsto per le qualifiche equipollenti» (C.d.S., IV, 603 dell'11 giugno 1992; conf. C.d.S., V, 613 del 28 ottobre 1988; 686 del 25 ottobre 1989).

Correttamente, pertanto, con l'atto impugnato, ad avviso del Collegio, l'Assessorato regionale ha attribuito al ricorrente la qualifica di direttore amministrativo, secondo l'espressa previsione della tabella di cui all'allegato n. 2.

Neppure il Collegio ha condiviso quanto affermato dal ricorrente circa l'illegittimità del decreto assessoriale perché privo di qualsiasi indicazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'esercizio del potere di autotutela, nonostante sia stato emesso dopo due anni dal provvedimento revocato.

Il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «l'Amministrazione allorché intende procedere ad annullamento d'ufficio deve ponderare l'interesse privato in comparazione con quello pubblico non identificabile nell'interesse al ripristino della legalità quando dall'annullamento consegua un danno per il privato che aveva fatto affidamento sulla legittimità dell'azione amministrativa; tuttavia, tale ponderazione non occorre quando dall'annullamento derivi il venir meno di vantaggi che, contrastando con le finalità dell'ordinamento debbono per ciò stesso essere rimossi. Pertanto, è legittimo l'annullamento d'ufficio di atti di inquadramento in posizione apicale illegittimi, in quanto è assolutamente prevalente l'interesse pubblico alla copertura di tali posti nei modi previsti dall'ordinamento». (C.d.S., IV, 28 luglio 1992, n. 704; conf. C.d.S., V, 13 febbraio 1993, n. 256 e TAR Lazio, Latina, 24 marzo 1990, 325).

2. — Si appalesa, pertanto, rilevante, la prospettata questione di illegittimità costituzionale delle previsioni dell'art. 64, comma primo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della tabella di cui all'allegato n. 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare vada attribuita la qualifica di direttore amministrativo a prescindere dalla classificazione della Provincia, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Solo, infatti, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa richiamata, o da una pronuncia additiva della Corte costituzionale potrebbe derivare l'affermazione del diritto del ricorrente alla qualifica di direttore amministrativo capo servizio ed il conseguente annullamento del decreto assessoriale di inquadramento impugnato.

La questione non appare, *prima facie*, manifestamente infondata, con riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione.

Si ribadisce, preliminarmente, che i direttori dei consorzi antitubercolari erano inquadrati, ai sensi del d.P.R. 191/1979, nel IX livello retributivo se il consorzio afferiva a Provincia di classe I/A (quale quella di Catania) ed al livello VIII se afferiva a provincia di classe I/B.

Tale sistema era caratterizzato da un pieno parallelismo fra i livelli retributivo-funzionali dei direttori dei C.P.A e quelli dei direttori di ripartizione delle province corrispondenti (anch'essi inquadrati al IX o all'VIII livello a seconda che si trattasse di province di classe I/A o I/B).

L'omogeneità del sistema non è stata più rispettata (nei termini in cui almeno era disegnata dall'ordinamento previgente) in sede di passaggio alle dipendenze del servizio sanitario nazionale.

Il d.P.R. n. 761/1979, infatti, mentre da un lato ha attribuito le posizioni apicale e subapicale ai direttori di ripartizione delle province sulla base del criterio di classificazione della provincia in casse 1/A o 1/B, mantenendo le caratteristiche dell'inquadramento previgente, non ha riprodotto le medesime distinzioni di inquadramento riguardo ai direttori di C.P.A., per i quali si è limitato a distinguere fra direttori in possesso di laurea e anzianità non inferiore a cinque anni e direttori non in possesso di tali requisiti.

Si è venuta così a determinare una disparità di trattamento tra categorie di personale equiparate fino al momento del passaggio dei servizi alle UU.SS.LL., apparentemente senza alcuna ragionevole motivazione, con la conseguenza ulteriore che gli *ex* direttori di C.P.A. afferenti a province di classe 1/A, non in possesso di cinque anni di servizio, si vedono collocati in posizione peggiore rispetto a quella dei direttori di ripartizione delle medesime province e «scavalcati» dai direttori di C.P.A. afferenti a province di classe 1/B con almeno cinque anni di servizio, i quali nell'ordinamento precedente, invece, erano collocati in un livello retributivo funzionale addirittura inferiore al loro.

Il sospetto di illegittimità costituzionale della disciplina risultante dalle norme denunciate si estende oltre che al principio di eguaglianza formale di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., poiché, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento, si determinano situazioni di tensioni e malcontento tra i dipendenti, in precedenza inquadrati nella qualifica superiore, capaci di compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio, conclusivamente, di dover sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale, sospendendo medio tempore il giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della tabella di cui all'allegato n. 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale anti-tubercolare vada attribuita la qualifica di direttore amministrativo a prescindere dalla classificazione della Provincia, ed in particolare che vadano attribuiti il profilo professionale e la posizione funzionale di direttore amministrativo anche ai Direttori di C.P.A. afferenti a Provincia di classe 1/A, anziché quelli di Direttore amministrativo capo servizio, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1995.

Il presidente: VITELLIO

L'estensore: PULIATTI

N. 515

*Ordinanza emessa il 1º marzo 1996 dal tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Argentino Giuseppe*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Argentino Giuseppe, nato il 5 luglio 1963 a Noto (Siracusa) e residente ad Avola (Siracusa) in corso Indipendenza s.n.c. ovvero via Isonzo n. 19: coniugato: capo di 3ª cl. MM.; libero, imputato di concorso nel reato continuativo pluriaggravato di truffa (art. 81 cpv., 99, 110, 112, primo e secondo comma c.p.; 234, primo e secondo comma, n. 1, 47 n. 2 e 3 c.p.m.p.) «perché essendo 2º capo MM. imbarcato su Nave Audace in La Spezia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso consistenti nell'offrire e nel procurare le sottoindicate fatture, emesse per operazioni inesistenti, e le relative dichiarazioni della pesa pubblica, ideologicamente false, ottenendo un compenso in denaro per la sua attività delittuosa, concorreva con i seguenti militari:

a) capo di 2ª cl. Leone Antonio il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficiale amministrativo di Nave Audace la fattura n. 14 del 30 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 6.637.142 e così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il febbraio-marzo 1992;

b) 2º capo Sorgente Candido il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 46 del 28 aprile 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 3.791.174 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il maggio 1992;

c) capo 3ª Travaglino Carmine Antonio il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Grecale la fattura n. 43 del 18 aprile 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.526.885 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Grecale il 6 maggio 1992;

2º capo Marino Franco il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 57 del 5 giugno 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.525.994 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 16 giugno 1992;

e) 2º capo Miggianno Giovanni il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 94 dell'8 agosto 1991 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso,

induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.833.000 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 23 settembre 1991;

f) capo di 2ª cl. Chianelli Luigi il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 13 del 29 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.307.803 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 14 febbraio 1992;

g) capo di 3ª cl. Cannalire Mario il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 53 del 25 maggio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 4.756.247 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 21 maggio 1992;

h) capo Calamonic Leonardo il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 10 del 27 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 2.565.624 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 4 febbraio 1992;

i) capo di 3ª cl. Diglio Giuseppe il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 48 del 7 maggio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 3.593.740 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 18 maggio 1992;

l) capo di 3ª cl. De Nuccio Giuseppe il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 02 del 10 gennaio 1992 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 5.172.476 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il gennaio 1992;

m) capo di 3ª cl. Di Maso Giovanni il quale, mediante artifici e raggiri consistenti nel presentare all'ufficio amministrativo di Nave Audace la fattura n. 64 dell'11 giugno 1991 intestata alla ditta Di Prima S.r.l., emessa per operazioni di trasloco inesistenti e il relativo atto della pesa pubblica emesso in pari data, ideologicamente falso, induceva in errore il capo del predetto ufficio amministrativo, che liquidava un rimborso spese non dovuto per trasporto di mobili e masserizie (legge 18 dicembre 1973 n. 836 e legge 10 marzo 1987 n. 100) pari a L. 7.288.703 così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione militare.

Fatto commesso a bordo di Nave Audace il 26 giugno 1991;

Con le aggravanti, per tutti i fatti, del danno alla Amministrazione militare, dell'essere rivestito di un grado, dell'aver commesso il fatto a bordo di nave militare, dell'aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e della recidiva.

Premesso che:

il giudice per le indagini preliminari in data 5 ottobre 1994 non accoglieva la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, depositata dal pm in data 27 settembre 1994 nei confronti di Argentino Giuseppe;

contro tale provvedimento il pm. in data 17 ottobre 1994 proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. in merito al quale questo stesso tribunale militare decideva in data 9 novembre 1994;

con decreto in data 11 ottobre 1995 il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio nei confronti di Argentino Giuseppe per i reati in rubrica.

Dato atto che il collegio, in questa sede dibattimentale, relativamente alla componente togata, è formato da quegli stessi giudici che hanno partecipato al giudizio di appello il provvedimento di non accoglimento della misura cautelare di cui sopra.

OSSERVA

La Corte costituzionale con sentenza n. 432/1995 ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Ha invero sostenuto la Corte — innovativamente rispetto a suo precedente orientamento — che la decisione sulla sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» di cui all'art. 273 c.p.p., comportando un giudizio di merito circa l'idoneità degli elementi probatori fondanti una elevata probabilità di condanna, non può che riflettersi sulla serenità ed imparzialità di giudizio, qualora il medesimo giudice al Collegio chiamato a decidere sullo stesso fatto.

Sicché la Corte ha ritenuto che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Alla stessa conclusione, a parere di questo giudice, si perviene allorquando il tribunale, in sede di appello su di misura cautelare richiesta ma non concessa, è stato indotto a valutazioni sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Tale situazione processuale, che si propone nella causa di cui oggi si discute a carico di Argentino Giuseppe, può infatti realizzare quella «prevenzione» che ha portato la Corte costituzionale alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. come sopra ricordato.

La questione, sicuramente rilevante, appare altresì non manifestamente infondata in primo luogo perché il ritenere possibile la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente il collegio di appello ex art. 310 c.p.p., abbia ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, comporterebbe una grave violazione del principio costituzionale della parità di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 Cost.).

In secondo luogo apparirebbe violato il principio, anche esso costituzionalmente garantito, della inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.), nonché dello stesso principio di presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27 secondo comma, Cost.).

Si impone, sicché, la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87/1953, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento dei componenti il Collegio che, in sede di appello ex art. 310 del c.p.p., abbiano ritenuto nei confronti dell'imputato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del c.p.p.;

Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso nella Spezia il giorno 1º marzo 1996

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: LEPONE

N. 516

Ordinanza emessa il 9 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 maggio 1996) dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Palermo Francesco e Ministero delle poste e telecomunicazioni

Posta e telecomunicazioni - Esclusione di responsabilità delle Poste e telecomunicazioni in caso di ingiustificato ritardo nel recapito di corrispondenza produttivo di danno (nella specie «espresso» contenente modelli per la partecipazione a concorso per amministratori presso la Corte di Giustizia della C.E.E. spedito il 19 gennaio 1990 e pervenuto all'interessato solo il 21 febbraio 1990 oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande) - Ingiustificata deroga al principio del risarcimento del danno - Violazione dei principi della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici per atti illeciti o illegittimi, di imparzialità e buon andamento della p.a., di tutela giurisdizionale e di gestione con criteri di economicità dei servizi pubblici essenziali gestiti in forma di impresa.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 3, 28, 43, 97 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato le seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1512 dell'anno 1990 del ruolo generale degli affari contenziosi, passata in decisione alla pubblica udienza collegiale del giorno 25 giugno 1991, vertente tra Palermo Francesco, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via De Nava n. 13 presso lo studio del dottore procuratore Rosamaria Lascalea che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attore, contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici ha domicilio legale, convenuto;

Esaminati gli atti;

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1990, Palermo Francesco conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, e, premesso che, avendo appreso da un quotidiano economico della indizione di un pubblico concorso per amministratori presso la Corte di giustizia della comunità economica europea, aveva richiesto all'ufficio stampa della sede di Roma della Commissione di tale comunità, con lettera raccomandata-espresso del 13 gennaio 1990, l'invio di ogni utile informazione e dei modelli necessari per la presentazione della domanda di partecipazione;

che, impossibilitato a causa di malattia a recarsi personalmente a Roma a ritirarli, ne aveva sollecitato telefonicamente più volte l'invio, avendo costante assicurazione della loro avvenuta spedizione a mezzo posta con recapito per espresso;

che, invece, tali modelli erano pervenuti, con plico raccomandato, soltanto il 22 febbraio 1990, quando ormai era scaduto il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, fissato nel giorno 16 febbraio precedente;

che dalla impossibilità di partecipazione al concorso era a lui derivato un gravissimo danno sia perché egli aveva tutti i requisiti per superare la prova sia perché aveva già sopportato notevoli spese per prendere lezioni private di lingua spagnola;

Tanto premesso, chiedeva che il Ministero convenuto fosse ritenuto responsabile dei danni da lui subiti e, conseguentemente, condannato al loro risarcimento.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore*, il quale contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, rilevando che per legge nessuna responsabilità poteva su di esso gravare per il solo ritardo nel recapito della corrispondenza, e che comunque l'attore non era titolare di alcuna posizione soggettiva risarcibile.

Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 17 aprile 1991 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi primi atti difensivi; ed infine all'udienza collegiale del 25 giugno 1991 la causa veniva assegnata a sentenza.

O S S E R V A

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda la risarcibilità da parte dell'Amministrazione convenuta del danno subito dall'attore per la mancata partecipazione ad un concorso bandito dalla CEE; ed in particolare per l'impossibilità di presentare tempestivamente la domanda di partecipazione a seguito del ritardo nel recapito dell'«espresso» contenente il bando ed il modulo per la presentazione della propria candidatura.

Contrariamente all'assunto difensivo dell'Amministrazione convenuta, la giurisprudenza di legittimità, ormai da diversi anni, afferma la risarcibilità del danno costituito dalla «privazione della possibilità di vincere un concorso (cosiddetta chance)», anche ove sia «in concreto difficile o impossibile» la prova che l'aspirante ne sarebbe risultato vincitore, dal momento che «il concetto di perdita e di guadagno di cui all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile» e quindi anche alla «perdita di una chance (...) idonea a produrre anche solo probabilmente e non con assoluta certezza un determinato reddito» (Cass. 12 ottobre 1988 n. 5494 e Cass. 19 novembre 1983 n. 6906; cfr., anche, Cass. 19 dicembre 1986 n. 6506).

Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risarcitoria troverebbe un insormontabile ostacolo nella norma di cui all'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, secondo cui l'Amministrazione postale «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge»: non essendo prevista, infatti, alcuna responsabilità per il ritardo nel recapito della corrispondenza, dovrebbe affermarsi l'infondatezza della richiesta del Palermo.

A tale conclusione indurrebbe anche giurisprudenza, in verità non proprio recente, della Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di sostenere che «la responsabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i danni arrecati agli utenti nell'espletamento dei suoi servizi ha natura contrattuale e, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, può essere affermata soltanto nei casi (e nei limiti) espressamente stabiliti dalla legge, e, pertanto, non sussiste per il ritardo nel recapito della corrispondenza; la norma citata - che ha lo scopo di garantire all'amministrazione, in considerazione della complessità del servizio pubblico affidatole, la più ampia discrezionalità nell'organizzazione del medesimo - non è in contrasto né con l'art. 28 né con l'art. 97, primo comma, Cost.» (Cass. 24 settembre 1981 n. 5176; cfr., anche, Cass. 5 febbraio 1980 n. 801).

L'art. 6 in esame, però, e gli artt. 28, 48 e 93 dello stesso d.P.R. n. 156/1973, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, «nella parte, in cui dispongono che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato». Ha osservato in motivazione la Corte costituzionale: «Secondo una formula tralattica (...) l'esenzione dell'amministrazione delle poste, da responsabilità per danni verso l'utenza si giustificerebbe per la necessità di garantire all'amministrazione la più ampia discrezionalità nell'organizzazione del pubblico servizio», ponendola al riparo da sanzioni risarcitorie per inconvenienti e imperfezioni nell'adempimento delle prestazioni, inseparabili dalle scelte organizzative da essa fatte, le quali possono tradursi nel mancato rispetto di regole di servizio da parte del dipendente, delle quali, per le complessità dell'organizzazione e la difficoltà dei controlli, non è possibile garantire l'assoluta e costante osservanza». Ma una simile costante giustificazione, improntata a una concezione del servizio postale come servizio puramente amministrativo, non regge di fronte all'art. 43 Cost., che ha istituito uno stretto collegamento tra la nozione di servizio pubblico essenziale e la nozione di impresa. Se ne deduce che tutti i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, ossia, come dispone l'art. 2 legge 17 maggio 1985 n. 210 per il servizio ferroviario, «con criteri di economicità», i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. (...) L'eccezione confermata dal d.P.R. n. 156 del 1973 in favore dell'amministrazione delle poste, la cui discrezionalità organizzativa non è correlata col principio di responsabilità, si spiega solo come retaggio storico di un privilegio risalente alle origini del servizio postale. (...) La sua conservazione non ha alcuna giustificazione nell'ordinamento attuale, dove il servizio postale non può più essere considerato un bene patrimoniale dell'erario e si configura invece, secondo il criterio organizzativo impartito dall'art. 43 Cost., come un'impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio, ossia come una forma di partecipazione dello Stato all'attività economica» (Corte costituzionale, 17 marzo 1988 n. 303).

Tali argomentazioni inducono il Tribunale a ritenere d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156/1973, nella parte in cui, esclude la tenutezza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al risarcimento dei danni cagionati agli utenti per l'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza, in relazione agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 Cost.

Sembra evidente, infatti, che la citata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale esclude la responsabilità dell'amministrazione postale per il ritardo nel recapito della corrispondenza richiamando l'esigenza «di garantire all'amministrazione, in considerazione della complessità del servizio affidatole, la più ampia discrezionalità nell'organizzazione del medesimo», risulta travolta dalle considerazioni del giudice delle leggi, che ritiene appunto l'irresponsabilità un inammissibile privilegio per un'Amministrazione pur sempre tenuta ad informare la propria attività ai principi di economicità e di buon andamento del servizio. Risulterebbe pertanto ingiustificabile ormai, negare all'utente la tutela giurisdizionale delle proprie posizioni giuridiche lese da una condotta non conforme a tali principi; e ciò, potrebbe anche contrastare, irragionevolmente, con l'opposto principio di responsabilità affermato per altre imprese esercenti servizi pubblici essenziali, come, ad esempio, l'amministrazione ferroviaria.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, è anche rilevante per il caso in esame. La documentazione acquisita al fascicolo, dell'attore evidenzia infatti che, ad evasione, della richiesta formulata dal Palermo con lettera raccomandata-espresso il 13 gennaio 1990, l'Ufficio per l'Italia della CEE inviò per espresso il bollettino C 324 del 28 dicembre 1989, che comprendeva, sia il bando sia l'atto di presentazione della candidatura relativi al concorso n. CJ 96/1989 per Amministratori.

Tale «espresso» fu spedito il 19 gennaio 1990 e pervenne a Reggio Calabria, per essere recapitato al Palermo, solo il 21 febbraio successivo. Sulle date fanno fede, infatti, rispettivamente la c.d. impronta della macchina affrancatrice e il bollo apposto sul retro della corrispondenza. Quanto alla prima, va ricordato che, ai sensi dell'art. 249 secondo comma del d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, «la data del bollo deve essere quella del giorno in cui gli oggetti sono consegnati all'ufficio postale designato o, se trattasi di corrispondenza in corso particolare, alla persona incaricata del trasporto o recapito»: cosicchè non può essere posto in dubbio che proprio il 19 gennaio 1990, data risultante dal bollo, l'espresso venne consegnato per la spedizione. Il secondo, poi, con ogni evidenza non può essere stato apposto se non anteriormente alla consegna dell'espresso stesso al Palermo, il quale dunque ne venne in possesso in data successiva alla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'atto di candidatura, fissato dal bando nel 16 febbraio 1990.

Consegue, quindi, che la partecipazione dell'attore, al concorso fu irrimediabilmente compromessa dal ritardo nel recapito dell'espresso. E non sembra al Collegio di dover argomentare, attesa la assoluta evidenza della circostanza, sul perché una corrispondenza, per la quale sia richiesto il recapito per espresso, con il regolare, pagamento dell'importo della relativa francatura, debba considerarsi in ritardo se pervenga al destinatario dopo oltre un mese dalla data di spedizione.

Così stando le cose, l'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in materia di risarcibilità della chance, comporta - una volta dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 15/1991 della Corte costituzionale, l'art. 20 di tale d.P.R., che subordinava la proposizione dell'azione giudiziaria al preventivo reclamo in via amministrativa - che la deliberazione della richiesta risarcitoria non può prescindere dal giudizio sulla legittimità costituzionale, nei termini sopra indicati, del ripetuto art. 6 d.P.R. n. 156/1973.

A tale scopo gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, fino alla cui pronuncia deve essere sospeso il presente giudizio.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo, nel recapito della corrispondenza;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Reggio Calabria il 9 luglio 1991.

Il presidente: PENNISI

Il giudice rel. ed est.: GERARDIS

N. 517

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla corte d'appello, sezione minorenni di Bologna
nel procedimento penale a carico di T. A.*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che si sia comunque pronunciato in materia di libertà personale dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro T. A., n. a Fez (Marocco) 3 maggio 1978 o 3 maggio 1977.

DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA

La Corte:

1) con riferimento al motivo d'appello concernente la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che comunque abbia deciso monocraticamente o collegialmente formulando valutazioni di merito in materia di libertà personale dell'imputato;

2) con riferimento alla questione di costituzionalità analogamente sollevata in questo giudizio di appello;

Ritenuto che la questione è rilevante poiché al primo giudizio partecipò magistrato che era stato componente del tribunale della libertà che aveva formulato valutazioni in tema di presupposti sulla concedibilità della sospensione condizionale e poiché di questa Corte fanno parte 2 magistrati che analogamente, hanno deciso in materia di libertà personale dell'imputato sulla base di valutazione di merito sulla gravità del reato, sul pericolo di reiterazione sulla pericolosità dell'imputato;

Ritenuto che la motivazione posta a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale impone di escludere la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in tal modo sollevata, poiché anche in questo devono riconoscersi sussistenti «i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso a un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nei termini di cui in motivazione, ossia nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il magistrato che abbia comunque deciso in materia di libertà personale dell'imputato, formulando valutazioni nel merito dei fatti e delle circostanze;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo che questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Provvede con ordinanza in tema di libertà personale dell'imputato.

Bologna, addì 20 marzo 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 518

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1996 dal pretore di Torino
sul ricorso proposto da Levorato Maria contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Limite di età per il collocamento a riposo - aumentato da 60 a 61 anni per gli uomini e da 55 a 56 anni per le donne - Esclusione dalla applicazione della nuova normativa per i lavoratori posti in c.d. mobilità lunga - Mancata previsione dell'esclusione altresì per i lavori posti in c.d. mobilità corta - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6 comma 10-bis, convertito, in legge 19 luglio 1993, n. 236; d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, art. 5 comma settimo, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 marzo 1996 nella causa r.g.l. 14170/1995 promossa da Levorato Maria contro INPS, premesso quanto segue: la parte ricorrente, già dipendente di un'azienda in crisi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e beneficiario dall'11 febbraio 1992 all'11 febbraio 1995 della mobilità corta ex art. 7, primo comma, legge cit., chiede che il pretore voglia riconoscergli il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e cioè dal 1° dicembre 1994, anziché dal cinquantasettesimo anno di età, come viceversa sostenuto dall'I.N.P.S.

Al fine di fondare la propria domanda osserva:

che il trattamento di mobilità le è stato concesso sul presupposto e dandole la certezza che, prima della fine del periodo di mobilità, e precisamente in data 1° dicembre 1994, come emerge dalla comunicazione I.N.P.S. in atti (cfr. doc. 3 prod. parte attrice), gli sarebbe stata corrisposta la pensione di vecchiaia, compendosi l'età pensionabile il 25 novembre 1994;

che durante il periodo di mobilità è però intervenuto dapprima l'art. 1 (e relativa tabella A) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ha elevato l'età pensionabile, per le donne al cinquantaseiesimo anno di età e per gli uomini al sessantunesimo anno di età, quanto al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, e rispettivamente al cinquantasettesimo e al sessantaduesimo anno, relativamente all'arco temporale 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, e poi l'art. 11 (e relativa tabella A) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha modificato i citati periodi di riferimento rispettivamente in 1° gennaio 1994-30 giugno 1995 (sessantunesimo anno) e in 1° luglio 1995-31 dicembre 1996 (sessantaduesimo anno);

che parte ricorrente non può peraltro esser assoggettato a tale normativa peggiorativa, dovendosi fare riferimento, quanto all'individuazione dei requisiti di età per il pensionamento, alla data di inizio della mobilità;

che ragionare diversamente, seguendo la tesi dell'I.N.P.S., significa privare il lavoratore, quanto al periodo intercorrente tra la fine della mobilità e la nuova data di pensionamento (nella fattispecie, dal 12 febbraio 1995 al 1° dicembre 1996), di ogni fonte di reddito: della retribuzione, giacché escluso per ragioni di età dal mercato del lavoro; della mobilità, perché non prorogabile; della pensione, per essere nel frattempo stato modificato il requisito di età;

che, per evitare un simile esito ed effetto, si rende necessario e doveroso interpretare estensivamente il disposto di cui all'art. 6, comma 10-bis, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferendolo non solo alla mobilità lunga (art. 7, comma sesto e settimo, della legge n. 223/1991), ma anche a quella corta (art. 7, primo comma, stessa legge), secondo la *ratio* di tale enunciato.

Prospetta in subordine un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992, come innovato dall'art. 11 della legge n. 724/1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte di cui non fa salva l'applicazione dei limiti di età previsti dalla previgente normativa (art. 9 dei r.d.-l. 14 aprile 1993, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1993, n. 1272, e successive modificazioni), quanto ai soggetti posti in mobilità corta anteriormente al d.lgs. n. 503/1992 e relativamente ai quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe maturato entro lo scadere del triennio dell'indennità di mobilità (già sollevata in identica controversia in ordinanza Pretore di Torino 19 dicembre 1995).

Prospetta inoltre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10-*bis*, del d.-l. n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del d.-l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, sempre con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non estende la deroga ivi contemplata ai soggetti che hanno fruito della mobilità corta, con avvio di essa anteriormente al d.lgs. n. 503/1992, per i quali il diritto al pensionamento, secondo la normativa anteriore, sarebbe maturato entro il triennio della mobilità corta.

OSSERVA

Sulla rilevanza: la questione è rilevante.

L'art. 6, comma 10-*bis*, del d.-l. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993 introducendo una limitata deroga all'operatività della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992, rappresenta un sicuro ostacolo all'accoglimento della domanda. Data la precisa formulazione della norma, il richiamo della sola ipotesi della c.d. mobilità lunga di cui all'art. 7, comma sesto e settimo, legge n. 223/1991, impedisce un'estensione analogica pura e semplice della disposizione.

Solo la previa declaratoria della incostituzionalità dell'art. 6, comma 10-*bis*, legge n. 236/1993 nella parte in cui non fa riferimento anche all'ipotesi di cui all'art. 7 primo comma, legge n. 223/1991, consentirebbe di riconoscere il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia.

Sulla non manifesta infondatezza: il dubbio sul contrasto tra il precetto costituzionale ed il dettato dell'art. 6, comma 10-*bis*, della legge n. 236/1993 si pone con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, nella sua globalità, ma con particolare riferimento al secondo comma della norma fondamentale che esprime il principio di eguaglianza sostanziale fra i cittadini.

Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 6, comma 10-*bis*, cit. laddove prevede che «la determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7 commi sei e sette, della legge 23 luglio 1991 n. 223 è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992» limitando il campo della deroga ai soli casi di mobilità lunga introduce una ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori posti in mobilità c. d. lunga e lavoratori posti in mobilità c. d. corta.

Per comprendere in che cosa consista la discriminazione, va fatta una brevissima premessa sull'istituto della mobilità introdotto con la legge n. 223/1991. La *ratio* di siffatta nuova figura (con cui viene riconosciuto ai lavoratori posti in C.I.G.S., che non possano, al termine della cassa integrazione, rientrare nel ciclo produttivo, il diritto ad ottenere uno speciale trattamento consistente in un'indennità pari all'intera o a una frazione dell'intera integrazione salariale) emerge dalla complessiva lettura della sua disciplina e va ricercata nella volontà di predisporre uno strumento che permetta al lavoratore interessato di reperire una nuova occupazione o, in relazione al raggiungimento dei limiti di età e dei requisiti contributivi, di accedere al trattamento pensionistico.

A seconda delle ragioni che inducono al ricorso alla mobilità, inoltre, l'ordinamento distingue fra la semplice «crisi aziendale» e la «crisi dell'area in cui l'azienda si trova».

Così per il primo caso prevede un intervento più breve (c.d. mobilità corta) e con il primo comma dell'art. 7 legge n. 223/1991 accorda ai lavoratori con un'anzianità aziendale non inferiore ai dodici mesi (di cui almeno sei effettivamente lavorati) l'indennità di mobilità da un minimo di dodici mesi per i lavoratori più giovani (fino a quaranta anni) ad un massimo di trentasei mesi per i più anziani (sopra i cinquant'anni).

La lettura della disciplina dimostra come il legislatore abbia avuto, per coloro che si trovano già oltre un certo limite di età (cinquant'anni), un occhio di riguardo, in relazione alla sicura difficoltà per costoro di ricollocarsi presso altra realtà produttiva.

È certo, nondimeno, che, per chi si trovi a meno di tre anni dal raggiungimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia, la mobilità corta costituirà lo strumento per accedere direttamente al trattamento previdenziale.

Si tratta di una conseguenza logica della norma.

Per il secondo caso, quello relativo al ricorso alla mobilità in un'area di crisi (d.P.R. n. 63/1978 n. 218, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 7, legge n. 223/1991) il legislatore, nella consapevolezza della situazione di sofferenza del mercato del lavoro nella regione in cui si trova l'azienda che procede, allunga il periodo di collocamento in mobilità e, in particolare, porta da trentasei a quarantotto mesi il diritto all'indennità di mobilità per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Per evitare, infine, che lavoratori assai prossimi al pensionamento di vecchiaia si trovino nella grave situazione di chi non ha più occupazione e non ha ancora maturato il diritto alla pensione, in un sistema occupazionale compromesso, la norma aumenta a cinque anni (o addirittura a dieci in presenza di ventotto anni di contribuzione) il diritto all'indennità di mobilità, prevedendo in questo modo una sorta di «accompagnamento alla pensione».

Ma, si badi, i lavoratori che si trovano nella situazione di cui ai commi 6 e 7 non sono gli unici che accederanno al trattamento pensionistico dal collocamento in mobilità lunga.

Potranno, infatti, accedervi anche coloro che si trovino, secondo quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 7, legge n. 223/1991 a meno di quarantotto mesi dal raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Ecco, dunque, che la collocazione in mobilità appare nella sua natura sostanziale come lo strumento individuato dal legislatore per favorire la soluzione di una crisi produttiva — aziendale o dell'area — con una disciplina uniforme che assicura ai lavoratori la medesima tutela, con lo scopo di dar loro la possibilità di trovare una nuova occupazione o di accedere al pensionamento. Solo i tempi, nel caso di crisi più grave (dell'area), si allungano, ma non muta di per sé il mezzo di tutela utilizzato.

E qui, con l'art. 6, comma 10-bis, legge n. 236/1993 si inserisce invece, una disparità di trattamento fra coloro che, prima della riforma dei limiti di età pensionabile (d.lgs. 30 dicembre 1992), siano stati collocati in mobilità lunga e coloro che siano stati collocati in mobilità corta.

Per i primi, infatti, l'art. 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993 stabilisce la deroga alla nuova disciplina di cui all'art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, mantenendo ferme le disposizioni di cui all'art. 9 del r.d. 14 aprile 1939 n. 636. sui limiti di età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per gli uomini, 55 per le donne); mentre per i lavoratori posti in mobilità corta sarebbero da applicare le nuove disposizioni con relativa modifica del requisito dell'età minima per il pensionamento (61 anni per gli uomini e 56 per le donne, per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 1995).

Non può non cogliersi, a questo punto, come due situazioni analoghe — lavoratori collocati in mobilità corta, a seguito di accordi sindacali autorizzati ex art. 5 legge n. 223/1991 e lavoratori posti in mobilità lunga, a seguito del medesimo tipo di accordi — vengano trattate dal legislatore in modo assai diverso. Ciò con il risultato di consentire ai secondi l'accesso a quello stesso trattamento pensionistico che avrebbero raggiunto in assenza del d.lgs. n. 503/1993 e di interdire ai primi il raggiungimento dello stesso risultato, nel corso del periodo di mobilità.

Fatte queste premesse non resta che rimettere la questione al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 6 comma 10-bis, del d.-l. 10 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236, come interpretato dall'art. 5, settimo comma, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451 — nella parte in cui non fa salvi i limiti di età previsti dalla pregressa normativa (art. 9 r.d.-l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e successive modifiche) anche quanto ai soggetti posti in mobilità corta anteriormente al d.lgs. n. 503/1992 e relativamente ai quali il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe maturato allo scadere del triennio di indennità di mobilità;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e delle comunicazioni, alla Corte Costituzionale.

Torino, addì 22 marzo 1996

Il pretore: NARDIN

N. 519

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1996)
dal tribunale di Avellino sull'istanza proposta da Covelluzzi Andrea*

Misure di prevenzione - Obbligo di soggiorno - Possibilità di autorizzazione a recarsi fuori dal comune di residenza o di dimora abituale per gravi e comprovati motivi di salute - Mancata previsione di concedibilità di detta autorizzazione anche per motivi di lavoro - Irragionevolezza - Lesione del diritto al lavoro.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis).

(Cost., artt. 3 e 4).

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza con cui Covelluzzi Andrea, sorvegliato speciale per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di Serino, chiede di potersi recare fuori del predetto comune per eseguire o completare lavori di fabbro;

Visto il parere del p.m.;

Ritenuto che la norma di cui all'art. 7-bis della legge n. 1423/1956, prevedendo che il soggiornante obbligato possa essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di soggiorno soltanto per gravi e comprovati motivi di salute, appare in contrasto con l'art. 4 della Costituzione dov'è affermato il diritto al lavoro, nonché il principio di ragionevolezza in quanto, pur prescrivendosi al sorvegliato speciale di darsi alla ricerca di un lavoro, gli si vieta di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato (molto spesso costituito da un piccolo centro urbano) per espletare un'attività lavorativa;

che altro motivo di irragionevolezza costituito dalla considerazione che la suddetta facoltà è invece concedibile, a norma dell'art. 284 c.p.p., a chi si trovi agli arresti domiciliari, che, rispetto al soggiorno obbligato, è certamente una misura maggiormente restrittiva della libertà personale, dettata dagli stessi scopi di tutela della collettività;

che non è sostenibile che il diritto al lavoro sia prevalente l'esigenza di controllo delle persone socialmente pericolose, essendo il controllo attuabile efficacemente sul soggiornante obbligato anche quando egli si rechi in luoghi determinati per esigenze di lavoro;

Ritenuto pertanto che è il caso di sollevare d'ufficio, poiché non appare manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale per esercitare un'attività lavorativa.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale per esercitare un'attività lavorativa;

Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale copia della presente ordinanza dell'istanza del Covelluzzi Andrea e del decreto del 2 maggio 1995 con cui la corte d'appello di Napoli dispone la misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno;

La presente ordinanza sia altresì comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Avellino, addì 9 novembre 1995

Il presidente relatore: IANNARONE

96C0755

N. 520

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Bari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Partipilo Nicola*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Ammissione al beneficio, per il condannato a pene comprese tra i sei mesi e i tre anni, condizionata alla preventiva osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, secondo comma, terzo periodo).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Partipilo Nicola nato a Bari il 29 settembre 1952, res. ivi, via S. Girolamo 27/c, avente ad oggetto: affidamento ss./semilibertà.

O S S E R V A

Partipilo Nicola, condannato con sent. 16 febbraio 1995 emessa dalla Corte d'appello di Bari ad un anno e sei mesi di reclusione per contraffazione e duplicazione di videocassette con marchio Siae (artt. 468, 110 c.p.), ha presentato istanza a questo T. S. per essere affidato in prova a servizio sociale, o, in alternativa, per essere ammesso al regime di semilibertà.

Egli è stato scarcerato da pochi giorni, nel gennaio 1996, per concessione di novanta giorni di liberazione anticipata, mentre già da novembre 1995 era intervenuta, da parte della procura generale competente la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione per la condanna oggetto dell'odierno procedimento, ordine di carcerazione che, se fosse stato eseguito, avrebbe potuto determinare l'estensione della semilibertà di cui all'epoca (e fino a gennaio) godeva l'istante presso la casa m.le di Casamassima, essendovi stato emesso il 10 ottobre 1994 da questo stesso T. S.

Il soggetto, che annovera un *curriculum* delinquenziale esorbitante (sei pagine di certificato penale!) ha condotto la semilibertà in modo molto corretto, impegnandosi responsabilmente nell'attività lavorativa presso la ditta di mobili del sig. Vito Maselli, collaborando con profitto nella vendita della merce con il titolare. Ha anche manifestato notevole senso di responsabilità nell'ambito familiare cercando di avviare i figli verso scelte differenti dalle proprie, e, da ultimo, ha vissuto con dignità una terribile vicenda conclusasi con la morte per tumore cerebrale di una figlia tredicenne.

A fronte di questa situazione che indubbiamente dimostra uno sviluppo positivo nella risocializzazione del Partipilo, non può sottacersi che — quantunque le condanne espiate nel corso della semilibertà siano abbastanza datate e la sentenza della C. App. Bari 16 febbraio 1995 appaia come «l'ultimo errore» da lui commesso — la molteplicità e la varietà dei reati, la precedente fruizione di provvedimenti di indulgenza e di misure alternative alla detenzione (rilevabili in penale) sconsigliano, ad avviso di questo T. S., almeno per un altro turno di tempo che servirebbe per sperimentazione, l'avviamento all'affidamento. La concessione di tale misura, infatti dopo un periodo di semilibertà nel corso del quale non si è ritenuto di ampliare gli spazi di libertà del Partipilo apparirebbe realmente, soprattutto ora, dopo la cessazione della semilibertà, come una vera forzatura determinata dalla impossibilità di riammettere il soggetto alla semilibertà a causa della durata della pena (superiore a sei mesi). In alternativa, però, vi è solo il rigetto della richiesta con la conseguenza che l'istante, che pure è stato un semilibero che non ha dato adito ad alcun rilievo, dovrebbe essere nuovamente sottoposto a periodo di osservazione, con gravi conseguenze familiari e, soprattutto lavorative, atteso che a tutt'oggi, egli ha continuato a lavorare presso la ditta Maselli, così dimostrando che l'attività non era stata reperita in prospettiva della concessione della m.a.

È più che evidente, dunque, che l'unica risposta idonea alla situazione prospettata sarebbe quella di riammettere il Partipilo alla semilibertà, la cui previsione però, così come stabilita dall'art. 50, primo e secondo comma, legge n. 354/1975, rende inapplicabile la misura a chi, come lui, ha da espriare per intero la sua pena di durata pari ad un anno e mezzo.

Per tali ragioni, ritenuta la rilevanza dell'applicazione della norma nel procedimento *de quo*, questo giudice reputa non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale da esso stesso rilevate, sotto i profili che di seguito si vanno a elencare.

a) *Contrasto dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, legge n. 354/1975, con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione.*

La norma sospettata di incostituzionalità riserva un trattamento difforme e irragionevole a situazioni analoghe laddove non stabilisce che possono essere espiate in semilibertà *ab initio*, cioè a dire senza necessità di preventiva osservazione della personalità in carcere, le pene comprovanti reclusione comprese tra sei mesi e tre anni, quando il condannato abbia goduto un periodo di libertà, serbando un comportamento che dimostri la sussistenza di condizioni per un suo graduale reinserimento sociale, ove il T. S. non ravvisi la possibilità di ammetterlo all'affidamento in prova al S.s. ai sensi del terzo comma dell'art. 47 legge n. 354/1975 (recita il citato capoverso dell'art. 50 che «... nei casi previsti dall'art. 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma secondo dello stesso articolo — cioè “osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in Istituto” — non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel quarto comma del presente articolo, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena». In caso contrario, *de iure condito* possono essere espiate in semilibertà sin dall'inizio solo «la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi», ai sensi del primo comma dell'art. 50 cit.).

Non v'è chi non veda, infatti come la normativa in argomento, che prevede trattamento analogo a quella dell'affidamento in prova quando il condannato abbia trascorso almeno un mese di osservazione nell'Istituto penitenziario (art. 47, secondo comma), realizzi sulle pene detentive di media durata, fino a tre anni, un trattamento diverso e peggiore nei confronti del condannato libero (e pertanto non sottoposto alla preventiva osservazione in Istituto), inidoneo all'affidamento ma che ben potrebbe espriare la sua pena in semilibertà.

Venuta meno, per vicissitudini giurisprudenziali e legislative la *ratio primigenia* dell'affidamento al S.s. — quella di evitare l'impatto con il carcere alle persone condannate a pene brevi — e realizzando tale misura un risultato decarceratorio (sempre che ne sussistano le condizioni) anche per detenuti con pene lunghissime, allorché la pena residua non ecceda i termini suddetti, la concedibilità della semilibertà ai condannati, in libertà, a pena non superiore a sei mesi induce i T. S. da un lato a più ampie e inadeguate concessioni dell'affidamento, dall'altro al rigetto della relativa istanza per soggetti tuttavia meritevoli della semilibertà, misura parzialmente restrittiva, ma idonea a riavviare i condannati nel mondo libero con la possibilità di osservarne il comportamento e verificarne le reali potenzialità riabilitative.

Per comprendere la sostanziale grave disparità di trattamento tra le diverse previsioni e la irragionevolezza della norma *de qua*, basti pensare, da un lato, ad un soggetto condannato a due anni di reclusione per rapina aggravata, che vanti un precedente analogo, magari risalente ad un paio d'anni addietro, che può aspirare tranquillamente (sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 4-bis l.p.) all'affidamento al S.s. senza necessità di fare ingresso in carcere, e, dall'altro, a chi abbia commesso un fatto di ricettazione il quale, nonostante la più mite condanna a otto mesi di reclusione e la successiva intrapresa, per esempio, di una onesta attività lavorativa, dovrà invece sottoporsi al prescritto periodo di osservazione in carcere, in quanto in ipotesi giudicato inidoneo all'affidamento (per i precedenti specifici, ovvero per la stessa natura di questi, che rendono inadeguato il tipo di controllo che può svolgere il Servizio sociale) per poter aspirare alla semilibertà, misura che, tra l'altro, non è neppure totalmente liberatoria.

Seppure si voglia, infatti, attribuire un maggiore valore ai risultati della osservazione cosiddetta scientifica — che a norma di legge deve svolgersi continuamente negli Istituti penitenziari e porsi a base dell'elaborazione dei programmi di trattamento dei detenuti — rispetto ai dati desumibili dalla empirica osservazione del comportamento del condannato nell'ambiente libero, non può accreditarsi quest'ultima ai fini della concessione di un beneficio più ampio, qual'è l'affidamento, e ritenerla ad un tempo inadeguata a valutare l'idoneità del soggetto alla semilibertà, ferma restando la gravità dell'identico reato commesso, punito con pena (residua da scontare) non superiore a tre anni. Il legislatore sembra aver ragionato in questi termini: se l'interessato, considerata (empiricamente) la sua condotta in libertà, non si ritiene idoneo all'affidamento, allora neppure questa osservazione empirica è più sufficiente, dovendo sottoporsi alla osservazione scientifica, in carcere, per poter aspirare a qualsiasi regime alternativo (salvo che la pena da scontare non rientri nei sei mesi). Procedimento logico che appare viziato, giacché l'unica valutazione compiuta dal giudice della condotta in libertà, se sufficiente a far concedere l'affidamento dovrebbe consentire in via gradata anche la concessione di un beneficio meno ampio.

Per l'opposto verso incongrua appare la normativa ove si pensi che «un mese» di osservazione in carcere ripristina l'uguaglianza di trattamento in punto di accesso all'affidamento e alla semilibertà tra tutti i condannati a pena detentiva e non superiore a tre anni, non discriminando affatto tra coloro che espiano le pene più ridotte, delinquenti spesso di modesta pericolosità sociale che abbisognano di una misura che ne contenga l'attività criminale, ma il cui nocimento sociale è certo più tollerabile, e coloro che, sia pure *una tantum*, son incorsi in reati più gravi. C'è da chiedersi, ove realmente fosse possibile procedere dopo un solo mese di carcerazione dell'interessato all'applicazione della m.a. (di fatto, i tempi dell'istruttoria delle pratiche ed il carico di lavoro dei Tribunali di Sorveglianza rende questa evenienza teorica) quale risultato l'osservazione della personalità possa conseguire in un lasso di tempo tanto ridotto, essendo del tutto irragionevole ipotizzare una valenza risocializzante del mero, primo contatto con l'educatore penitenziario: qualora più realisticamente si reputi, invece, che di mera attività osservativa si tratti, per approfondimento delle problematiche esistenziali del detenuto, della sua storia familiare, delle condizioni criminogenetiche, ecc., ecc., il legislatore mostra di ignorare la realtà nota a chiunque operi nel settore penitenziario, e cioè che in un mese è possibile, nella più rosea delle ipotesi, solo un brevissimo e superficiale approccio dell'educatore col detenuto.

Resta ingiustificato, quindi, anche in punto di fatto, perché, per coloro che ambiscono all'affidamento, condannati a pena che non superi i tre anni, il giudice possa accontentarsi di acquisire elementi *aliunde*, senza che la cesura dell'osservazione in carcere, mentre per i potenziali semiliberi con pene contenute negli stessi limiti, debba esservi quell'indispensabile «passaggio in ombra».

È stato ragionevolmente sostenuto che la semilibertà non sia una misura alternativa, per la ineliminabile componente carceraria del suo contenuto, per cui, a parte le ore diurne da dedicarsi allo svolgimento di attività lavorative o risocializzanti, il detenuto deve comunque accedere giornalmente alla detenzione: impostata la questione in questo modo sembra ancora più incongrua la formulazione del secondo comma dell'art. 50 l.p., laddove stabilisce la necessità di preventiva osservazione per accedere al carcere, contrariamente a ciò che accade per chi abbia la possibilità di espriare la pena in completa libertà! Da un punto di vista sistematico, dunque, la funzione svolta dalle misure previste dagli artt. 47 e 48 l.p., riconosciuta come omogenea e alternativa nella pratica giuridica nonché la componente più rigorosa della semilibertà rispetto all'affidamento, sembra rendere naturale e perfettamente comprensibile la possibilità di applicare anche la semilibertà, sin dall'inizio, quando il condannato non appaia «meritevole del beneficio maggiore».

Se si ingenerano problemi di autentica disuguaglianza a tutto vantaggio di condannati per pene più gravi, non v'è da trascurare che la corrente di pensiero che ha sostenuto il vigente sistema delle m.a. è partita dal concetto della valenza negativa, desocializzante delle pene brevi, concretatosi sul piano politico, oltre che nella disciplina esaminata, anche nella legge n. 689/1981, che com'è noto ha attribuito già al giudice della cognizione il potere di applicare sanzioni sostitutive della detenzione, per pene anche superiori a sei mesi. Ove si pensi all'istituto più simile alla semilibertà, la semidetenzione, appare evidente la sperequazione tra detta misura, che può *ab initio* durare un anno con minore verifica delle opportunità di reinserimento del condannato e la semilibertà che, assistita da presupposti più rigorosi e strumenti di sostegno (valutazione sulle condizioni per un graduale reinserimento in società del condannato, tra cui la sussistenza di una sua occupazione lavorativa, istruttiva o comunque utile alla sua reintegrazione sociale; sostegno assicurato dal C.S.S.A., ecc.) è condizionata, quando l'istanza sia proposta dallo *status ibertatis*, dagli indicati limiti di durata massima della pena.

Ulteriore aspetto che non può trascurarsi, con riguardo alla violazione della ragionevolezza della previsione, è quello che la semilibertà, sulla base della norma dell'art. 50 l.p., primo comma, viene accordato a soggetti che abbiano una pena da espriare pari a sei mesi, quand'anche questo residui da maggior pena, in parte (anche maggioritaria) trascorsa in custodia cautelare. Quest'ultimo istituto, «eccezionale» nell'ordinamento e per tal ragione, estremamente «tormentato», si applica tra l'altro, come ognuno sa, a soggetti che abbiano un grado di pericolosità elevata: è quindi paradossale e contrario al comune buon senso che chi, per avventura, debba espriare la pena per l'intero perché, a suo tempo, il giudice della cognizione non ha ritenuto di sottoporlo a misura cautelare per l'evidente ragione che trattavasi di soggetto di scarsa o irrilevante pericolosità, debba, una volta che la pena sia divenuta definitiva, necessariamente «attraversare» le sbarre prima di poter accedere alla semilibertà. Così come, in prospettiva più generale, non si giustifica la disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati a pena più elevata, dunque per fatto più grave, ma con pena residua (anche in virtù di cause di estinzione) ricompresa

nei sei mesi (i quali possono accedere alla misura senza necessità di preventiva osservazione «scientifica» e coloro che abbiano riportato più lieve condanna, ma (anche per pochi giorni) superiore ai sei mesi (questi non possono evitare il prescritto periodo di osservazione). Tale argomento, del resto, rappresentò la ragione a fondamento della decisione della Corte costituzionale, nella sentenza n. 569 del 22 dicembre 1989, dichiarativa della illegittimità del terzo comma dell'art. 47 legge n. 354/1975.

b) *Contrasto dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, legge n. 354/1975 con il principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, previsto nell'art. 27 della Costituzione.*

La previsione dell'art. 50 l.p., secondo comma, terzo periodo, quando stabilisce che la semilibertà per pene superiori a sei mesi può essere concessa solo ove il condannato sia stato sottoposto per almeno un mese a osservazione in Istituto intacca il principio di tensione della pena verso la rieducazione del condannato laddove, allorché costui abbia intrapreso un'attività lavorativa, istruttiva o comunque risocializzante in libertà, l'obbligatorio ingresso in carcere, propedeutico all'ammissione alla m.a., di fatto, spezza la continuità di tale esperienza, con effetti che possono rilevarsi estremamente deleteri sulla sua situazione economico/lavorativa, e rieducativa, tanto più perché, mentre per l'affidamento al S.s. non è richiesta espressamente la possibilità di svolgere un'attività «risocializzante», per l'art. 48, legge n. 354/1975, primo comma, la sussistenza di questa è presupposto indispensabile per l'ammissione alla m.a.

Evidentemente irragionevole è, a riguardo, e contrario allo spirito dell'art. 27 della Costituzione, la differenza di valutazione imposta al giudice allorché debba verificare la congedibilità di semilibertà succedanee dell'affidamento *ab initio*, rispetto a quelle relative alle pene più lunghe di sei mesi, che però non superino tre anni: mentre per le prime il sesto comma dell'art. 50 l.p. impone, ovviamente, la verifica della volontà di reinserimento nella vita sociale — verifica che può effettuarsi prevalentemente controllando che il condannato, in libertà si stia reintegrando nella società, dedicandosi ad attività risocializzanti — nel caso di condanne comprese tra sei mesi e tre anni, assurdamente, dopo solo un mese di carcerazione, la condotta precedente alla carcerazione viene obliterata, per far posto alla valutazione dei progressi compiuti nel corso di questo (risibile) trattamento!

Si può certamente escludere, come sopra evidenziato, che la cesura imposta dalla legge, proprio per la sua brevità, abbia un qualsiasi contenuto rieducativo per il detenuto, soprattutto quando costui, in esternato abbia realmente avviato, tramite l'esercizio di una di quelle attività previste come risocializzanti dall'art. 48 l.p., un processo di revisione critica del proprio vissuto. Si è già evidenziato, in proposito, quale sia la realtà (di organizzazione) carceraria alla quale, con l'obbligatorio internamento il soggetto va incontro.

Appare quindi irragionevole, alla luce della previsione costituzionale dell'art. 27 che intravede nella pena una opportunità di rieducazione del reo, l'imporre, a chi debba scontare pene comprese tra sei mesi e tre anni e chieda di accedere alla semilibertà, un'osservazione carceraria che, lungi dal portare, a sua volta benefici rieducativi, si risolve in qualcosa di opposto, a volte compromettendo l'equilibrio (anche economico) di persone che con grandi sacrifici cercavano di emergere da situazioni di marginalità sociale. È facile, di contro, che la cesura imposta alla libertà sortisca effetti contrari alla rieducazione: p. es., perdita l'attività lavorativa (reale) per la sopraggiunta carcerazione, difficilmente il soggetto potrà reperirne un'altra, sin da prospettare al Tribunale impieghi fittizi per ottenere la misura alternativa (com'è esperienza di tutti i giorni). In pratica, per una previsione incongrua si induce il detenuto a ricadere nell'illegalità, nella menzogna, così violando proprio lo spirito che la legislazione stessa intende, nel rispetto dell'art. 27 della Costituzione, incentivare.

Del resto, quali che siano state le motivazioni che portarono a tale pronuncia, la Corte costituzionale dichiarò illegittima analoga norma stabilita in tema di affidamento, con sentenza n. 569/1989 cit., salvaguardando dall'ingresso in carcere chi, per titolo venuto in esecuzione, non vi aveva fatto ingresso.

Per tutti i motivi individuati, dunque, si sottolinea ancora una volta la necessità giuridica, sul piano della legittimità costituzionale, che le due misure funzionalmente omogenee per tutto quanto riguarda le altre previsioni, già con le istanze avanzate dallo stato di libertà presentino i medesimi requisiti di ammissibilità.

P. Q. .M.

Su parere del p.g. dott. Barbera pepr l'accoglimento della semilibertà; il T.S. Bari dichiara non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità mosse dall'art. 50, secondo comma, terzo periodo, legge n. 354/1975, così come indicate nella parte motiva di questa ordinanza, in relazione al procedimento n. 3617/1995, per affidamento/semilibertà promosso da Partipilo Nicola;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il citato procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito a dette censure;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, notificazioni e gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati e alla procura generale in sede.

Bari, addì 5 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

96C0756

N. 521

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di Benevento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Zarro Alberto ed altri e il comune di S. Angelo a Cupolo

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma)

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 156 e 157 r.g.a.c., anno 1987, passate in decisione all'udienza collegiale del 23 gennaio 1996, a relazione g.i. Genovese, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente tra Zarro Filiberto, Capozzi Davide, Capozzi Luisa, Capozzi Adele, Carrano Elisabetta Ines, elettivamente domiciliati in Benevento, alla via F. Flora, 23, presso lo studio dell'avv. Silvio Ferrara, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dei rispettivi atti di citazione, attori, e il comune di S. Angelo a Cupolo, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Benevento, alla via G. Toma n. 8, presso lo studio dell'avv. V. La Brocca, che lo rappresenta e difende giusta mandato in virtù di delibera di giunta municipale n. 6 del 9 aprile 1988, convenuto.

CONCLUSIONI

L'avv. Ferrara, per gli attori, così conclude: condannare il convenuto comune al pagamento della somma quantificata dal c.t.u. con rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento danni, oltre che all'indennità per il periodo di occupazione legittima da quantificarsi dal Collegio secondo legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in via sub.ta condannare il comune alle stesse somme a titolo di arricchimento senza giusta causa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di lite per gli attori con distrazione a favore del procuratore in quanto antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva per Zarro Filiberto: condannare il comune convenuto

come da conclusioni da atto di citazione, anche in via di equità, con rivalutazione monetaria interessi e con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario, oltre IVA e Cap. Sentenza provvisoriamente esecutiva. In via sub.ta rimettere la causa sul ruolo la sola causa Zarro Filiberto per quantificare dal c.t.u. quanto allo Zarro spettante e per raccogliere la prova per testi articolata all'udienza del 12 marzo 1992. L'avv. La Brocca conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 1987 Zarro Filiberto esponeva di essere affittuario, da oltre 25 anni, di terreni di proprietà di Capozzi, rip. in catasto alla p.ta 417, fl. 9, p.la 116 occupati il 17 gennaio 1979 dal comune di S. Sngelo a Cupolo. Rilevava l'attore che, avvenuta l'occupazione, non era stato poi perfezionato l'iter espropriativo, per cui il fittavolo aveva diritto alla indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865/71. Tanto premesso citava il Comune di S. Sngelo a Cupolo a comparire davanti a questo Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma dovuta per la causale in premessa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, oltre al pagamento delle spese di lite, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Con separato atto di citazione i germani Capozzi chiedevano il risarcimento danni loro dovuto per la perdita di proprietà del fondo occupato dal comune.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava le attoree pretese chiedendone il rigetto. Veniva disposta la riunione dei due giudizi e si procedeva ad accertamenti tecnici, espletati i quali, all'udienza del 23 gennaio 1996, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Tribunale che nelle more del presente giudizio, in virtù della modifica apportata dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, entrata in vigore dal 1° gennaio 1996, è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5-bis del d.-l. n. 333/1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359/1992, anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive. Com'è noto l'art. 5-bis cit., nel testo previgente, disponeva, tra l'altro, che, fino all'approvazione di «una organica disciplina per tutte le espropriazioni» preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13/III della legge n. 2892 del 18 settembre 1985, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e segg. del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (in pratica operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi 10 anni), riducendo poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati, a seguito della sentenza n. 283/1993 della Corte costituzionale).

Il sesto comma dell'art. citato escludeva dall'applicazione dei criteri indennitari sopra indicati solo i casi in cui l'indennità fosse stata accettata dalle parti o fosse divenuta non impugnabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 333/1992.

L'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 ha sostituito integralmente tale ultimo comma, nei termini testuali seguenti: «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto».

Che il risarcimento dei danni di cui al nuovo disposto normativo sia quello relativo alla perdita della proprietà, nei casi di «occupazione acquisitiva», non è seriamente contestabile, tenuto conto dell'operato abbinamento, disgiuntivo e congiuntivo, nella previsione legislativa, all'indennità di espropriazione e considerato che, nella materia *de qua* il solo altro risarcimento ipotizzabile è quello da occupazione temporanea illegittima, per la determinazione del quale è del tutto inconcepibile il ricorso ai criteri determinativi sopra menzionati.

Evidente è, dunque, l'intenzione del legislatore, il quale, per palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto di equiparare del tutto, sul piano patrimoniale, alle conseguenze derivanti dalle espropriazioni illegittime, quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di fatto poste in essere dalla p.a. o dai soggetti per conto della stessa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di giudicato.

Prescindendo da ogni considerazione, non rilevante nella fattispecie, in ordine ai dubbi di applicabilità intertemporale (nel periodo compreso tra l'8 agosto 1992 e il 1° gennaio 1996) dell'ultima disposizione, è certo che nella vertenza in esame, essendo ancora controverso, tra l'altro, l'importo del risarcimento dovuto agli attori in conseguenza della subita occupazione acquisitiva (la cui verifica è peraltro pacifica) non si è ancora formato un giudicato in ordine all'entità di tale spettanza e pertanto occorre applicare necessariamente l'*jus superveniens* alla principale delle questioni, di carattere sostanziale, dibattuta tra le parti.

Da quanto sopra considerato discende la rilevanza ai fini del presente giudizio, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 65 della legge n. 549/1995, attesa la natura di area edificabile del fondo degli attori, come emerso dalla c.t.u.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che tale questione si configura, in relazione agli artt. 3 e 42 e 97 della Cost. non palesemente infondata.

L'operata parificazione tra le conseguenze patrimoniali delle ablazioni lecite e di quelle illecite si risolve, infatti, in una irrazionale e non adeguatamente giustificata attenuazione, se non esclusione, del principio di legalità delle espropriazioni, poste a garanzia del diritto di proprietà privata che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della S.C., e della Corte costituzionale, può essere sacrificato previo indennizzo, in vista delle esigenze della collettività ed in considerazione della sua funzione sociale, ma nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle rigorose forme dei procedimenti amministrativi finalizzati all'espropriazione.

I seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, si pongono sotto un duplice profilo:

1) per l'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altri soggetti passivi di atti illeciti, dei titolari dei diritti di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla p.a. o da chi, per essa, si sia avvalso dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, in quanto nei confronti ed a discapito dei predetti la norma introdotta dall'art. 1, comma 65 introduce una vistosa deroga ad uno dei principi basilari del nostro ordinamento civilistico, a termini del quale chi abbia, per effetto della violazione della fondamentale regola del *naeminem laedere* subito un danno, ossia una decurtazione del proprio patrimonio, ha diritto all'integrale ricostituzione dello stesso a carico dell'autore dell'illecito, soggetto pubblico o privato che sia;

2) per l'irrazionale, ingiustificata e totale parificazione, agli effetti patrimoniali, delle conseguenze delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole a esse preordinate e di quelle delle ablazioni di fatto, verificatesi in conseguenza della mancata osservanza delle regole medesime.

Tale parificazione non può trovare adeguata giustificazione nelle palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno indotto il legislatore ad introdurre la censurata disposizione, essendo altri i mezzi e le regole preordinate al corretto prelievo finanziario e non anche il sostanziale avallo dell'illecito posto in essere dalla p.a., nel quale si risolve l'operata eliminazione di ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole per la stessa, in dipendenza della mancata osservanza del procedimento espropriativo, con il conseguente venir meno della principale remora al compimento di atti illegittimi.

Nè, considerando le due diverse situazioni, di ablazioni lecite ed illecite, può ritenersene la sostanziale equivalenza dal punto di vista dei soggetti passivi.

Se è vero infatti, che i sacrifici in termini di diritti dominicali sono materialmente analoghi, deve però osservarsi che non sono uguali le rispettive situazioni, considerate sotto vari diversi aspetti, tra i quali vanno segnalati:

a) la possibilità, solo ove il procedimento occupativo-espropriativo si svolga secondo le regole, di intervenire nel corso dello stesso, quali portatori di interessi legittimi correlati al compimento dei vari atti procedurali, nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali;

b) il regime della prescrizione estintiva, che è più favorevole per detti soggetti nelle ipotesi di legittima espropriazione, in quanto il diritto alle indennità si estingue nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre nel caso di accessione invertita conseguente ad illecita occupazione il termine prescrizione applicabile al diritto al risarcimento danni è quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Conseguenziali alle suesposte considerazioni si pongono forti dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 42, III Cost, considerato che l'operata parificazione agli effetti patrimoniali vanifica del tutto o in gran parte il principio di legalità delle espropriazioni, posto a presidio della proprietà privata, se è vero che anche nel caso patologico di violazione della legge, la p.a. può acquisire il diritto anzidetto, contraendo nei confronti degli ex titolari dello stesso obbligazioni quantitativamente identiche a quelle, nella previgente disciplina più contenute, che avrebbe contratto nell'ipotesi fisiologica di osservanza della legge stessa.

Nè si può ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre il nuovo istituto della espropriazione di fatto da porsi accanto alla procedura espropriativa rituale e legittima; invero, l'espresso riferimento al risarcimento del danno, contenuto nella norma in questione, esclude chiaramente tale ipotesi ed, anzi, si configura come una chiara conferma del carattere illecito della occupazione acquisitiva.

L'art.1, comma 65, appare altresì in contrasto con il disposto dell'art. 97 Cost, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Tale norma postula che la realizzazione dei compiti assegnati all'amministrazione non deve andare disgiunta dal rispetto della giustizia sostanziale, che si impone sia nel confrontare gli interessi dei singoli con quelli dell'amministrazione, sia nel confrontare tra loro gli interessi dei vari soggetti estranei all'amministrazione inseriti nell'azione di questa.

Ora, il detto art. 1, nel prevedere che enti pubblici debbono procedere al risarcimento dei danni, applicando i criteri relativi alla determinazione dell'indennità espropriativa, per le aree edificabili, ha introdotto una regola dell'azione amministrativa che non garantisce certo il principio di uguaglianza tra i soggetti passivi delle espropriazioni di fatto e i soggetti passivi di qualunque altro illecito aquiliano posto in essere dalla p.a., tra i quali, come detto, emerge una chiara e non razionale disparità di trattamento. Giova a questo punto precisare che il collegio non ignora che l'istituto dell'occupazione acquisitiva ha recentemente superato indenne il vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. sentenza n. 188 del 17/23 maggio 1995).

Ma la questione oggi si pone in termini diversi rispetto a quelli a suo tempo rimessi a detta Corte (che pure ebbe a puntualizzare le più significative differenze, caratterizzate e giustificate, sul piano della legittimità costituzionale, anche e soprattutto dalle diverse conseguenze patrimoniali delle due forme di ablazioni), considerato che all'epoca mancava un riconoscimento legislativo espresso, sia pure in forma indiretta, dell'occupazione acquisitiva e che le conseguenze patrimoniali dei due istituti erano nettamente diverse.

Il processo va pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso e gli atti rimessi, previ adempimenti di rito in dispositivo indicati, alla Corte costituzionale, per il giudicato di sua competenza a termini degli artt. 134 e segg. Cost.

P. Q. M.

Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995, nella parte in cui prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sia stato determinato in via definitiva l'entità del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto», in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, limitatamente alle aree edilizie;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Benevento, addì 27 febbraio 1996

Il presidente relatore: GENOVSE

N. 522

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento
nel procedimento civile vertente tra Ambrosone Nicola ed altro e l'I.A.C.P. della provincia di Benevento*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1993 e 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma)

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3427/89 r.g., passata in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 1995, avente ad oggetto: risarcimento danni, tra Nicola Ambrosone, rappresentato e difeso, per mandato a margine della citazione, dal dott. proc. Carmelo Sandomenico, col quale elettivamente domicilia in Benevento, alla Via Pepicelli n. 24, presso lo studio dell'avv. Biondi, attore, e l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Benevento, IACP, in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Benevento, alla via 24 maggio n. 9, presso lo studio dell'avv. Luigi Beatrice, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura *ad lites* per not. Barricelli, convenuto, nonché con l'intervento volontario di Mario Pagnozzi, rappresentato e difeso dal dott. proc. Costantino Ambrosone, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, presso la Cancelleria del Tribunale, terzo inventore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 1989, Nicola Ambrosone, premesso di essere proprietario, in Pannarano, di un appezzamento di terreno sito alla provinciale Irpina, indicato in catasto al foglio 6, part. 57, per averlo ricevuto in successione da Achille Sbordone, esponeva che lo IACP di Benevento, in data 1° settembre 1986, aveva occupato mq. 5700 circa del suddetto terreno, per la costruzione di quattro fabbricati, con sedici alloggi e ottanta vani, in virtù di decreto emesso dal sindaco di Pannarano il 9 luglio 1986, lamentando che tale occupazione era divenuta illegittima e che le opere erano state, ormai realizzate.

Alla stregua di quanto esposto, l'attore chiedeva che l'ente convenuto fosse condannato: al risarcimento dei danni scaturiti dall'occupazione illegittima, e al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, nella misura determinata a seguito dell'istruzione della causa; all'apposizione della recinzione al confine della zona occupata.

Depositava comparsa di risposta, nell'interesse dell'IACP, l'avvocato Beatrice il quale, però, non produceva la procura *ad lites*, per notar Barricelli, indicata nella stessa comparsa. Con comparsa, notificata al convenuto in data 18 dicembre 1989, interveniva nel giudizio Mario Pagnozzi, il quale, rilevato di essere l'affittuario del fondo occupato dall'IACP, chiedeva la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti.

Nel corso dell'istruzione, il g.i. nominava un c.t.u. al fine di: accertare la quantità di suolo occupato dall'IACP; determinare il valore venale di detto suolo, con riferimento alla data di irreversibile destinazione ad opera pubblica; determinare l'indennità per il periodo di occupazione legittima ed illegittima; indicare il mezzo più idoneo di recinzione della zona occupata; determinare il danno prodotto all'affittuario.

Esibita la consulenza, il g.i. su istanza dell'attore, disponeva che il C.T.U. fornisse chiarimenti circa, tra l'altro, i criteri adottati per la determinazione del valore venale dell'immobile occupato; chiarimenti che venivano resi, altresì, attraverso il deposito di un supplemento di consulenza, e ulteriormente precisati all'udienza del 10 maggio 1991.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio che, all'udienza del 21 novembre 1995, su richiesta dei procuratori delle parti, si riservava la decisione.

Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 549/1995, che ha modificato l'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/1992 prevedendo un nuovo criterio di risarcimento per le «occupazioni di fatto»; la decisione deve, dunque, adeguarsi allo *ius superveniens*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il tribunale che nelle more del presente giudizio, in virtù della modifica apportata dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 come previsto dall'art. 244, è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/92 conv. con modd. nella legge n. 359/1992 anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive.

Come è noto, l'art. 5-bis citato nel testo previgente disponeva tra l'altro (comma n. 1) che, fino all'approvazione di una «organica disciplina per tutte le espropriazioni» preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13/III della legge n. 2892 del 1985, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e segg. del testo unico 22 dicembre 1986 n. 917 (in pratica operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni), riducendo poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati, a seguito della set. n. 283/1993 della Corte costituzionale).

Il sesto comma dell'articolo citato escludeva dall'applicazione dei criteri indennitari sopra indicati solo i casi in cui l'indennità fosse stata accettata dalle parti o fosse divenuta non impugnabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 333/1992 (in pratica all'8 agosto 1992).

L'art. 1/c. 65 della legge n. 549/1995 ha sostituito integralmente tale ultimo comma, nei termini testuali seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto».

Che il risarcimento dei danni di cui al nuovo disposto normativo sia quello relativo alla perdita della proprietà, nei casi di «occupazione acquisitiva» o «accessione invertita», non è seriamente contestabile, tenuto conto dell'operato abbinamento, disgiuntivo e congiuntivo, nella previsione legislativa, all'indennità di espropriazione e considerato che, nella materia *de qua*, il solo altro risarcimento ipotizzabile è quello da occupazione temporanea illegittima, per la determinazione del quale è del tutto inconcepibile il ricorso ai criteri determinativi sopra menzionati (in cui uno dei valori da mediare è dato dal valore del cd. «pieno» del suolo). Evidente è, dunque, l'intenzione del legislatore il quale, per palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto di equipare del tutto, sul piano patrimoniale, alle conseguenze derivanti dalle espropriazioni legittime, quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di «fatto» poste in essere dalla p.a. o dai soggetti per conto della stessa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di giudicato.

Prescindendo da ogni considerazione, non rilevante nella fattispecie, in ordine ai dubbi di applicabilità intertemporale (nel periodo compreso tra l'8 agosto 1992 e il 1° gennaio 1996) dell'ultima disposizione, è certo che nella vertenza in esame, essendo ancora, tra l'altro, controverso l'importo del risarcimento dovuto all'attrice in conseguenza della subita «occupazione acquisitiva» (la cui verifica, peraltro, è pacifica, controvertendosi solo in ordine alla risalenza della stessa, se alla scadenza del quinquennio o del successivo biennio di una assunta proroga legale dell'occupazione di urgenza), non si è ancora formato un «giudicato» in ordine all'«entità» di tale spettanza e, pertanto, occorre applicare necessariamente il *ius superveniens* alla principale delle questioni di carattere sostanziale, dibattuta tra le parti.

Da quanto sopra considerato discende la rilevanza ai fini del presente giudizio, come richiesto dall'art. 23 comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 attesa la natura di area edificabile del fondo dell'atto, come emerso dalla C.T.U.

Tanto premesso, osserva il tribunale che tale questione si configura, in relazione agli artt. 3 e 42 e 97 della Costituzione non palesemente infondata.

L'operata parificazione tra le conseguenze patrimoniali delle ablazioni lecite e di quelle illecite si risolve, infatti in una irrazionale e non adeguatamente giustificata attenuazione, se non elusione, del principio di legalità delle espropriazioni, posto a garanzia del diritto di proprietà privata che come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione e della Corte costituzionale, può essere sì sacrificato previo indennizzo in vista delle esigenze della collettività ed in considerazione della sua funzione sociale, ma nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle rigorose forme dei procedimenti amministrativi finalizzati alla espropriazione. I seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, si pongono sotto un duplice profilo:

1) per l'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altre categorie di soggetti passivi di atti illeciti dei titolari dei diritti di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla pubblica amministrazione o da chi, per essa, si sia avvalso dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, in quanto nei confronti ed a discapito dei predetti la norma introdotta dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 introduce una vistosa deroga ad uno dei principi basilari dell'ordinamento civilistico, a termini del quale chi abbia, per effetto della violazione della fondamentale regola di convivenza sociale del *neminem laedere*, subito un danno, ossia una decurtazione del proprio patrimonio, ha diritto all'integrale ricostituzione dello stesso a carico dell'autore dell'illecito, soggetto pubblico o privato che sia (art. 2043 c.c.);

2) per l'irrazionale, ingiustificata e totale parificazione, agli effetti patrimoniali, delle conseguenze delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole ad esse preordinate e di quelle delle ablazioni «di fatto» verificatesi in conseguenza della mancata osservanza delle regole medesime.

Tale parificazione non può trovare adeguata giustificazione nelle palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno indotto il legislatore ad introdurre la censurata disposizione essendo altri i mezzi e le regole preordinate al corretto prelievo finanziario (v. art. 23 e 53 Cost.), e non anche il sostanziale avallo dell'illecito posto in essere dalla p.a., nel quale si risolve l'operata eliminazione di ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole per la stessa, in dipendenza della mancata osservanza del procedimento espropriativo, con il conseguente venir meno di atti illegittimi.

Né, considerando le due diverse situazioni, di ablazioni lecite ed illecite, dal punto di vista dei soggetti passivi, può ritenersene la sostanziale equivalenza.

Se è vero, infatti, che i sacrifici, in termini di diritti dominicali, sono materialmente analoghi, deve però osservarsi che non uguali ne sono le rispettive situazioni, considerate sotto vari diversi aspetti, tra i quali vanno, particolarmente, segnalati:

a) la possibilità, solo ove il procedimento occupativo-espriativo si svolga secondo le regole di controllarne l'*iter* e, se del caso, di intervenire nel corso dello stesso, quali portatori di interessi legittimi correlati al compimento dei vari atti procedurali, nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali;

b) il regime della prescrizione estintiva, che è più favorevole per detti soggetti, nelle ipotesi di legittima espropriazione, in quanto il diritto alle indennità si estingue nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre nel caso di «accessione invertita» conseguente ad illecita occupazione il termine prescrizione applicabile al diritto al risarcimento dei danni è quello quinquennale di cui all'art. 2947 cit. cod. Conseguenziali alle susposte considerazioni si pongono i forti dubbi di legittimità in relazione all'art. 42/III Cost., considerato che l'operata parificazione agli effetti patrimoniali vanifica del tutto o in gran parte il principio di legalità delle espropriazioni, posto a presidio della proprietà privata, se è vero che, anche nel caso «patologico» di violazione della legge, la pubblica amministrazione può acquisire il diritto anzidetto, contraendo nei confronti degli ex titolari dello stesso obbligazioni quantitativamente identiche a quelle, nella previgente disciplina più contenute, che avrebbe contratto nell'ipotesi «fisiologica» di osservanza della legge stessa.

Né si può ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre il nuovo istituto della «espropriazione di fatto», da porsi accanto alla procedura espropriativa rituale e legittima; invero, l'espresso riferimento al risarcimento del danno, contenuto nella norma in questione, esclude chiaramente tale ipotesi ed anzi, si configura come una chiara conferma del carattere illecito dell'«occupazione acquisitiva».

L'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995 appare, altresì, in contrasto con il disposto dell'art. 97, primo comma, Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Tale norma postula che la realizzazione dei compiti assegnati all'amministrazione non deve andar disgiunta dal rispetto della giustizia sostanziale, che si impone sia nel confrontare gli interessi dei singoli con quelli dell'amministrazione, sia nel confrontare tra loro gli interessi dei vari soggetti estranei all'amministrazione inseriti nell'azione di questa.

Ora, il detto art. 1, nel prevedere che enti pubblici debbono procedere al risarcimento dei danni, applicando i criteri relativi alla determinazione dell'indennità espropriativa, per le aree edificabili, ha introdotto una regola dell'azione amministrativa che non garantisce, certo, il principio d'eguaglianza tra i «soggetti passivi» delle «espropriazioni di fatto», e i «soggetti passivi» di qualunque altro illecito aquiliano posto in essere dalla pubblica amministrazione, tra i quali, come detto, emerge una chiara e non razionale diversità di trattamento.

Giova, a questo punto, precisare che il collegio non ignora che l'istituto dell'occupazione acquisitiva ha recentemente superato indenne il vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. sentenza n. 188 del 17/23 maggio 1995). Ma la questione oggi si pone in termini diversi, rispetto a quelli a suo tempo rimessi a detta corte (che pur ebbe a puntualizzare le più significative differenze, caratterizzate e giustificate, sul piano della legittimità costituzionale, anche e soprattutto dalle diverse conseguenze patrimoniali delle due forme di ablazione), considerato che, all'epoca mancava un riconoscimento legislativo espresso, sia pure in forma indiretta, dell'occupazione acquisitiva e che le conseguenze patrimoniali dei due istituti erano nettamente diverse (ristoro parziale, in considerazione della funzione sociale della proprietà e delle garanzie di legge, nel caso dell'indennizzo espropriativo, e reintegrazione piena della decurtazione patrimoniale subita dal soggetto passivo, nel caso di risarcimento da illegittima acquisizione).

Il processo va, pertanto ed ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, sospeso e gli atti rimessi, previ adempimenti di rito in dispositivo indicati, alla Corte costituzionale, per il giudizio di sua competenza, a termini degli art. 134 e segg. Costituzione.

P. Q. M.

Il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge n. 549/1995, nella parte in cui prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sia stato determinato in via definitiva l'entità del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto», in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, limitatamente alle aree edilizie;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Benevento il 27 febbraio 1996

Il presidente: TAZZA

Il giudice estensore: CAIAZZO

96C0758

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepli
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montanotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 81

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 383
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INQUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-
Via Cavour, 48 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 18

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricassoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

•

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale eu MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli diguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 9 6 *

L. 8.400